

> GIUSEPPE DREI

L'inserimento lavorativo dei disabili in Emilia-Romagna

Un primo consuntivo

IL PASSAGGIO FRA IL 1999 ED IL 2000 HA RAPPRESENTATO PER LE POLITICHE DEL LAVORO IN ITALIA ED IN EMILIA-ROMAGNA UN MOMENTO DI particolare significato raccogliendo, quasi simbolicamente, un insieme di trasformazioni ed innovazioni tali da segnare davvero l'avvento di una nuova stagione. Di opportunità e, conseguentemente, di responsabilità.

Dal Novembre del 1999 le Regioni e le Provincie acquisivano, anche sul piano operativo, le competenze sui servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro. Il 2000 si apriva con un nuovo strumento di programmazione per gli interventi sostenibili con il Fondo Sociale Europeo: di lungo termine, potendo valere fino al 2006, di grande consistenza finanziaria e quel che più conta, di flessibilità d'uso inimmaginabile fino a pochi mesi prima. Inoltre nelle prime settimane del nuovo anno entravano in vigore le leggi nazionale e regionale dell'Emilia-Romagna per il lavoro dei disabili, il cui disposto interveniva con novità lungamente attese sia sul sistema dei servizi sia sugli strumenti di integrazione sia, soprattutto, su alcune categorie di persone e di imprese.

A tre anni da quel momento è possibile e forse necessario tentare un consuntivo

del percorso compiuto, individuare i limiti ed i punti di forza dell'esperienza compiuta, cercare di *comprendere* non solo *se e quanto* di quelle attese corrisponda oggi a realizzazioni, ma anche su cosa occorra oggi agire per correggere difetti, migliorare risultati, raggiungere obiettivi.

Questi appunti partono da due riscontri. Il primo è che l'anno zero delle nuove politiche e dei nuovi servizi per il lavoro (il 2000) non è coinciso con un punto zero, con una costruzione ex novo di modelli, relazioni, opportunità, iniziative.

Anzi, l'importante lavoro svolto in Emilia-Romagna anche durante gli anni in cui il tema del decentramento delle competenze era esclusivamente oggetto di dibattito culturale o politico, allorché gli strumenti normativi di riferimento erano quelli della Legge n. 482/68 ed in cui le relazioni istituzionali, fra servizi, fra pubblico e privato erano frutto di opzioni del tutto volontarie, ha consentito di potere avviare la nuova stagione contrassegnata dalla contestuale operatività di due processi di riforma con un ricco bagaglio di esperienze e di progettualità.

Il secondo riscontro, coincidente quasi con una tesi, attiene il tema dell'integrazione. Oggetto, questo, ampiamente

abusato e spesso ricondotto a celebrazioni di maniera, le quali, non di rado, velano una realtà nei fatti diversa dalla (quando non ostile alla) vintegrazione. Bene, questi tre anni di lavoro mostrano, a giudizio di chi scrive, che l'integrazione paga e produce, che i risultati raggiunti sono il frutto in primis della volontà di unire, coordinare, orientare comunemente strumenti e servizi e, soprattutto, che ciò che manca, gli insuccessi, i limiti sono spesso l'esito di un'integrazione mancata o negata. E ciò vale anche nel confronto fra le politiche del collocamento mirato ed altri ambiti di attività dei servizi regionali e provinciali per il lavoro. Anzi potrebbe forse valere la pena di confrontare l'esperienza e le condizioni proprie del collocamento mirato con altri segmenti delle politiche regionali e locali per il lavoro.

Si propongono, in questa sede, le considerazioni presentate all'avvio della Conferenza regionale per le politiche dell'handicap dell'ottobre 2002, a partire dall'affermazione che l'obiettivo dell'"integrazione professionale" è stato fin da subito direttamente connesso ad una strategia programmatica ed operativa che deve necessariamente puntare sull'integrazione: istituzionale, dei servizi, delle esperienze, degli strumenti. La prima scommessa derivante dal quadro propostosi all'avvio delle riforme si è presentata sulla reale capacità di corrispondere nell'esercizio operativo al

modello istituzionale derivato dal decentramento: alla Regione le scelte di indirizzo ed il coordinamento tecnico, da svolgere in primis con interventi consulenziali e di assistenza; alle Provincie la difficile gestione del collocamento mirato, fatto di strumenti, non sempre immediatamente disponibili, ma anche di regole (nuove), da interpretare ed applicare in ragione di bisogni dei singoli, peculiarità locali, esigenze di omogeneità.

L'azione della Regione è stata improntata alle linee guida che hanno ispirato l'intero processo di riforma ed il modello istituzionale previsto dalla Legge Regionale n. 25/1998 e dalla Legge Regionale n. 14/2000: condivisione delle soluzioni operative ed applicative con le Provincie, titolari dei servizi per il lavoro dei disabili; definizione del sistema di regole secondarie per l'esercizio corretto ed efficace del "collocamento mirato", assistenza tecnica e consulenza specialistica in ordine agli aspetti più complessi della normativa, individuazione di strumenti e prassi comuni fra le Provincie, concertazione con le parti sociali.

Si è così costituito ed è stato reso immediatamente operativo, contestualmente all'entrata in vigore della Legge n. 68/1999 e della Legge Regionale n. 14/2000, un Tavolo tecnico comune di Provincie e Regione, con il compito di accompagnare l'esercizio positivo dei nuovi provvedimenti.

L'attività del Tavolo è stata orientata alla progressiva adozione di scelte comuni e consapevoli in ordine alla principale opportunità aperte dal collocamento mirato.

Al tavolo tecnico interistituzionale si è aggiunta, nel corso del 2000, anche una Sottocommissione della Commissione regionale tripartita che ha garantito, in sede istruttoria, le opportunità di confronto con le parti sociali.

Vale la pena richiamare, in questa sede ed al di là dell'aridità dei riferimenti amministrativi, la successione

degli atti e delle decisioni adottati, frutto del lavoro svolto nell'ambito delle sedi di coordinamento.

Innanzitutto gli orientamenti applicativi comuni in ordine a diverse questioni di natura gestionale (certificazioni, prospetti, computo, convenzioni, chiamate nominative, etc).

A queste soluzioni, di carattere tecnico, ha fatto seguito l'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 1872/2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili; prime disposizioni applicative ai sensi della Legge n. 68/1999 e della Legge Regionale n. 14/2000". Nell'Ottobre del 2000 si è altresì provveduto, attraverso un orientamento del CCI, a definire con le Provincie il meccanismo di riparto della quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna per le agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 68/1999 (Fondo 2000).

Analogamente si è proceduto per le quote di Fondo assegnate alla Regione negli anni successivi. Nel corso del 2001, a seguito delle attività istruttorie del Tavolo tecnico, è proseguita l'azione di indirizzo e regolazione dando luogo sia ad orientamenti applicativi in ordine a specifici oggetti e procedure sia a disposizioni alle Provincie ed alle AUSL per la realizzazione degli accertamenti svolti dalle Commissioni di cui alla Legge n. 104/1991.

Questo aspetto costituisce, in relazione alla numerosità delle visite, una criticità all'interno del meccanismo gestionale della Legge n. 68/1999; la soluzione convenuta con le Provincie e praticata in ambito locale prevede che venga "...prioritariamente svolta la chiamata a visita delle persone di cui si sta realizzando l'inserimento ai primi posti delle graduatorie ex art. 8 (in ragione dell'urgenza di formulare la diagnosi funzionale), già inserite al lavoro ai sensi della Legge n. 68/1999 (al fine di garantire il lavoratore e il datore di lavoro rispetto alla corretta attuazione della legge)." Con ulteriori atti deliberativi si è

provveduto alla liquidazione alle Provincie degli importi per il rimborso ai datori di lavoro delle agevolazioni previste per l'adeguamento dei posti di lavoro dalla Legge n.

68/1999, art. 13, c. 1, lett. c ed alla stipula delle convenzioni con INPS e INAIL per l'erogazione degli sgravi ai datori di lavoro Legge n. 68/1999, art. 13, c. 1, lett. a) e b) (Delibera G.R. 278/2002 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di G.R. n.1872/00 - approvazione protocolli d'intesa con INPS e INAIL")

È del luglio 2002 il provvedimento per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari degli sgravi.

Ed è stato attivato fin da subito un servizio di assistenza tecnico-giuridica, prevalentemente destinato alle Provincie, in ordine all'applicazione di specifici punti della Legge n. 68/1999, quali, per esempio, le modalità di computo, il rapporto con i datori di lavoro pubblici, la concessione degli esoneri, la costituzione delle sedi di rappresentanza ecc. Nel corso del 2000 sono state costituite nelle nove Provincie dell'Emilia-Romagna gli organismi di concertazione locali previsti dal Decreto Legislativo n. 469/97, così come modificato dalla Legge n. 68/1999, ed i relativi Comitati tecnici.

Le sedi concertazione sono configurate o come specifiche articolazioni delle Commissioni provinciali tripartite o come organismi autonomi, prevedendo, comunque, forme di raccordo con le CPT. Il modello di indirizzo ed operatività dei nuovi servizi e delle nuove politiche del lavoro poggia sull'integrazione delle competenze e, conseguentemente, sulla specializzazione delle funzioni.

Fare al centro ciò che si deve fare al centro e nei territori ciò che è proprio della dimensione locale è stato la parola d'ordine del periodo contrassegnato dal passaggio delle competenze e dall'innovazione degli strumenti di supporto all'inserimento lavorativo

La specializzazione sul piano dell'indirizzo e del coordinamento del livello regionale si è accompagnata all'attività delle Provincie, volta a costruire ed a rafforzare le reti locali dei servizi, degli strumenti, delle opportunità. I numeri del collocamento mirato, i risultati, in altri termini, delle politiche dirette all'integrazione professionale delle persone disabili sono soprattutto il frutto dell'operatività assicurata nella dimensione territoriale locale.

I dati, articolati nelle tabelle allegate a questo appunto indicano, comunque e con chiarezza, un processo di crescita. Crescita delle convenzioni, delle assunzioni, degli avviamenti numerici, delle chiamate nominative. E questo pur in presenza di dati che segnalano, già per l'anno 2000 oltre duemila inserimenti lavorativi di disabili presenti nelle liste di cui alla Legge n. 68/99.

Va altresì notato che le iscrizioni agli elenchi aumentano, sebbene di poco (5%) nei primi due anni di attuazione. Fra le ragioni che, pur a fronte, del riscontro dell'efficacia del "collocamento mirato" determinano la presenza di circa oltre 17.000 persone negli elenchi si possono, al momento, ipotizzare sia la resistenza alla cancellazione sia il possibile maggiore interesse da parte delle persone disabili all'accesso agli strumenti offerti dal nuovo sistema di supporto all'inserimento lavorativo.

Di assoluto interesse anche i numeri relativi alle richieste di certificazione di ottemperanza, uno dei principali strumenti, previsti dalla Legge n. 68/1999, di verifica 'a monte' della corrispondenza agli impegni definiti dalla normativa

Da segnalare inoltre il numero delle convenzioni, 874 nel 2001, quasi il doppio di quelle del primo anno di applicazione della legge. A queste convenzioni, nel 2001, hanno fatto fronte 1980 assunzioni cui aggiungere quelle effettuate al di fuori delle convenzioni

L'articolazione dei dati su base pro-

vinciale testimonia un sostanziale allineamento delle nove Provincie su un comune trend. Le differenze quantitative che si registrano sono infatti coerenti con le diversità quantitative e qualitative dei contesti socioeconomici di riferimento e dei mercati del lavoro locali.

Oltre a questi dati costituisce elemento di reale interesse anche la rilevazione dello stato occupazionale dei disabili avviati al lavoro entro il 2001.

Infatti, se gli inserimenti complessivamente realizzati possono misurare l'efficienza del sistema, lo stato occupazionale verificato sulle singole persone costituisce un indicatore importante, anche se non l'unico, del successo dell'azione svolta.

Al 30 Giugno del 2002 risultavano occupate 3.327 persone a fronte di 4.963 avviamenti effettuati entro il 2001. Anche se le due grandezze misurano in un caso i single lavoratori e nell'altro gli atti di assunzione si può affermare di essere in presenza di dati che parlano del successo professionale, cioè di un'occupazione con caratteristiche di stabilità, raggiunto nei 2/3 degli avviamenti effettuati.

Dall'attività svolta provengono, ad una lettura attenta, indicazioni precise anche rispetto all'attività ancora da svolgere.

Attività, anche in questo caso, che presuppongono l'estensione, il rafforzamento, la qualificazione dei diversi livelli di integrazione necessari per un'efficace, diffusa e "normale", cioè ordinariamente accessibile, politica per il lavoro delle persone disabili. Sono le stesse tabelle ad indicarci la perdurante numerosità degli iscritti agli elenchi della Legge n. 68/1999; sono i dati quantitativi relativi all'utilizzo del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili a segnalare la progressiva insufficienza delle risorse di derivazione statale, dedicati, occorre ricordarlo, proprio ai casi più gravi.

È la sostanziale assenza delle convenzioni quadrangolari di cui all'art. 12 della Legge n. 68/1999 a segnalare la



difficoltà di rendere operativi alcuni meccanismi normativi.


È stato lo stesso laborioso processo di estrazione dei dati a fornire un'ulteriore testimonianza dell'indisponibilità di un sistema informativo condiviso e di facile impiego.

Ma oltre a queste indicazioni anche l'esperienza operativa delle Provincie e della Regione suggerisce nuove frontiere per diffondere e sedimentare i processi diretti all'integrazione professionale.

Emerge, comunque, con chiarezza l'opportunità, se non la necessità, di orientare la progettualità locale e le azioni di accompagnamento di rilievo regionale verso l'esigenza di supporto, di *tutoring* e di mediazione da rivolgere ai singoli contesti aziendali, alle famiglie, ai processi di mobilità. Anche gli snodi fra i diversi sistemi, in particolare fra quelli di istruzione/formazione e quello dei servizi e delle politiche del lavoro, richiedono la disponibilità di meccanismi e strumenti tali da consentire una facile e proficua trasmissione delle informazioni e di progettazione delle risposte professionali.

Da ultimo il tema della negoziazione. La scelta della Legge n. 68/1999 e la stessa riconduzione al sistema delle autonomie locali ha posto con forza l'accento sull'obiettivo di non lasciare i processi di inserimento al solo dettato normativo, ma anche e soprattutto alle azioni negoziatrici fra servizi, datori di lavoro, persone e rispettivi soggetti di rappresentanza. Laddove però la costruzione del patto non risulta possibile si apre il terreno del controllo e delle scelte di carattere sanzionatorio.

L'insieme di questi ambiti di lavoro può oggi essere affrontato in un contesto nel quale le stesse facoltà della Regione sono modificate e fortemente valorizzate dalla recente Riforma Costituzionale, che accresce le potestà, le potenzialità di intervento e le responsabilità.



Popolazione per condizione professionale in Italia dal 1993 al 2002

(valori in migliaia)

53

> A CURA DI
GIUSEPPE ABELLA

Statistiche

	Occupati	Persone in cerca di lavoro	Forze di lavoro	Popolazione 15-64 anni	Popolazione 15 anni e oltre
Maschi					
1993	13.415	1.094	14.509	19.315	22.851
1994	13.156	1.234	14.390	19.371	23.000
1995	13.019	1.280	14.299	19.385	23.116
1996	13.003	1.286	14.289	19.374	23.209
1997	13.015	1.294	14.309	19.392	23.319
1998	13.090	1.313	14.403	19.403	23.411
1999	13.158	1.266	14.424	19.378	23.461
2000	13.316	1.179	14.495	19.377	23.541
2001	13.455	1.066	14.521	19.377	23.630
2002	13.593	1.016	14.609	19.386	23.693
Femmine					
1993	7.069	1.205	8.274	19.489	24.677
1994	6.998	1.274	8.272	19.522	24.831
1995	7.007	1.358	8.365	19.525	24.967
1996	7.122	1.367	8.489	19.496	25.070
1997	7.192	1.394	8.586	19.475	25.164
1998	7.345	1.431	8.777	19.456	25.242
1999	7.533	1.404	8.937	19.428	25.298
2000	7.764	1.316	9.080	19.410	25.376
2001	8.060	1.201	9.261	19.388	25.454
2002	8.236	1.147	9.383	19.383	25.510
Maschi e Femmine					
1993	20.484	2.299	22.783	38.804	47.529
1994	20.154	2.508	22.662	38.893	47.831
1995	20.026	2.638	22.664	38.910	48.083
1996	20.125	2.653	22.778	38.870	48.279
1997	20.207	2.688	22.895	38.867	48.482
1998	20.435	2.745	23.180	38.859	48.653
1999	20.692	2.669	23.361	38.805	48.759
2000	21.080	2.495	23.575	38.787	48.917
2001	21.514	2.267	23.781	38.765	49.084
2002	21.829	2.163	23.993	38.768	49.203

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.



Indicatori del mercato del lavoro in Italia dal 1993 al 2002

[valori percentuali]

	Popolazione con 15 anni e oltre		Popolazione età 15-64 anni		
	Tasso di attività	Tasso di occupazione	Tasso di disoccupazione	Tasso di attività	Tasso di occupazione
	Maschi				
1993	63,5	58,7	73,8	68,2	7,5
1994	62,6	57,2	73,1	66,7	8,6
1995	61,9	56,3	72,5	65,9	9,0
1996	61,6	56,0	72,5	65,9	9,0
1997	61,4	55,8	72,4	65,8	9,0
1998	61,5	55,9	72,9	66,2	9,1
1999	61,5	56,1	73,2	66,7	8,8
2000	61,6	56,6	73,6	67,5	8,1
2001	61,5	56,9	73,6	68,1	7,3
2002	61,7	57,4	74,0	68,8	7,0

	Femmine				
1993	33,5	28,6	41,9	35,8	14,6
1994	33,3	28,2	41,9	35,4	15,4
1995	33,5	28,1	42,3	35,4	16,2
1996	33,9	28,4	43,0	36,0	16,1
1997	34,1	28,6	43,5	36,4	16,2
1998	34,8	29,1	44,6	37,3	16,3
1999	35,3	29,8	45,5	38,3	15,7
2000	35,8	30,6	46,3	39,6	14,5
2001	36,4	31,7	47,3	41,1	13,0
2002	36,8	32,3	47,9	42,0	12,2

	Maschi e Femmine				
1993	47,9	43,1	57,8	51,9	10,1
1994	47,4	42,1	57,4	51,0	11,1
1995	47,1	41,6	57,4	50,6	11,6
1996	47,2	41,7	57,7	50,9	11,6
1997	47,2	41,7	57,9	51,0	11,7
1998	47,6	42,0	58,7	51,7	11,8
1999	47,9	42,4	59,3	52,5	11,4
2000	48,2	43,1	59,9	53,5	10,6
2001	48,4	43,8	60,4	54,6	9,5
2002	48,8	44,4	61,0	55,4	9,0

Legenda:

Tasso di attività = Forze Lavoro/Popolazione

Tasso di occupazione = Occupati/Popolazione

Tasso di disoccupazione = In cerca di prima occ./Forze Lavoro.

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.

Occupati per attività economica e sesso in Italia dal 1993 al 2002

(valori in migliaia)

	Agricoltura	Industria in complesso	Trasformazione Industriale	Costruzioni	Terziario in complesso	Commercio
Maschi						
1993	948	5.385	3.535	1.605	7.082	2.117
1994	915	5.253	3.485	1.534	6.987	2.065
1995	872	5.167	3.440	1.494	6.980	2.046
1996	854	5.109	3.411	1.486	7.040	2.071
1997	834	5.061	3.379	1.471	7.121	2.086
1998	810	5.106	3.437	1.452	7.174	2.077
1999	779	5.140	3.454	1.481	7.240	2.066
2000	769	5.134	3.426	1.516	7.414	2.110
2001	764	5.194	3.406	1.603	7.497	2.108
2002	746	5.277	3.459	1.634	7.570	2.119
Femmine						
1993	541	1.611	1.493	83	4.918	1.195
1994	496	1.607	1.491	88	4.896	1.180
1995	461	1.593	1.485	79	4.953	1.168
1996	423	1.584	1.471	82	5.115	1.174
1997	411	1.600	1.474	93	5.181	1.148
1998	391	1.624	1.500	92	5.330	1.189
1999	355	1.611	1.488	94	5.567	1.242
2000	351	1.633	1.502	102	5.779	1.267
2001	363	1.646	1.511	104	6.051	1.308
2002	350	1.655	1.510	113	6.232	1.336
Maschi e Femmine						
1993	1.488	6.995	5.028	1.688	12.000	3.312
1994	1.411	6.860	4.976	1.622	11.883	3.245
1995	1.333	6.760	4.925	1.573	11.933	3.214
1996	1.277	6.693	4.881	1.568	12.155	3.245
1997	1.245	6.660	4.853	1.564	12.302	3.234
1998	1.201	6.730	4.937	1.544	12.504	3.266
1999	1.134	6.750	4.942	1.575	12.807	3.308
2000	1.120	6.767	4.927	1.618	13.193	3.377
2001	1.126	6.841	4.917	1.707	13.548	3.416
2002	1.096	6.932	4.968	1.748	13.802	3.456

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.



Popolazione per condizione professionale in Emilia-Romagna dal 1993 al 2002

(valori in migliaia)

	Occupati	Persone in cerca di lavoro	Forze di lavoro	Popolazione 15-64 anni	Popolazione 15 anni e oltre
Maschi					
1993	1.009	40	1.050	1.340	1.656
1994	1.003	42	1.045	1.339	1.661
1995	996	35	1.031	1.334	1.662
1996	992	32	1.024	1.329	1.663
1997	996	34	1.030	1.327	1.668
1998	996	35	1.031	1.326	1.672
1999	1.009	28	1.037	1.325	1.674
2000	1.020	28	1.048	1.327	1.683
2001	1.028	28	1.056	1.330	1.693
2002	1.037	24	1.062	1.334	1.699
Femmine					
1993	680	67	746	1.338	1.789
1994	669	65	734	1.335	1.795
1995	673	69	742	1.330	1.798
1996	689	64	753	1.323	1.800
1997	697	71	768	1.320	1.804
1998	709	62	771	1.317	1.807
1999	734	55	788	1.315	1.813
2000	753	46	799	1.315	1.817
2001	766	43	809	1.316	1.825
2002	785	38	822	1.318	1.830
Maschi e femmine					
1993	1.689	107	1.796	2.678	3.445
1994	1.672	107	1.779	2.674	3.456
1995	1.669	104	1.773	2.664	3.460
1996	1.681	96	1.777	2.652	3.463
1997	1.693	105	1.797	2.647	3.471
1998	1.705	97	1.802	2.643	3.479
1999	1.743	83	1.826	2.640	3.487
2000	1.773	74	1.847	2.642	3.500
2001	1.794	71	1.865	2.646	3.518
2002	1.822	62	1.884	2.652	3.530

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.

Indicatori del mercato del lavoro in Emilia-Romagna dal 1993 al 2002

[valori percentuali]

57

	Tasso di attività	Tasso di occupazione	Tasso di attività	Tasso di occupazione	Tasso di disoccupazione
	Popolazione con 15 anni e oltre		Popolazione età 15-64 anni		
	Maschi				
1993	63,4	60,9	76,4	73,5	3,8
1994	62,9	60,4	76,2	73,0	4,0
1995	62,0	59,9	75,2	72,6	3,4
1996	61,6	59,7	75,0	72,6	3,1
1997	61,8	59,7	75,4	72,9	3,3
1998	61,7	59,6	75,8	73,2	3,4
1999	61,9	60,3	76,2	74,1	2,7
2000	62,3	60,6	76,9	74,8	2,7
2001	62,4	60,7	77,4	75,3	2,7
2002	62,5	61,0	77,6	75,7	2,3
	Femmine				
1993	41,7	38,0	55,0	50,1	9,0
1994	40,9	37,3	54,3	49,4	8,9
1995	41,3	37,4	55,1	50,0	9,3
1996	41,8	38,3	56,1	51,3	8,5
1997	42,6	38,6	57,4	52,0	9,2
1998	42,7	39,2	57,9	53,2	8,0
1999	43,5	40,5	59,1	54,9	7,0
2000	44,0	41,4	60,1	56,7	5,8
2001	44,3	42,0	60,6	57,4	5,3
2002	44,9	42,9	61,7	58,9	4,6
	Maschi e Femmine				
1993	52,1	49,0	65,7	61,8	6,0
1994	51,5	48,4	65,2	61,3	6,0
1995	51,2	48,2	65,2	61,3	5,9
1996	51,3	48,5	65,6	62,0	5,4
1997	51,8	48,8	66,4	62,5	5,8
1998	51,8	49,0	66,9	63,2	5,4
1999	52,4	50,0	67,7	64,5	4,5
2000	52,8	50,7	68,6	65,8	4,0
2001	53,0	51,0	69,0	66,4	3,8
2002	53,4	51,6	69,7	67,4	3,3

Legenda:

Tasso di attività = Forze Lavoro/Pop. 15 anni e oltre.

Tasso di occupazione = Occupati/Pop. 15 anni e oltre.

Tasso di disoccupazione = In cerca di prima occ./Forze Lavoro.

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.



Occupati per attività economica e sesso in Emilia-Romagna dal 1993 al 2002

[valori in migliaia]

	Agricoltura	Industria in complesso	Trasformazione Industriale	Costruzioni	Terziario in complesso	Commercio
	Maschi					
1993	79	441	321	106	489	170
1994	86	435	325	98	482	167
1995	88	432	317	103	475	157
1996	78	433	318	102	482	159
1997	75	429	314	101	492	164
1998	76	436	321	100	484	156
1999	74	443	328	101	492	158
2000	69	451	335	106	500	163
2001	67	456	332	114	505	155
2002	66	458	333	113	514	165
	Femmine					
1993	47	180	166	10	453	124
1994	47	178	167	9	444	122
1995	47	174	164	8	453	117
1996	41	170	158	10	478	118
1997	40	181	166	12	475	112
1998	41	183	169	11	486	118
1999	43	186	173	11	504	122
2000	36	191	175	14	526	121
2001	34	189	177	10	543	125
2002	33	190	177	11	562	128
	Maschi e Femmine					
1993	127	620	487	115	942	294
1994	133	613	492	107	926	289
1995	135	606	481	111	928	274
1996	118	603	476	112	960	278
1997	115	610	480	113	968	276
1998	116	619	490	111	969	274
1999	117	629	501	112	997	279
2000	105	642	510	119	1.026	285
2001	101	644	509	124	1.049	280
2002	98	648	510	124	1.076	294

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.

Popolazione per condizione professionale nel Nord-Est dal 1993 al 2002

(valori in migliaia)

	Occupati	Persone in cerca di lavoro	Forze di lavoro	Popolazione 15-64 anni	Popolazione 15 anni e oltre
Maschi					
1993	2.697	101	2.798	3.600	4.310
1994	2.673	114	2.787	3.605	4.332
1995	2.662	98	2.760	3.601	4.344
1996	2.664	89	2.753	3.596	4.356
1997	2.671	91	2.762	3.597	4.373
1998	2.685	86	2.771	3.599	4.389
1999	2.711	77	2.788	3.599	4.402
2000	2.747	67	2.814	3.608	4.426
2001	2.769	65	2.835	3.620	4.455
2002	2.788	62	2.851	3.628	4.473
Femmine					
1993	1.632	157	1.790	3.574	4.650
1994	1.625	161	1.787	3.574	4.673
1995	1.643	164	1.807	3.566	4.685
1996	1.691	160	1.851	3.556	4.697
1997	1.727	162	1.889	3.551	4.710
1998	1.749	150	1.899	3.546	4.721
1999	1.799	138	1.937	3.543	4.731
2000	1.866	117	1.983	3.546	4.750
2001	1.910	108	2.019	3.548	4.769
2002	1.944	100	2.044	3.552	4.783
Maschi e Femmine					
1993	4.329	258	4.588	7.174	8.960
1994	4.298	276	4.574	7.179	9.004
1995	4.305	262	4.567	7.167	9.028
1996	4.354	249	4.603	7.152	9.053
1997	4.397	253	4.650	7.149	9.083
1998	4.434	236	4.670	7.145	9.109
1999	4.510	215	4.725	7.143	9.133
2000	4.613	184	4.797	7.154	9.176
2001	4.680	174	4.854	7.168	9.224
2002	4.733	163	4.895	7.181	9.256

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.



Indicatori del mercato del lavoro nel Nord-Est dal 1993 al 2002

[valori percentuali]

	Popolazione con 15 anni e oltre		Popolazione età 15-64 anni		
	Tasso di attività	Tasso di occupazione	Tasso di attività	Tasso di occupazione	Tasso di disoccupazione
	Maschi				
1993	64,9	62,6	76,2	73,4	3,6
1994	64,3	61,7	75,9	72,7	4,1
1995	63,6	61,3	75,2	72,5	3,6
1996	63,2	61,1	75,0	72,5	3,2
1997	63,2	61,1	75,2	72,7	3,3
1998	63,1	61,2	75,4	73,0	3,1
1999	63,3	61,6	75,8	73,7	2,8
2000	63,6	62,1	76,4	74,5	2,4
2001	63,6	62,2	76,7	74,9	2,3
2002	63,7	62,3	76,9	75,1	2,2
	Femmine				
1993	38,5	35,1	49,5	45,1	8,8
1994	38,2	34,8	49,5	45,0	9,0
1995	38,6	35,1	50,2	45,6	9,1
1996	39,4	36,0	51,5	47,0	8,6
1997	40,1	36,7	52,6	48,0	8,6
1998	40,2	37,1	53,0	48,8	7,9
1999	40,9	38,0	54,0	50,1	7,1
2000	41,7	39,3	55,3	52,1	5,9
2001	42,3	40,1	56,3	53,2	5,4
2002	42,7	40,6	57,0	54,2	4,9
	Maschi e Femmine				
1993	51,2	48,3	62,9	59,3	5,6
1994	50,8	47,7	62,7	58,9	6,0
1995	50,6	47,7	62,7	59,1	5,7
1996	50,9	48,1	63,3	59,8	5,4
1997	51,2	48,4	63,9	60,4	5,4
1998	51,3	48,7	64,3	61,0	5,1
1999	51,7	49,4	65,0	62,0	4,6
2000	52,3	50,3	66,0	63,4	3,8
2001	52,6	50,7	66,6	64,1	3,6
2002	52,9	51,1	67,0	64,8	3,3

Legenda:

Tasso di attività = Forze Lavoro/Pop. 15 anni e oltre.

Tasso di occupazione = Occupati/Pop. 15 anni e oltre.

Tasso di disoccupazione = In cerca di prima occ./Forze Lavoro.

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.

Occupati per attività economica e sesso nel Nord-Est dal 1993 al 2002

(valori in migliaia)

	Agricoltura	Industria in complesso	Trasformazione Industriale	Costruzioni	Terziario in complesso	Commercio
Maschi						
1993	196	1.204	866	297	1.297	433
1994	196	1.180	852	289	1.296	434
1995	196	1.178	863	282	1.288	421
1996	186	1.199	881	284	1.278	415
1997	185	1.199	883	282	1.287	420
1998	179	1.218	900	280	1.288	406
1999	179	1.230	906	287	1.302	404
2000	167	1.233	902	299	1.348	419
2001	163	1.237	894	312	1.370	404
2002	158	1.243	892	322	1.388	416

	Agricoltura	Industria in complesso	Trasformazione Industriale	Costruzioni	Terziario in complesso	Commercio
Femmine						
1993	92	458	430	21	1.082	289
1994	90	456	431	19	1.080	285
1995	89	449	426	19	1.104	279
1996	81	446	419	21	1.164	285
1997	82	474	443	24	1.171	278
1998	81	480	451	24	1.188	287
1999	80	479	452	23	1.239	299
2000	76	490	459	27	1.300	303
2001	72	482	450	26	1.356	306
2002	70	488	450	31	1.387	313

	Agricoltura	Industria in complesso	Trasformazione Industriale	Costruzioni	Terziario in complesso	Commercio
Maschi e Femmine						
1993	287	1.662	1.296	318	2.380	721
1994	286	1.636	1.283	308	2.377	719
1995	285	1.628	1.288	300	2.392	700
1996	267	1.646	1.300	305	2.442	700
1997	266	1.673	1.326	306	2.458	698
1998	260	1.698	1.351	304	2.476	693
1999	259	1.709	1.358	310	2.542	703
2000	243	1.723	1.361	326	2.648	722
2001	235	1.718	1.344	338	2.726	710
2002	228	1.730	1.342	353	2.775	729

Fonte: elaborazioni AERL su dati ISTAT.

L'attuazione dei servizi e delle politiche per il lavoro delle persone disabili in Emilia-Romagna

Giuseppe Drei *

0. Premessa

Questa premessa è contrassegnata, come spesso accade, da una numerazione che parte con lo zero. Non si tratta però, in questo caso, né di una scelta casuale né della semplice riproposizione di un *editing* abituale.

È, invece, finalizzata a rimarcare, relativamente ai temi trattati in questa sessione della prima conferenza regionale della disabilità (quindi per quanto attiene, da un lato, l'inserimento e l'integrazione professionale delle persone disabili e, dall'altro, l'intervento e le competenze del sistema regionale), **l'esistenza di un anno zero che segna un "prima" e un "dopo"**.

Il punto è definito dal conferimento alle Regioni ed alle Province delle competenze sul lavoro e dalla, quasi contestuale, entrata in vigore della L. 68/1999.

A seguito dell'operatività di quelle due riforme sono stati modificati gli assetti istituzionali, le responsabilità, gli strumenti e le opportunità per garantire l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili.

Individuare un anno zero di avvio (o di ripresa) delle misure per l'inserimento professionale dei disabili non significa negare il valore delle attività precedentemente svolte e delle esperienze preesistenti, ove era senza dubbio preminente l'impegno delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro (gli UPLMO dapprima, poi le DPL), quanto, piuttosto, esplicitare il valore esemplare che le attività dedicate al cosiddetto collocamento mirato hanno rivestito in questi ultimi anni per il sistema regionale dei servizi e delle politiche del lavoro.

Infatti l'anno zero per l'integrazione professionale delle persone disabili non è coinciso con un punto zero, con una costruzione *ex novo* di modelli, relazioni, opportunità, iniziative.

Anzi, l'importante lavoro svolto in questa regione anche durante gli anni in cui il tema del decentramento delle competenze era esclusivamente oggetto di dibattito culturale o politico, allorché gli strumenti normativi di riferimento erano quelli della L. 482/68 ed in cui le relazioni istituzionali, fra servizi, fra pubblico e privato erano frutto di opzioni del tutto

* Responsabile della Posizione dirigenziale "Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro" della Regione Emilia-Romagna-AERL

volontarie, ha consentito di potere avviare la nuova stagione contrassegnata dalla contestuale operatività di due processi di riforma con un ricco bagaglio di esperienze e di progettualità.

In questo senso si può affermare che l'obiettivo dell'"integrazione professionale" è stato fin da subito direttamente connesso ad una strategia programmatoria ed operativa che **deve necessariamente** puntare sull'integrazione: istituzionale, dei servizi, delle esperienze, degli strumenti.

1. Il ruolo degli attori istituzionali

La prima scommessa derivante dal quadro propostosi all'avvio delle riforme si è presentata sulla reale capacità di corrispondere nell'esercizio operativo al modello istituzionale derivato dal decentramento: alla Regione le scelte di indirizzo ed il coordinamento tecnico, da svolgere *in primis* con interventi consulenziali e di assistenza; alle Provincie la difficile gestione del collocamento mirato, fatto di strumenti, non sempre immediatamente disponibili, ma anche di regole (nuove), da interpretare ed applicare in ragione di bisogni dei singoli, peculiarità locali, esigenze di omogeneità.

L'azione della Regione è stata improntata alle linee guida che hanno ispirato l'intero processo di riforma ed il modello istituzionale previsto dalla L.R. 25/1998 e dalla L.R. 14/2000: condivisione delle soluzioni operative ed applicative con le Provincie, titolari dei servizi per il lavoro dei disabili; definizione del sistema di regole secondarie per l'esercizio corretto ed efficace del "collocamento mirato", assistenza tecnica e consulenza specialistica in ordine agli aspetti più complessi della normativa, individuazione di strumenti e prassi comuni fra le Provincie, concertazione con le parti sociali.

Si è così costituito ed è stato reso immediatamente operativo, contestualmente all'entrata in vigore della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000, un **Tavolo tecnico comune di Provincie e Regione**, con il compito di accompagnare l'esercizio positivo dei nuovi provvedimenti.

L'attività del Tavolo è stata orientata alla progressiva adozione di scelte comuni e consapevoli in ordine alle principale opportunità aperte dal collocamento mirato.

Al tavolo tecnico interistituzionale si è aggiunta, nel corso del 2000, anche una Sottocommissione della Commissione regionale tripartita che ha garantito, in sede istruttoria, le opportunità di confronto con le parti sociali.

Vale la pena richiamare, in questa sede ed al di là dell'aridità dei riferimenti amministrativi, la successione degli atti e delle decisioni adottati, frutto del lavoro svolto nell'ambito delle sedi di coordinamento.

Innanzitutto gli **orientamenti applicativi comuni** in ordine a diverse questioni di natura gestionale (certificazioni, prospetti, computo, convenzioni, chiamate nominative, etc).

A queste soluzioni, di carattere tecnico, ha fatto seguito l'adozione della **deliberazione della Giunta regionale 1872/2000** "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili; prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000", che reca, in particolare,

- . "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999";
- . "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
- . "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
- . "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
- . "Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L.R. 14/2000 art. 7)";
- . "Orientamenti applicativi generali"

Nell'Ottobre del 2000 si è altresì provveduto, attraverso un **orientamento del CCI**, a definire con le Province il meccanismo di riparto della quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna per le agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/1999 (Fondo 2000). Analogamente si è proceduto per le quote di Fondo assegnate alla Regione negli anni successivi
Nel corso del 2001, a seguito delle attività istruttorie del Tavolo tecnico, è proseguita l'azione di indirizzo e regolazione dando luogo sia ad **orientamenti applicativi** in ordine, in particolare,

- . alla concessione degli esoneri da parte delle Province,
- . alle modalità di relazione con le DPL per quanto attiene le sanzioni (a seguito di un approfondimento comune con la DRL),
- . al computo dei disabili assunti al di fuori dei meccanismi del collocamento obbligatorio e del collocamento mirato

sia a **disposizioni** alle Province ed alle AUSL per la realizzazione degli **accertamenti** svolti dalle Commissioni di cui alla **L. 104/1991**.

Questo aspetto costituisce, in relazione alla numerosità delle visite, una criticità all'interno del meccanismo gestionale della L. 68/1999; la soluzione convenuta con le Province e praticata in ambito locale prevede che venga "...prioritariamente svolta la chiamata a visita delle persone di cui si sta realizzando l'inserimento ,ai primi posti delle graduatorie ex art. 8 (in ragione dell'urgenza di formulare la diagnosi funzionale), già inserite al lavoro ai sensi della L. 68/1999 (al fine di garantire il lavoratore e il datore di lavoro rispetto alla corretta attuazione della legge)."

Con ulteriori atti deliberativi si è provveduto:

- alla **liquidazione** alle Province degli **importi per il rimborso ai datori di lavoro** delle agevolazioni previste per l'**adeguamento dei posti di lavoro** dalla L. 68/1999, art. 13, c. 1, lett. c) (Del. G.R. 2443/2001 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili:agevolazioni ai datori di lavoro di cui alla l.68/99.art.13 co.1 lett.c. sostenute dal fondo nazionale per disabili parte della quota 2000 assegnata alla Regione Emilia-Romagna. Impegno risorse e assegnazione alle Province.)
- alla **stipula delle convenzioni con INPS e INAIL per l'erogazione degli sgravi** ai datori di lavoro L. 68/1999, art. 13, c. 1, lett. a) e b) (Del. G.R. 278/2002 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di g.r. n.1872/00 - approvazione protocolli d'intesa con INPS e INAIL")

È del luglio 2002 il provvedimento per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari degli sgravi.

Un servizio di **assistenza tecnico-giuridica**, prevalentemente destinato alle Provincie, in ordine all'applicazione di specifici punti della L. 68/1999, quali, per esempio, le modalità di computo, il rapporto con i datori di lavoro pubblici, la concessione degli esoneri, la costituzione delle sedi di rappresentanza etc.

Nel corso del 2000 sono state costituiti nelle nove Provincie dell'Emilia-Romagna gli organismi di concertazione locali previsti dal D.Lgs. 469/97, così come modificato dalla L. 68/1999, ed i relativi Comitati tecnici.

Le sedi concertazione sono configurate o come specifiche articolazioni delle Commissioni provinciali tripartite o come organismi autonomi, prevedendo, comunque, forme di raccordo con le CPT.

2. Gli indicatori dell'attività svolta

Il modello di indirizzo ed operatività dei nuovi servizi e delle nuove politiche del lavoro poggia sull'**integrazione delle competenze** e, conseguentemente, sulla **specializzazione delle funzioni**.

Fare al centro ciò che si deve fare al centro e nei territori ciò che è proprio della dimensione locale è stato la parola d'ordine del periodo contrassegnato dal passaggio delle competenze e dall'innovazione degli strumenti di supporto all'inserimento lavorativo

La specializzazione sul piano dell'indirizzo e del coordinamento del livello regionale si è accompagnata all'attività delle Provincie, volta a costruire ed a rafforzare le reti locali dei servizi, degli strumenti, delle opportunità.

I numeri del collocamento mirato, i risultati, in altri termini, delle politiche dirette all'integrazione professionale delle persone disabili sono soprattutto il frutto dell'operatività assicurata nella dimensione territoriale locale.

L'attenzione sulle singole esperienze, sulle opportunità e le criticità derivanti da due anni di lavoro delle Provincie potrà trovare nei gruppi di lavoro previsti per oggi pomeriggio spazio più adeguato di quanto invece possa assicurare questa relazione.

I dati, articolati nelle tabelle poste in calce a questo documento indicano, comunque e con chiarezza, un processo di crescita. Crescita delle convenzioni, delle assunzioni, degli avviamenti numerici, delle chiamate nominative.

E questo pur in presenza di dati che segnalano, già per l'anno 2000 oltre duemila inserimenti lavorativi di disabili presenti nelle liste di cui alla L. 68/99.

Va altresì notato che le iscrizioni agli elenchi aumentano, sebbene di poco (5%) nei primi due anni di attuazione. Fra le ragioni che, pur a fronte, del riscontro dell'efficacia del

“collocamento mirato” determinano la presenza di circa oltre 17.000 persone negli elenchi si possono, al momento, ipotizzare sia la resistenza alla cancellazione sia il possibile maggiore interesse da parte delle persone disabili all'accesso agli strumenti offerti dal nuovo sistema di supporto all'inserimento lavorativo.

Di assoluto interesse anche i numeri relativi alle richieste di certificazione di ottemperanza, uno dei principali strumenti, previsti dalla L. 68/1999, di verifica 'a monte' della corrispondenza agli impegni definiti dalla normativa

Da segnalare inoltre il numero delle convenzioni, 874 nel 2001, quasi il doppio di quelle del primo anno di applicazione della legge. A queste convenzioni, nel 2001, hanno fatto fronte 1980 assunzioni cui aggiungere quelle effettuate al di fuori delle convenzioni

L'**articolazione dei dati su base provinciale** testimonia un sostanziale allineamento delle nove Province su un comune trend. Le differenze quantitative che si registrano sono infatti coerenti con le diversità quantitative e qualitative dei contesti socioeconomici di riferimento e dei mercati del lavoro locali.

Oltre a questi dati, già resi disponibili per la relazione al Parlamento presentata nel mese di Aprile del 2002, costituisce elemento di reale interesse anche la rilevazione dello stato occupazionale dei disabili avviati al lavoro entro il 2001.

Infatti, se gli inserimenti complessivamente realizzati possono misurare l'efficienza del sistema, **lo stato occupazionale verificato sulle singole persone** costituisce un indicatore importante, anche se non l'unico, del successo dell'azione svolta.

Al 30 Giugno del 2002 risultavano occupate 3.327 persone a fronte di 4.963 avviamenti effettuati entro il 2001. Anche se le due grandezze misurano in un caso i singoli lavoratori e nell'altro gli atti di assunzione si può affermare di essere in presenza di dati che parlano del successo professionale, cioè di un'occupazione con caratteristiche di stabilità, raggiunto nei 2/3 degli avviamenti effettuati.

3. La consapevolezza di non bastare

“Gli indicatori dell'attività svolta” è il titolo del paragrafo appena concluso (e delle tabelle statistiche). In realtà queste ultime forniscono, ad una lettura attenta, indicazioni precise anche rispetto all'**attività ancora da svolgere**.

Attività, anche in questo caso, che presuppongono l'estensione, il rafforzamento, la qualificazione dei diversi livelli di integrazione necessari per un'efficace, diffusa e “normale”, cioè ordinariamente accessibile, politica per il lavoro delle persone disabili.

Sono le stesse tabelle ad indicarci la perdurante numerosità degli iscritti agli elenchi della L. 68/1999; sono i dati quantitativi relativi all'utilizzo del Fondo nazionale per l'occupazione dei

disabili a segnalare la progressiva insufficienza delle risorse di derivazione statale, dedicati, occorre ricordarlo, proprio ai casi più gravi.

È la sostanziale assenza delle convenzioni quadrangolari di cui all'art. 12 della L. 68/1999a segnalare la difficoltà di rendere operativi alcuni meccanismi normativi.

È stato lo stesso laborioso processo di estrazione dei dati a fornire un'ulteriore testimonianza dell'indisponibilità di un sistema informativo condiviso e di facile impiego.

Ma oltre a queste indicazioni anche l'esperienza operativa delle Province e della Regione suggerisce nuove frontiere per diffondere e sedimentare i processi diretti all'integrazione professionale.

Anche in questo caso i gruppi di lavoro ed il dibattito che animerà la Conferenza daranno luogo ad una più precisa definizione dei possibili terreni di approfondimento e miglioramento.

Emerge, comunque, con chiarezza l'opportunità, se non la necessità, di orientare la **progettualità locale** e le azioni di accompagnamento di rilievo regionale verso l'esigenza di supporto, di **tutoring** e di mediazione da rivolgere ai singoli contesti aziendali, alle famiglie, ai processi di mobilità.

Anche gli **snodi fra i diversi sistemi**, in particolare fra quelli di istruzione/formazione e quello dei servizi e delle politiche del lavoro, richiedono la disponibilità di meccanismi e strumenti tali da consentire una facile e proficua trasmissione delle informazioni e di progettazione delle risposte professionali.

Da ultimo il tema della negoziazione. La scelta della L. 68/1999 e la stessa riconduzione al sistema delle autonomie locali ha posto con forza l'accento sull'obiettivo di non lasciare i processi di inserimento al solo dettato normativo, ma anche e soprattutto alle azioni negoziatrici fra servizi, datori di lavoro, persone e rispettivi soggetti di rappresentanza. Laddove però la costruzione del patto non risulta possibile si apre il terreno del controllo e delle scelte di carattere sanzionatorio.

L'insieme di questi ambiti di lavoro può oggi essere affrontato in un contesto nel quale le stesse facoltà della Regione sono modificate e fortemente valorizzate dalla recente Riforma Costituzionale.

Che accresce le potestà, le potenzialità di intervento e le responsabilità.

Aggiornamento al 31/12/2000 (periodo considerato 01/01/2000 - 31/12/2000)	Persone ISCRITTE agli Elenchi							Persone IMMEDIATAMENTE disponibili al lavoro						
	a: Disabili			b: Orfani ed altri ex art. 18			Totale a + b	c: Disabili			d: Orfani ed altri ex art. 18			Totale c + d
	U	D	Totale	U	D	Totale		U	D	Totale	U	D	Totale	
Bologna	1.519	1.793	3.312	82	117	199	3.511	1.032	1.220	2.252	56	79	135	2.387
Ferrara	686	986	1.672	12	29	41	1.713	505	352	857	12	29	41	898
Forli-Cesena	1.011	1.127	2.138	57	122	179	2.317	203	377	580	41	61	102	682
Modena	715	1.028	1.743	21	27	48	1.791	367	514	881	10	14	24	905
Parma	668	1.003	1.671	11	18	29	1.700	557	604	1.161	9	15	24	1.185
Piacenza	447	593	1.040	8	22	30	1.070	230	247	477	2	7	9	486
Ravenna	592	905	1.497	19	50	69	1.566	489	520	1.009	19	43	62	1.071
Reggio Emilia	360	790	1.150	8	16	24	1.174	184	304	488	4	8	12	500
Rimini	800	1.133	1.933	41	106	147	2.080	684	834	1.518	38	93	131	1.649
Emilia-Romagna	6.798	9.358	16.156	259	507	766	16.922	4.215	4.972	9.223	191	349	540	9.763

Aggiornamento al 31/12/2000 (periodo considerato 01/01/2000 - 31/12/2000)	Prospetti datori privati			Prospetti datori pubblici			Totale Prospetti		
	Prospetti presentati al 31 Marzo 2000	Posti disponibili al 31/12/99 nei prospetti	Disabili occupati al 31/12/1999	Prospetti presentati al 31 Marzo 2000	Posti disponibili al 31/12/99 nei prospetti	Disabili occupati al 31/12/1999	Prospetti presentati al 31 Marzo 2000	Posti disponibili al 31/12/99 nei prospetti	Disabili occupati al 31/12/1999
Bologna	2.150	2.613	5.180	150	787	1.570	2.300	3.400	6.750
Ferrara	575	500	770	45	120	480	620	620	1.250
Forli-Cesena	1.011	792	1.587	48	140	462	1.059	932	2.049
Modena	1.941	3.100	2.850	58	100	298	1.999	3.348	3.658
Parma	879	950	952	47	225	197	926	1.175	1.149
Piacenza	796	483	646	67	55	218	863	538	864
Ravenna	650	271	1.218	46	180	339	696	451	1.557
Reggio Emilia	949	1.403	1.604	63	164	409	1.012	1.567	2.013
Rimini	508	495	743	27	81	391	535	576	1.134
Emilia-Romagna	9.459	10.607	15.550	493	1852	4.364	10.010	12.607	20.424

Aggiornamento al 31/12/ 2001 periodo considerato 01/01/01 - 31/12/01)	Persone ISCRITTE agli Elenchi							Persone IMMEDIATAMENTE disponibili al lavoro						
	a: Disabili			b: Orfani ed altri ex art. 18			Totale a + b	c: Disabili			d: Orfani ed altri ex art. 18			Totale c + d
	U	D	Totale	U	D	Totale		U	D	Totale	U	D	Totale	
Bologna	1.548	1.623	3.171	96	145	241	3.412	913	1260	2.173	74	102	176	2.349
Ferrara	762	897	1.659	12	34	46	1.705	550	634	1.184	12	32	44	1.228
Forli-Cesena	879	1.047	1.926	60	130	190	2.116	256	476	732	51	77	128	860
Modena	1.020	1.312	2.332	17	21	38	2.370	510	656	1.166	9	10	19	1.185
Parma	732	1.111	1.843	17	29	46	1.889	412	444	856	15	24	39	895
Piacenza	501	669	1.170	8	21	29	1.199	275	277	552	4	6	10	562
Ravenna	594	930	1524	17	44	61	1585	360	408	768	15	40	55	823
Reggio Emilia	555	1.103	1.658	9	24	33	1.691	339	460	799	5	15	20	819
Rimini	694	1.009	1.703	27	72	99	1.802	593	757	1.350	25	61	86	1.436
Emilia-Romagna	7.285	9.701	16.986	263	520	783	17.769	4.208	5.372	9.580	210	367	577	10.157

Aggiornamento al 31/12/ 2001 periodo considerato 01/01/01 - 31/12/01)	Prospetti datori privati			Prospetti datori pubblici			Totale Prospetti		
	Prospetti presentati al 31/01/01	Posti disponibili al 31/12/00 nei prospetti	Disabili occupati al 31/12/2000	Prospetti presentati al 31/01/01	Posti disponibili al 31/12/00 nei prospetti	Disabili occupati al 31/12/2000	Prospetti presentati al 31/01/01	Posti disponibili al 31/12/00 nei prospetti	Disabili occupati al 31/12/2000
Bologna	2.322	2.594	5441	151	797	1.581	2.473	3.391	7.022
Ferrara	653	586	866	59	135	467	712	721	1.333
Forli-Cesena	1.255	1.000	2.037	54	87	443	1.309	1.087	2.480
Modena	1.970	3.244	3.358	59	104	300	2.029	3.348	3.658
Parma	962	1.032	1.063	50	237	205	1.012	1.269	1.268
Piacenza	817	551	767	63	52	197	880	603	964
Ravenna	658	170	1.271	40	172	390	698	342	1.661
Reggio Emilia	1.002	1.380	1.837	60	235	376	1.062	1.615	2.213
Rimini	552	491	936	28	101	328	580	592	1.264
Emilia-Romagna	10.191	11.048	17.576	564	1.920	4.287	10.755	12.968	21.863

Aggiornamento al 31 dicembre 2000	CONVENZIONI art. 11																	Totale Convenzioni art. 12	Progetti con formazione (fin. FSE)		Certificazioni di ottemperanza concesse	Numero casi di contenzioso
	Convenzioni richieste			Convenzioni stipulate			con agevolazioni ex art. 13 L. 68/1999		con incentivi ex art. 8 L.R.45/1996			con progetto specifico				Senza progetto specifico			numero corsi	numero lavoratori		
	Priv.	Pubbl	Tot.	Priv.	Pubbl	Tot.	Priv.	Tot.	Priv.	Pubbl	Tot.	Tirocini DM 142/98		Altri percorsi formativi		Priv.	Pubbl					
												Priv.	Pubbl	Priv.	Pubbl							
Bologna	370	20	390	156	8	164	66	66	39	0	39	36	0	18	0	102	8	0	36	348	349	0
Ferrara	106	4	110	99	4	103	29	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	34	101	0
Forli-Cesena	147	1	148	19	1	20	15	15	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	15	142	0
Modena	35	0	35	10	0	10	10	10	3	0	3	0	0	0	0	10	0	0	5	369	473	0
Parma	42	0	42	42	0	42	13	0	17	0	17	26	0	0	0	28	0	0	6	128	117	0
Piacenza	39	0	39	0	0	0	12	12	10	0	10	0	0	0	0	39	0	0	6	196	80	0
Ravenna	42	3	45	42	3	45	18	18	6	0	6	4	1	0	0	0	0	0	7	70	93	0
Reggio Emilia	40	6	46	40	6	46	20	20	6	0	6	4	0	0	0	0	0	0	5	101	273	0
Rimini	20	0	20	15	0	15	15	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	225	81	0
Emilia-Romagna	841	34	875	423	22	445	198	156	86	0	86	91	1	18	0	179	8	0	79*	1.564*	1.709	0

Aggiornamento al 31 dicembre 2001	CONVENZIONI art. 11																	Totale Convenzioni art. 12	Progetti con formazione (fin. FSE)		Certificazioni di ottemperanza concesse	Numero casi di contenzioso
	Convenzioni richieste			Convenzioni stipulate			con agevolazioni ex art. 13 L. 68/1999		con incentivi ex art. 8 L.R.45/1996			con progetto specifico				Senza progetto specifico			numero corsi	numero lavoratori		
	Priv.	Pubbl	Tot.	Priv.	Pubbl	Tot.	Priv.	Tot.	Priv.	Pubbl	Tot.	Tirocini DM 142/98		Altri percorsi formativi		Priv.	Pubbl					
												Priv.	Pubbl	Priv.	Pubbl							
Bologna	258	10	268	294	12	306	81	81	60	0	60	29	0	0	0	0	0	0	27	197	490	0
Ferrara	78	7	85	78	7	85	45	45	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	39	167	0
Forli-Cesena	58	5	63	42	5	47	20	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	190	187	0
Modena	62	10	72	59	10	69	32	32	16	0	16	1	0	18	0	40	10	0	8	264	516	0
Parma	82	5	87	82	5	87	37	37	37	0	37	24	0	0	0	44	0	0	14	332	176	0
Piacenza	76	20	96	51	17	68	24	24	9	0	9	0	0	0	0	76	20	0	4	76	108	0
Ravenna	46	5	64	44	5	49	16	16	6	0	6	14	2	0	0	0	0	0	10	131	238	0
Reggio Emilia	123	7	130	123	7	130	26	26	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	11	167	336	0
Rimini	34	4	38	29	4	33	12	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	119	1
Emilia-Romagna	817	73	903	802	72	874	293	293	139	0	139	90	2	18	0	160	30	0	87*	1.445	2.337	1

Aggiornamento al 31 dicembre 2000	Assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2000 (periodo 18 gennaio/31 dicembre)												e: assunzioni in essere al 31/12/2000 (persone di cui alle colonne d occupate al 31/12/2000)			Richieste di esonero 2000	
	a: numeriche			b: nominative			c: nominative a seguito di convenzione			d: assunzioni complessive			Disabili	Orfani	Totale	Datori di lavoro	Lavoratori
	Disabili	Orfani	Totale	Disabili	Orfani	Totale	Disabili	Orfani	Totale	Disabili	Orfani	Totale					
Bologna	124	5	129	352	39	391	41		41	517	44	561	357	36	393	0	0
Ferrara	0	0	0	114	6	120	88	0	88	202	6	208	157	5	162	13	33
Forli-Cesena	0	0	0	413	40	453	22	0	22	435	40	475	194	17	211	0	0
Modena	0	0	0	254	6	260	10	0	10	264	6	270	184	4	188	0	0
Parma	0	0	0	106	6	112	12		12	118	6	124	92	6	98	33	43
Piacenza	1	1	2	59	3	62	13	0	13	73	4	77	67	3	70	0	0
Ravenna	0	1	1	255	23	278	32		32	287	24	311	177	12	189	0	0
Reggio Emilia	11	5	16	233	4	237	24	2	26	268	11	279	187	7	194	24	139
Rimini	1	0	1	82	6	88	16	0	16	99	6	105	88	5	93	0	0
Emilia-Romagna	137	12	149	1.868	133	2.001	258	2	260	2.263	147	2.410	1.503	95	1.598	70	215

Aggiornamento al 31 dicembre 2001	Assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2001 (periodo 1 gennaio/31 dicembre)												e: assunzioni in essere al 31/12/2001 (persone di cui alle colonne d occupate al 31/12/2001)			Richieste di esonero 2001	
	a: numeriche			b: nominative			c: nominative a seguito di convenzione			d: assunzioni complessive			Disabili	Orfani	Totale	Datori di lavoro	Lavoratori
	Disabili	Orfani	Totale	Disabili	Orfani	Totale	Disabili	Orfani	Totale	Disabili	Orfani	Totale					
Bologna	62	4	66	253	35	573	283	2	285	598	41	639	428	40	468	79	608
Ferrara	0	0	0	52	1	230	176	1	177	228	2	230	193	2	195	11	47
Forli-Cesena	12	3	15	359	22	410	29	0	29	400	25	425	340	24	364	1	2
Modena	0	0	0	207	10	281	64	0	64	271	10	281	189	7	196	3	7
Parma	9	0	9	131	9	247	107	0	107	247	9	256	207	8	215	47	85
Piacenza	2	0	2	81	3	150	66	0	66	149	3	152	138	2	140	17	44
Ravenna	55	12	67	280	29	358	49	0	49	384	41	425	199	14	213	14	27
Reggio Emilia	50	3	53	191	11	303	93	8	101	241	14	255	168	10	178	24	139
Rimini	4	0	4	144	10	194	34	6	40	182	16	198	133	10	143	1	1
Emilia-Romagna	194	22	216	1.698	130	2.746	901	17	918	2.700	161	2.861	1.995	117	2.112	197	960

Provincie	Stato di occupazione dei disabili avviati al lavoro					
	fra il 18 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2000		fra il 1 gennaio 2001 ed il 30 giugno 2001		fra il 1 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001	
	Avviamenti effettuati	Occupati dopo 12 mesi	Avviamenti effettuati	Occupati dopo 12 mesi	Avviamenti effettuati	Occupati a settembre 2002
Bologna	517	382	340	287	258	218
Ferrara	210*	101	127*	74	101	44
Forlì-Cesena	435	193	219	78	181	102
Modena	290*	243	192*	159	135*	115
Parma	125*	87	156*	114	107*	81
Piacenza	73	57	87	67	62	57
Ravenna	287	148	201	86	183	98
Reggio nell'Emilia	253*	185	112	82	129	100
Rimini	99	69	103	67	79	59
Emilia-Romagna	2.289	1.465	1.537	1.014	1.235	874

Provincie	Rapporti di lavoro in essere al 30 Giugno 2002					
	Avviamenti effettuati dal 18 gennaio 2000 al 30 giugno 2001				Avviamenti effettuati fra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2001 (durate comprese fra mesi 6 e 12)	Totale
	<i>Durate in mesi</i>			Totale		
	12/18	18/24	+ 24			
Bologna	28	36	653	717	238	955
Ferrara	40	84	51	175	87	262
Forlì-Cesena	106	49	30	185	111	296
Modena	166	100	143	409	120	529
Parma	106	40	38	184	81	265
Piacenza	65	28	20	113	57	170
Ravenna	85	55	81	221	98	319
Reggio nell'Emilia	77	78	71	226	100	326
Rimini	62	57	27	146	59	205
Emilia-Romagna	735	527	1.114	2.376	951	3.327



Assessorato alla Scuola,
Formazione Professionale,
Università, Lavoro
e Pari opportunità

L'Integrazione professionale delle persone disabili in Emilia-Romagna

Raccolta delle norme e degli atti di regolazione

Marzo 2003

A cura di **Angela Boracchini**,

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università,
Lavoro e Pari opportunità

Agenzia Emilia-Romagna Lavoro



INDICE

Provvedimenti legislativi

1. **Dlgs 23 dicembre 1997 n. 469** , Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della L. 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'art.6 comma 2 della L. 12 marzo 1999 n. 68 – art.6 “Soppressione di organi collegiali”
2. **L. 12 marzo 1999 n. 68**, Norme per il diritto al lavoro dei disabili
3. **L.R. 25 febbraio 2000 n. 14**, Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
4. **D.M. 22 novembre 1999**, Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
5. **D.M. 10 gennaio 2000**, Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della L. 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144
6. **D.P.C.M. 13 gennaio 2000**, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4 della L. 12 marzo 1999 n. 68
7. **D.I. 13 gennaio 2000 n. 91**, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13 comma 4 della L. 12 marzo 1999 n. 68
8. **D.M. 15 maggio 2000**, Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n.236
9. **L. 18 maggio 2000 n. 126**, conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n.60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettuale
10. **D.M. 7 luglio 2000 n. 357**, Regolamento recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”
11. **D.D. 26 settembre 2000**, Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall' art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – anno 2000

12. **D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333**, Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
13. **D.D. 12 luglio 2001**, Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall' art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – anno 2001
14. **D.D.15 luglio 2002**, Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – anno 2002
15. **Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2000/1872 del 31/10/2000**, Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/99 e della L.R. 14/2000
16. **Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2001/2443 del 19/11/2001**, Promozione dell'accesso al Lavoro delle persone disabili: agevolazioni ai datori di lavoro di cui alla L. 68/99 art. 13 co. 1 lett. C sostenute dal Fondo nazionale disabili, parte delle quota 2000 assegnata alla Regione Emilia-Romagna. Impegno risorse e assegnazione alle Province
17. **Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2002/278 del 25/02/2002**, Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla Delibera di G.R. n 1872/00 – Approvazione protocolli d'intesa con INPS ed INAIL

Normativa secondaria - documentazione applicativa

1. **Nota Informativa 7 gennaio 2000**, Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni e alle Province
2. **C.M. n. 4/00 17 gennaio 2000**, Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999 n.68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
3. **Nota informativa 9 febbraio 2000**, Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province. L. 113/85 – Iscrizione all'albo e funzionamento Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti
4. **Lettera circolare 16 febbraio 2000**, Trasmissione prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99. Modello prospetto informativo
5. **Nota informativa 13 marzo 2000**, Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province. L. 113/85 – Iscrizione all'albo e funzionamento Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti
6. **C.M. n. 17/00 24 marzo 2000**, Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio
7. **C.M. n. 36/00 6 giugno 2000**, Collocamento obbligatorio L. 68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale

8. **C.M. n. 41/00 26 giugno 2000**, Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della L. 68 del 12.3.99. Integrazione delle circolari n. 4/2000 e n. 36/2000
9. **C.M. n. 79/00 9 novembre 2000**, Assunzioni obbligatorie. Art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68. Certificazione di ottemperanza
10. **C.M. n. 23/01 16 febbraio 2001**, Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99) e relativo Regolamento di esecuzione (DPR 33/00): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi
11. **Lettera circolare 22 febbraio 2001**, Legge 12 marzo 1999, n.68. Polizia Municipale. Computo della quota di riserva.
12. **Nota informativa 3 aprile 2001**, Legge 12 marzo 1999 n.68, - art. 5 comma 3 – Esoneri parziali: datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti
13. **Nota informativa 23 aprile 2001**, Regolamento n. 357/2000. Esoneri parziali. Risposte a quesiti interpretativi
14. **Lettera circolare 28 maggio 2001**, L.113/85. Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti
15. **C.M. n. 66/01 10 luglio 2001**, Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità
16. **Nota informativa 20 luglio 2001**, Legge 12 marzo 1999 n.68 – art. 3 comma 4 – Istituti di vigilanza privati.
17. **C.M. n. 77/01 6 agosto 2001**, Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati.
18. **Nota informativa 10 ottobre 2001**, Risposta a quesito su convenzioni – Legge 12 marzo 1999 n.68 , art. 11 comma 2
19. **Nota informativa 11 ottobre 2001**, Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999 n.68. Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.
20. **Determinazione del Direttore dell'Agencia Emilia-Romagna Lavoro 20 giugno 2002, n.5769**, Approvazione agevolazioni di cui alla Legge 68/99, art.13, comma 1, lettere a) e b) sostenute dal Fondo nazionale disabili – Quota 2000 assegnata alla Regione Emilia-Romagna – Impegno e liquidazione a favore di INPS e INAIL per rimborso ai datori di lavoro delle suddette agevolazioni per annualità 2000 – 2001 – 2002, attuazione delibera Giunta regionale 278/02
21. **Orientamenti d'indirizzo applicativo ed interpretativo in materia di esoneri parziali** del marzo 2001
22. **Risposte a quesiti presentati da Province** concernenti la legge 68/99, dicembre 2001
23. **Osservazioni** sul rilievo di **comportamenti illeciti** da parte dei datori di lavoro e sulle diverse fattispecie di **sanzioni**, marzo 2002
24. **Nota Regione Emilia-Romagna 18 luglio 2002**, Comunicazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. A e lett. B
25. **Modello di comunicazione contributi esonerativi anno 2002**, condiviso dalle Province ed utilizzato dalla Regione Emilia - Romagna per il monitoraggio in merito ad esoneri concessi, rigetti e certificazioni di ottemperanza rilasciate a fronte di sospensione dagli obblighi

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (pubbl. sulla G. U. s.g. n. 5 dell' 8/1/98), come modificato dall'art.6 comma2 della L.12 marzo 1999, n.68

Art. 6.

Soppressione di organi collegiali

1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

- a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
- b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
- c) inserimento del consigliere di parità;
- d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

- a) commissione provinciale per l'impiego;
- b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
- c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
- d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
- e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
- f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
- g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
- h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
- i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali *comparativamente più rappresentative* e di un ispettore medico del lavoro. *Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.*

Legge 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(G. U. n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

rt. 2.
(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla

conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1".

Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.
(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9.

(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del

lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

Capo IV CONVENZIONI E INCENTIVI Art. 11.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12.
(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

- a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause

imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17.

(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 21.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Legge regionale
29 febbraio 2000, n. 14**

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate



TITOLO I – Principi.

Art. 1 – Finalità.

Art. 2 – Destinatari ed ambito di applicazione.

Art. 3 – Strumenti.

Art. 11 – Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.

Art. 12 – Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.

Art. 13 – Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

TITOLO II - Inserimento al lavoro delle persone disabili.

Art. 4 - Programmazione degli interventi.

Art. 5 – Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.

Art. 6 – Graduatorie.

Art. 7 – Autorizzazione alla compensazione fra diverse unità produttive.

Art. 8 – Organizzazione dei servizi.

Art. 9 – Strumenti del collocamento mirato.

Art. 10 – Convenzioni

TITOLO III – Inserimento al lavoro

Art. 14 - Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi.

Art. 15 – Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative.

TITOLO IV – Disposizioni finali e transitorie.

Art. 16 – Norma finanziaria

Legge regionale

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate**TITOLO I**
Principi.*Art. 1*
Finalità.

1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L. n. 381 del 1991 e dei consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché alla legge regionale 4 Febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi interessati.
2. A tale fine la Regione:
 - a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;
 - c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni esponenti delle categorie di persone destinatarie degli interventi.

Art. 2
Destinatari ed ambito di applicazione.

1. I titoli I, II e IV della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. n. 68 del 1999, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima.
2. I titoli I, III e IV della presente legge si applicano alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.

*Art. 3
Strumenti.*

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:
 - a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
 - c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
 - d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla L. n. 68 del 1999.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
 - a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi.
 - b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;
 - c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;
 - d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
 - e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali;

Titolo II
Inserimento al lavoro delle persone disabili.

*Art. 4
Programmazione degli interventi.*

1. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevedono interventi di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della presente legge.
2. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, i programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono gli interventi locali per l'inserimento delle persone disabili.
3. La Commissione provinciale di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9, della L.R. n. 25 del 1998 consulta, relativamente alle materie di cui al titolo II della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello provinciale.
4. Fermi restando gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68 del 1999, costituisce titolo di priorità per i datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei processi di valutazione relativi alla concessione di finanziamenti e contributi da parte della Regione ed alla fornitura di servizi alla stessa, il rispetto, dimostrabile tramite autocertificazione da parte del legale rappresentante, della legislazione relativa alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, al lavoro irregolare ed al lavoro minorile. A tale fine La Giunta adotta appositi criteri.

*Art. 5
Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.*

1. Nell'ambito della Commissione provinciale di cui al comma 4 dell'art. 9, L.r. n. 25 del 1998, è istituito un comitato tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della L. n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti del settore sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale.
2. Il comitato tecnico esercita i compiti per esso previsti dalla L. n. 68 del 1999 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati dalla Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, nonché sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le Provincie.

*Art. 6
Graduatorie.*

1. Le graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. n. 68 del 1999 sono formate e pubblicate, nel rispetto dei criteri adottati dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, dalle Province le quali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata Legge n. 68, ed avvalendosi dei Centri per l'Impiego, ne curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste, nonché delle condizioni ambientali del luogo di lavoro.

*Art. 7
Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive.*

1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25 del 1998, formula, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 di detta legge, gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art. 5 della L. n. 68 del 1999.
2. La Provincia, sentite in merito ai criteri le Commissioni di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, concede l'autorizzazione alla compensazione fra le unità produttive dello stesso ambito provinciale.
3. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti.
4. Nel caso di unità produttive collocate in più ambiti provinciali l'autorizzazione è concessa dalla Provincia cui è stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.
5. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
 - a) alla comprovata difficoltà di mantenere l'equilibrata distribuzione delle persone disabili secondo le prescrizioni di cui alla L. n. 68 del 1999;
 - c) alla verifica, realizzata dagli uffici competenti, del corretto inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei soggetti disabili, già in forza al momento della presentazione della richiesta.
6. Decorso tre mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione, gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni realizzate dai datori di lavoro in ragione dell'autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione l'autorizzazione è revocata.
7. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento d'esecuzione di cui all'art. 20 della L. n. 68 del 1999, sono presentate alla Provincia nella quale il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti. La medesima Provincia provvede agli adempimenti di cui ai cc. 4, 5 e 6, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.

*Art. 8
Organizzazione dei Servizi.*

1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della L. n. 68 del 1999 sono individuati nelle Province, le quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione dei servizi previsti dalla L.R. n. 25 del 1998.
2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

*Art. 9
Strumenti del collocamento mirato.*

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
 - a) l'analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziate nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;
 - b) l'analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
 - c) analisi di posti di lavoro;
 - d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
 - e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della L. 24 Giugno 1997, n. 196;
 - f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
 - g) incentivi ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996;
 - h) le agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68 del 1999;
 - i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68 del 1999.
 - l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
 - m) utilizzo di modalità di telelavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei provvedimenti regionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, i programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono prevedere l'erogazione di borse di lavoro, definendo i criteri per la relativa concessione. Dette borse di lavoro possono, altresì, essere previste, a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.
3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:
 - a) integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, i sistemi formativi ed educativi;
 - b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
 - c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva;
 - d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi
 - e) definizione di ambiti prioritari di intervento al collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione.
4. I programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono prevedere, nel rispetto degli indirizzi regionali, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.
5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 68 del 1999.
6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi comma 6 dell'art. 4, della L. n. 68 del 1999, da parte dei soggetti privati ivi individuati purché accreditati ai sensi della normativa vigente.
7. La Regione, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979, prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti della Provincia, ovvero presso soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dettati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.
8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.

*Art. 10
Convenzioni.*

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla L. n. 68 del 1999 mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L. n. 381 del 1991 al fine di

raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede le modalità di attuazione di tali interventi di promozione e supporto.

2. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli incentivi di cui all'art. 8 della L.R. 45 del 1996 alle imprese che assumono persone disabili.
3. Il piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 può prevedere la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle agenzie di lavoro interinale di cui alla legge 17 giugno 1997, n. 196, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, sulla base di appositi criteri definiti dal piano stesso.
4. La Regione favorisce la finalizzazione delle convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza, ai sensi della L.R. 28 Dicembre 1999, n. 38, agli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 11

Modifica della L.R 25 novembre 1996, n. 45.

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 le parole "nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla legge 1 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68 del 1999".

Art. 12

Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.

1. La programmazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede la destinazione di una quota del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, al finanziamento delle operazioni di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lett. c del comma 3 dell'art. 13 della L. n. 68 del 1999.

Art. 13

Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. Ai sensi dell'art. 14 della L. n. 68 del 1999 è istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.
2. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 ed è attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto fondo.
4. La Commissione per la gestione del Fondo è costituita da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
 - c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998;
 - d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei quali cinque designati dagli enti morali con compiti di rappresentanza e tutela dei disabili di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed uno designato dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all'art. 12 della L.R. 21 Agosto 1997, n. 29.

5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna o suo delegato. Le funzioni di assistenza tecnica e segreteria della commissione sono esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.
6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.
7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il fondo regionale per l'occupazione dei disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. La Commissione consulta i soggetti che contribuiscano al Fondo.

TITOLO III

Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate.

Art. 14

Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi.

1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla L.R. n. 25 del 1998, relativamente ai destinatari ed agli interventi di cui al presente titolo, è orientata ai principi e si avvale degli strumenti di cui agli artt. 9 e 10.
2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 individuano specifiche misure di politica attiva del lavoro, le categorie di persone svantaggiate destinatarie degli interventi e le priorità d'azione per le Province.
3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono specifiche misure di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di cui al titolo I della presente legge.

Art. 15

Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative

1. La programmazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 può prevedere misure di accompagnamento agli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, coordinate con le attività dei Comuni in materia di assistenza sociale.
2. A tale fine possono essere altresì stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 16 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante:
 - a) il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13;
 - b) l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
 - c) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.

Decreto ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - 22 novembre 1999

"Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"."

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999 n. 295)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9, comma 6, della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

Visto il medesimo art. 9, comma 6, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della periodicità dell'invio dei suddetti prospetti, nonché l'individuazione di ulteriori informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie;

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

Decreta:**Art. 1.**

Oggetto del decreto

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), il presente decreto disciplina la periodicità dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", nonché le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.

Art. 2.

Periodicità dell'invio dei prospetti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi è differito al 31 marzo.

Art. 3.

Informazioni da inserire nei prospetti

1. A norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori sui cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;

d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della citata [legge n. 68 del 1999](#);

e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della citata [legge n. 68](#) del 1999;

f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;

g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.

2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.

Roma, 22 novembre 1999
*Il Ministro: **Salvi***

Decreto Ministro del Lavoro 10 gennaio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

"Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della Legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall'art.45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n.144"

VISTO l'articolo 45, comma 12, della legge 17 Maggio 1999, n.144, che affida al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale l'individuazione, mediante proprio Decreto, di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, al fine di dare applicazione alla legge 29 Marzo 1985, n.113;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 2 Aprile 1968, n. 482, nella parte concernente il collocamento obbligatorio dei soggetti non vedenti in possesso di diverse qualifiche professionali rispetto a quelle specificamente riconosciute per legge;

VISTA la legge 14 Luglio 1957, n.594, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, che istituisce, all'articolo 2, l'Albo Professionale Nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

VISTA la citata legge n.113 del 1985, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 relativi, rispettivamente, alla formazione dell'Albo Professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di centralinista;

RITENUTO che il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha inteso operare uno specifico rinvio alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulla base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica. Ciò al fine di consentire una più puntuale tutela degli appartenenti alla categoria dei non vedenti offrendo, in tal modo, maggiori opportunità di inserimento professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro;

DECRETA:

ART. 1

(Qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico)

Ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:

- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

ART. 2

(Abilitazione professionale)

Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all'articolo 1 e dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.

ART. 3

(Disposizioni finali)

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle già indicate nel presente decreto.

Il Ministro

CESARE SALVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**13 gennaio 2000****Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita';

Decreta:**Art. 1.****Commissione di accertamento**

1.L'accertamento delle condizioni di disabilita', che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimentolavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n. 68/1999, e' effettuato, eventualmente anche in piu' fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

Art. 2.
Attivita' della commissione

1. L'attivita' della commissione di cui all'art. 1 e' finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacita' globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Art. 3.
Criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' e criteri e modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.

Art. 4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile

1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolastico, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art.5.
Diagnosi funzionale della persona disabile

1. La diagnosi funzionale e' la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.

2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonche' sulla valutazione della documentazione medica preesistente.

3. L'accertamento e' eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacita' di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato 2.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' comporta la definizione collegiale della capacita' globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.

Art.6.
Relazione conclusiva

1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.

2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

Art.7.
**Attività della azienda U.S.L. e del Comitato
 tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
 della legge 12 marzo 1999, n. 68).**

1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, e' consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui e' istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.

2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.

4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

Art.8.
**Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato
 invalidante**

1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalita' la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacita' gia' accertate nonche' la validita' dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata secondo i criteri e con le modalita' indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.

3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile e' stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonche' in relazione alle modalita' del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.

4. La chiamata a visita di controllo e' effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere di difficolta' che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema
 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Salvi
 Il Ministro della sanita'

Bindi
 Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79

Allegato 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' **Capacita' utili per lo svolgimento di attivita' lavorative**

(circonscrivere la definizione piu' rispondente alle capacita' della persona esaminata)

Attivita' mentali e relazionali:

capacita' di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attivita' svolta ecc. (assente, minima, media, elevata, potenziale) capacita' di svolgere un lavoro di squadra (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di svolgere un lavoro autonomamente (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di svolgere un'attivita', ma con supervisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Informazione:

capacita' di comprendere e memorizzare informazioni (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di esprimersi con altre modalita' (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Postura:

capacita' di mantenere la posizione seduta (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di rimanere in piedi (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Locomozione:

capacita' di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Movimento delle estremita'/funzione degli arti:

capacita' di muovere e usare gambe e braccia; capacita' di afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano precisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacita' di usare una pedaliera) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Attivita' complesse attivita' fisica associata a resistenza:

capacita' di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacita' di sopportare lo sforzo per periodi piu' o meno lunghi (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacita' (ad es. capacita' di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea, capacita' di posizionarsi nello spazio in modo adeguato ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Fattori ambientali:

capacita' di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una data regione (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare la presenza di vibrazioni (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro):

capacita' di sopportare la alternanza durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte) (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere la velocita' con cui l'attivita' lavorativa procede (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di accedere autonomamente al posto di lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale)

capacita' di superare la distanza, di effettuare il tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale)

Sintesi:

capacita' migliori - descrizione:

Potenzialita' relative a capacita':

migliorabili
 mediante
 tempo prevedibile (mesi)

migliorabili
 mediante
 tempo prevedibile (mesi)

migliorabili
 mediante
 tempo prevedibile(mesi)

migliorabili
 mediante
 tempo prevedibile (mesi)

migliorabili
 mediante
 tempo prevedibile (mesi)

Allegato 2**GLOSSARIO**

Capacita' globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992. Il ricorso al parametro "capacita' complessiva individuale residua" esprime da un lato la precisa volonta' di superare il ricorso alla stima della "capacita' lavorativa"; almeno cosi' deve intendersi l'abbandono della qualificazione delle capacita', che nella indicazione "complessiva" 104/1992, non va intesa, secondo le finalita' della norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversita' negative della persona considerata.

La capacita' complessiva di una persona e' il fondamento della sua individualita'. Tale "capacita'" espressione positiva di cio' che la per e' effettivamente in grado di estrinsecare, e' globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. La capacita' non puo' prescindere dal riferimento all'ambiente di vita della persona mi esame, in quanto cio' che si e' chiamati a valutare e' il "globale" funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una "performance" teorica, ma piuttosto inteso come capacita' di interagire ed adattarsi alle piu' diverse circostanze.

Capacita' lavorativa.

La capacita' di lavoro e' la potenzialita' ad espletare una o piu' attivita' qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.

L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attivita' a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonche' una moltiplicazione di attivita' diversificate, "specializzate" nelle quali prevale sempre piu' la componente intellettuale.

Conseguentemente sempre di piu' nel tempo si e' reso necessario, da un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di "personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della capacita' lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.

Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento mirato.

Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il piu' possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona "funziona" per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.

Profilo socio-lavorativo della persona disabile.

Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi funzionale.

Servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Strutture che operano con modalita' alquanto differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate.

In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.

Allo scopo di porsi quale area di "mediazione" si avvalgono delle seguenti modalita' di intervento:

rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;

promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di solidarieta' sociale;

programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati;

valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialita' e le attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla maturazione complessiva della personalita' e all'acquisizione di competenze e abilita', specifiche spendibili nel mercato del lavoro - la mediazione al collocamento - per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.

Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.

**Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e Ministero del Tesoro -
13 gennaio 2000, n. 91**

"Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68."

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2000, n. 88)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'[articolo 13](#), comma 4, della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;
Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;
Visto, altresì, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Ritenuta, al riguardo, l'opportunità di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziché quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**Adotta
il seguente regolamento:**

**Art. 1.
Finalità**

1. Ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.

**Art. 2.
Interventi ammissibili**

1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).

**Art. 3.
Soggetti destinatari delle agevolazioni**

1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla [legge n. 68 del 1999](#), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'[articolo 11](#), comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

Modalità di ripartizione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 10 marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.

Art. 5.

Criteri per la ripartizione

1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;

c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

Art. 6.

Ammissione agli incentivi

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

- a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
- b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
- c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
- d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
- e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

Art. 7.

Procedimento per la concessione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.

Art. 8.

Modalità di versamento delle somme ripartite

1. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Decreto Ministro del Lavoro 15 maggio 2000

(G.U. 29 novembre 2000, n.279)

Autorizzazione alla gradualita' degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono state determinate le modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482, e' stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha riformato la disciplina in materia, rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;

Considerato, pertanto, che appare necessario procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano piu' di 50 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva e' fissata rispettivamente in 4 e 2 unita'.

Art. 2.

1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.

2. La domanda deve indicare:

a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;

b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;

d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui e' stata consegnata la domanda stessa.

3. Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.

4. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.

Art. 3.

1. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessita' di una nuova istanza.

3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 e' abrogato.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: Salvi

LEGGE 18 maggio 2000, n. 126

"Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seguente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma 18 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarietà sociale

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2000

Testo del decreto-legge Decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60

"Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale"

Art. 1.

1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettuale ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), e' autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.

2. Il contributo e' erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalita' di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attivita' svolta a seguito dell'erogazione del contributo.

3. Il presidente dell'ente predisponde e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonche' una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilita', anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357

(G.U. 4 dicembre 2000, n.357)

Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui [alla legge 12 marzo 1999, n. 68](#)"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale nel piu' ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;

ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti – Ufficio di Controllo per gli atti del Ministero del lavoro – formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

Art. 2

Disciplina del procedimento

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, possono consentire l'esonero.
2. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.
5. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
6. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n.68 del 1999.
7. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 3

Criteri e modalità di concessione

1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a. faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
 - b. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
 - c. particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.

Art. 4

Modalità della domanda

1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.
2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere

difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

3. Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

Art. 5 Adempimenti degli uffici

1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al suo inoltramento presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità operativa.
2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento.
4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non più di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.
5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro: Salvi

DECRETO 26 settembre 2000

Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'[art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#).

IL DIRETTORE GENERALE
per l'Impiego

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Considerata la possibilita', prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nel-l'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;

Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;

Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si e' ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il piu' possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entita' dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione; Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operativita' o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;

Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entita' delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;

Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, e' ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e' annullato.

Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: Carla'

Tabella 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale per l'impiego - div. III

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2000 - legge n. 68/1999

Regioni	Totale
Valle d'Aosta	1.337.288.835
Piemonte	6.803.434.984
Liguria	3.172.328.022
Lombardia	14.446.798.781
Prov. aut. Trento	509.014.252
Prov. aut. Bolzano	484.794.907
Friuli-Venezia Giulia	2.516.843.367
Veneto	7.373.209.934
Emilia-Romagna	6.873.556.180
Toscana	6.159.197.419
Marche	3.005.871.945
Umbria	1.748.061.281
Lazio	9.067.142.731
Campania	9.066.504.663
Abruzzo	2.688.990.244
Molise	1.047.862.773
Puglia	7.304.725.257
Basilicata	1.012.724.674
Calabria	3.795.597.265
Sicilia	8.666.988.236
Sardegna	2.919.064.250
Totale . . .	L. 100.000.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 OTTOBRE 2000, N. 333
(G.U. n. 270 del 18.11.2000)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA [LEGGE 12 MARZO 1999, n. 68](#) RECANTE
NORME PER IL
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione

VISTO l'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n.68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.";

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

RITENUTA, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 469;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

ARTICOLO 1
(Soggetti iscritti negli elenchi)

1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: ""Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n.407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per

causa al medesimo non imputabile.

3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

ARTICOLO 2 (Obbligo di riserva)

1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n.68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n.68, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.

2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.

3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68 del 1999.

4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.

5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.

6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n.68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

ARTICOLO 3 (Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni)

1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n.68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n.68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.

3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, con le modalità ivi previste.

4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n.68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, recante "Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici" con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.

6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n.68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.

7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n.68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

ARTICOLO 4 (Sospensione degli obblighi)

1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n.68.

3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999.

ARTICOLO 5 (Compensazioni territoriali)

1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.

2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il

provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.

3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n.68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

ARTICOLO 6 (Modalità di assunzioni obbligatorie)

1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n.68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.

2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta nominativa.

3. Ai fini della legge n.68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

ARTICOLO 7 (Avviamento)

1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.

2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n.68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n.68 del 1999.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n.68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n.29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono

stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n.68 del 1999.

6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n.68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro, convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.

8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n.68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

9. In conformità con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n.521.

ARTICOLO 8 (Sistema sanzionatorio)

1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della Direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689, recante: "Modifiche al sistema penale".

3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n.68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n.68 qualora non effettuino nuove assunzioni.

4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n.68 del 1999, deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.

5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n.68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 (Graduatorie)

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n.68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8,

comma 2.

2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n.68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.

3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n.68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:

- b. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- c. condizione economica;
- d. carico familiare;
- e. difficoltà di locomozione nel territorio.

4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.

5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui al comma 2.

ARTICOLO 10

(Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n.68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n.381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n.68 del 1999.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n.68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della citata legge n.68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.

4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione.

5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità equivalenti a quella possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.

6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del

datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.

7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.

8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n.68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n.68.

ARTICOLO 12

(Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n.68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6 della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.

2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n.68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

ARTICOLO 13

(Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n.56, recante: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" nonché le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.482, recante: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" e successive modificazioni e integrazioni a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.

2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla legge n.68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili nonché la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n.68 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.

ARTICOLO 14

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa

consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

DIV. 3[^]

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

LEGGE 12.3.99, N.68, ART. 5 COMPENSAZIONE TERRITORIALE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D.P.R. 10 OTTOBRE 2000, N.333

NOTA INFORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI INTERESSATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COMPENSAZIONE TERRITORIALE PER UNITA' PRODUTTIVE SITUATE IN DIVERSE REGIONI

Come è noto è stato pubblicato nella G.U. n.270 del 18.11. u.s. il D.P.R. del 10.10.2000 n. 333 recante "Regolamento di esecuzione della legge 12.3.1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il comma 3 dell'art.5 del citato D.P.R. attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine di semplificare il rilascio dell'autorizzazione suddetta si forniscono precisazioni in merito.

La domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'impiego Div.III -, deve essere redatta nel rispetto delle vigenti norme sul bollo (€ 20.000 ogni 4 facciate) ed indicare i seguenti elementi:

- h. l' esatta denominazione sociale e la sede legale della società istante con l'indicazione del codice fiscale
- i. l'attività e i motivi che giustificano l'autorizzazione, precisando le caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un maggior assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un altro
- j. le sedi provinciali - con l'indicazione delle proprie unità produttive - dove la società intende assumere più lavoratori e quelle presso le quali intende assumerne meno con l'indicazione specifica del:

-numero dei dipendenti validi e la relativa base di computo;

-numero dei dipendenti disabili;

Alla domanda inoltre deve essere allegata copia dell'ultimo prospetto informativo complessivo cui all'art.9 comma 6 della legge 68/99 così come disciplinato dal D.M. 22/12/99.

N.B. Si fa presente che il numero complessivo dei dipendenti va calcolato scomputando preventivamente i rapporti di lavoro che per definizione legislativa e amministrativa sono esclusi dalla base imponibile (vedi art.4 L. 68/99 e circolare n. 36/2000 del 6.6.2000 pubblicata su sito internet www.minlavoro.it).

IL Direttore Generale

(Daniela Carlà)

DECRETO 12 LUGLIO 2001
(G.U. n. 211 del 11/09/2001)

Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'[art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

VISTO l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;

VISTO l'[articolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91](#), del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

VISTO, altresì, l'[articolo 5 del citato decreto n. 91](#), recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

CONSIDERATO che l'analisi dei risultati conseguiti nell'anno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute all'assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l'impiego e all'applicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dell'inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dell'intero importo, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;

TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, l'entità e l'efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate all'inserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nell'articolo 6 del predetto decreto;

RITENUTO, pertanto, di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell'importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

CONSIDERATO che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell'anno 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fino al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dell'intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;

TENUTO CONTO, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;

SENTITI i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2001;

D E C R E T A:

Articolo 1

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 12 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà

Tabella 1
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 Direzione generale per l'impiego - DIV. III
 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2001 - L. 68/1999

REGIONI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	575.949.101
PIEMONTE	4.455.553.699
LIGURIA	2.638.725.218
LOMBARDIA	10.063.533.608
PROV. AUT. TRENTO	1.167.712.726
PROV. AUT. BOLZANO	710.023.746
FRIULI V. G.	1.283.260.077
VENETO	10.671.254.026
EMILIA ROMAGNA	6.373.891.483
TOSCANA	4.611.836.075
MARCHE	2.980.006.494
UMBRIA	649.888.141
LAZIO	5.927.252.089
CAMPANIA	1.942.458.392
ABRUZZO	1.017.251.819
MOLISE	177.358.597
PUGLIA	1.625.338.099
BASILICATA	393.779.762
CALABRIA	671.950.805
SICILIA	1.548.801.180
SARDEGNA	514.174.863
TOTALE	60.000.000.000

DECRETO 15 Luglio 2002**Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall' art.13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n.68**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO – DIV. III

VISTO l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

VISTO, altresì, l'articolo 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

CONSIDERATO che per la ripartizione del corrente anno 2002, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2001, è stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

CONSIDERATO, altresì, che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità stabilite dall'articolo 6 del citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l'85 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di ripartire il restante 15 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate, a norma degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 68 del 1999;

CONSIDERATO, inoltre, che la regione Calabria e la regione Molise non hanno evidenziato, relativamente all'anno 2001, la attivazione di programmi di inserimento né con convenzioni aventi diritto al beneficio della fiscalizzazione né con convenzioni stipulate ai sensi dei predetti articoli 11 e 12 non aventi titolo alle menzionate agevolazioni e che, pertanto, in mancanza dei necessari elementi di valutazione, le suddette regioni non sono state inserite nella presente ripartizione;

TENUTO CONTO delle somme già assegnate a tutte le regioni nelle precedenti annualità, che rimangono nella disponibilità delle tesorerie regionali con il medesimo vincolo di destinazione qualora non spese per le menzionate finalità, e della possibilità di utilizzare le conseguenti economie di spesa per il funzionamento di interventi di fiscalizzazione negli anni successivi;

SENTITI i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, riuniti nei tavoli tecnici e in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definitivamente approvata nella riunione del 6 giugno 2002;

D E C R E T A :

Articolo 1

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2002, pari a euro 30.987.414,00, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 15 LUGLIO 2002

IL CAPO DIPARTIMENTO

Guido Bolaffi

Tabella 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGO - DIVISIONE III	
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE
VALLE D'AOSTA	€ 437.866,49
PIEMONTE	€ 2.793.796,96
LOMBARDIA	€ 5.727.856,70
LIGURIA	€ 2.161.590,65
Prov.Aut. TRENTO	€ 163.275,16
Prov.Aut. BOLZANO	€ 414.305,96
VENETO	€ 5.264.866,44
FRIULI V. G.	€ 804.597,91
EMILIA ROMAGNA	€ 3.614.124,22
TOSCANA	€ 2.706.065,66
UMBRIA	€ 538.809,03
MARCHE	€ 1.745.846,99
LAZIO	€ 2.070.107,54
ABRUZZO	€ 355.660,90
MOLISE	€ -
CAMPANIA	€ 871.306,90
PUGLIA	€ 526.163,36
BASILICATA	€ 72.228,50
CALABRIA	€ -
SICILIA	€ 63.218,65
SARDEGNA	€ 655.725,98
TOTALE	€ 30.987.414,00

Delibera di Giunta - N.ro 2000/1872 - del 31/10/2000

**Oggetto: PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI.
PRIME DISPOSIZIONI APPLICATIVE AI SENSI DELLA L. 68/99 E DELLA
L.R. 14/00.**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e la legge regionale 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Considerato che la L. 68/99 prevede che le Regioni regolino diversi strumenti di applicazione della stessa legge, fra i quali rivestono particolare urgenza:

- i criteri e le modalità inerenti al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero dall'obbligo dell'assunzione (art. 5, c. 7);
- le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (art. 8, c. 4);
- criteri generali che consentano di contenere entro il limite del 10 per cento della quota assegnata alla Regione sulla base del Decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 gli oneri per la fiscalizzazione totale, della durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori disabili con handicap intellettuale e psichico, assunti ai sensi della L. 68/99 stessa, a prescindere dalla percentuale di invalidità del 79 per cento;

Considerato, inoltre, che la citata L.R. 14/2000 riconduce diversi adempimenti attuativi e di supporto tecnico all'intervento della Regione, fra i quali rivestono particolare urgenza gli indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (art. 7) e gli interventi di supporto alla progettazione e realizzazione delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto interministeriale relativo al Regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili:

- vengono assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000 risorse con le quali sarà possibile sostenere gli interventi di agevolazione alle imprese previsti dall'art. 13 della L. 68/1999 (fiscalizzazioni totali, fiscalizzazioni parziali, rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili);
- le imprese interessate presentano, a tale fine, programmi di inserimento agli uffici competenti, individuati dalla L.R. 14/2000 nelle Province;
- risulta necessario individuare criteri per la concessione da parte delle Province delle agevolazioni sostenute dalla richiamata assegnazione alla Regione;

Considerato, inoltre, che i richiamati adempimenti attuativi e di supporto tecnico sono da collocarsi nel più generale e complessivo processo di attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, il quale a sua volta richiede una complessiva ed organica ridefinizione degli indirizzi e della strumentazione applicativa per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;

Sentiti in merito il Comitato di coordinamento Interistituzionale e la Commissione regionale tripartita ai sensi, rispettivamente, del c. 3 dell'art. 7 e del c. 2 dell'art. 6 della L.R. 25/98;

Sentita altresì la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla L.R. 21 agosto 1997, n. 29;

Dato atto ai sensi dell' art. 4 della L.R. 41/92, dei pareri favorevoli espressi, per quanto attiene la regolarità tecnica, dalla dr.ssa Maura Franchi, Direttore dell' AERL, per quanto attiene la legittimità dalla dr.ssa Cristina Balboni, Direttore generale , Formazione professionale e Lavoro;

Su proposta dell' Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- A. di approvare le "Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell' accesso al lavoro delle persone disabili", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che esse, in particolare, prevedono:
- "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all' art.11 della L. 68/1999";
 - "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
 - "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
 - "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l' occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
 - "Indirizzi per le Province al fine dell' autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)";
 - "Orientamenti applicativi generali"
- B. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell' accesso al lavoro delle persone disabili.

Indicazioni generali

Le presenti disposizioni e intendono consentire l' avvio dell'attuazione della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000, definendo, nelle more di una più generale azione di indirizzo delle opportunità di promozione dell' accesso al lavoro delle persone disabili, alcuni primi strumenti applicativi di riferimento per l' intervento delle Province. A tale fine esse, in particolare, prevedono:

1. "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all' art.11 della L. 68/1999";
2. "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
3. "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
4. "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l' occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
5. "Indirizzi per le Province al fine dell' autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)
6. "Orientamenti applicativi generali".

1. Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999

Le Convenzioni con i datori di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e di cui all'art. 11 della L. 68/1999 sono stipulate da parte delle Provincie, individuate dalla legislazione nazionale e regionale quali servizi competenti per il collocamento mirato.

Le Provincie, nell'ambito della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esse attribuite dalle L.R. 25/1999 e 14/2000, definiscono attraverso quali strutture nell'ambito dei servizi per l'impiego e modalità adottare le convenzioni medesime.

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonché delle verifiche condotte sulla complessiva conduzione della convenzione stessa e sull'efficacia degli inserimenti e degli interventi di supporto previsti. Tra le modalità rientrano:

- assunzione con richiesta nominativa anche per la quota riservata dalla legge alla assunzione numerica;
- svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che, alle condizioni di cui all'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione;

Rientrano, inoltre, attraverso negoziazione fra le parti sociali:

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo;
- deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, secondo le previsioni dell'art. 11, c. 6, L. n. 68/1999.

Tali strumenti sono orientati ed applicati con particolare attenzione nei confronti degli invalidi psichici.

Al fine di consentire un efficace diffusione di questo strumento cardine del collocamento mirato, le Provincie potranno realizzare convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti criteri:

- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale copertura della quota d'obbligo;
- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso inserimenti professionali ed assunzioni equamente ripartiti nel corso del periodo cui la convenzione si riferisce;
- indicazione da parte del datore di lavoro di:
 - numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da effettuare;
 - numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione;
 - modalità di adempimento all'obbligo per la quota non interessata da convenzione;
 - tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni;
 - l'intenzione di avvalersi della facoltà di assunzioni mediante chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entità per esse previste dall'art. 7 della L. 68/1999.
- possibilità di integrazione delle convenzioni mediante programmi di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 91/2000, potranno contenere la richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 13 della L. 68/99.
- indicazione degli impegni della Provincia, in particolare quanto attiene:

- a. la sospensione di avviamenti d ufficio per il periodo di vigenza e per le unità della convenzione, a fronte del regolare svolgimento del piano di assunzioni; tale sospensione non interviene per gli avviamenti numerici eventualmente oggetto della convenzione;
- b. eventuali azioni di supporto;
- o indicazione della possibilità di interrompere l applicazione della convenzione a fronte di gravi irregolarità da parte dei soggetti contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento.

Relativamente alle unità inserite nelle proposte di convenzione, fino all' esito dell' istruttoria relativa alla stipula di queste ultime, non vengono effettuati avviamenti.

La durata delle convenzioni è di norma compresa fra mesi 24 e 36 mesi, in relazione alle caratteristiche degli inserimenti, con particolare attenzione all' entità ed alla natura della riduzione delle capacità lavorative della persona disabile, al numero degli inserimenti complessivi programmati, ai profili organizzativi presentati dai datori di lavoro soggetti ad obbligo, al numero dei dipendenti impiegati ed alle caratteristiche della produzione. Resta ferma la possibilità per le parti contraenti di prevedere durate diverse, a fronte del riscontro di specifiche esigenze, opportunità o difficoltà da precisare all'interno del programma di inserimento, nel rispetto delle procedure di concertazione stabilite dalle Provincie in applicazione della legislazione nazionale e regionale.

Le convenzioni, qualora non intervengano sull' intera quota di assunzioni da effettuare, rilevano, ai fini della corresponsione agli obblighi previsti dalla L. 68/99, esclusivamente per il numero di unità cui fanno riferimento.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell' andamento delle precedenti con particolare riguardo agli esiti occupazionali.

I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine ovvero la normativa di riferimento.

I programmi di inserimento definiti ai sensi delle convenzioni potranno prevedere le attività di supporto alla selezione del personale da inserire ed assumere, nonché azioni di politica attiva del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.

Gli incentivi di cui di cui all' art. 8, c. 2 e 5 , L.R. 45/96, possono essere concessi ai datori di lavoro che assumono le persone disabili iscritte nell' elenco di cui all'art. 8, c. 2 della L. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/2000, tali incentivi possono essere altresì concessi cumulativamente alle agevolazioni di cui all' art. 13 della L. 68/99 eventualmente attribuite a fronte della stipula di convenzioni e dell' assunzione a tempo indeterminato di persone disabili.

2. Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999.

Le Provincie svolgono l istruttoria in merito all ammissione agli incentivi di cui all'art. 13, c. 1, lett. a) e b), nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999.

A tale fine i datori di lavoro che richiedono di accedere alle risorse finanziarie di cui all'art. 13, L. n. 68/1999, debbono precisare la somma corrispondente alla fiscalizzazione totale o nella misura del 50 per cento, in riferimento all'anno, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) ovvero alle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999. Ove tale precisazione non sia stata presentata le Provincie la richiedono ai datori di lavoro.

Le Provincie riconoscono il diritto di accesso alle risorse richieste limitatamente alle disponibilità della quota assegnata alle Regioni del Fondo nazionale di cui all'art. 13, L. n. 68/1999. In applicazione dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) della legge, i programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi per più anni, con finanziamento al budget dell' anno di presentazione della richiesta datoriale.

Le Provincie svolgono l'istruttoria per l'ammissione agli incentivi tenendo conto del riparto delle risorse attribuite alla Regione per l'anno 2000 sulla base delle percentuali di assegnazione relative alla misura B1, del programma operativo regionale, obiettivo 3, Fondo sociale europeo. Nella ripartizione per l'anno 2001 si terrà conto, al fine di individuare criteri diversi od ulteriori, di necessità emergenti già durante l'anno in corso nei singoli contesti provinciali, e del complessivo andamento, anche in relazione ad indicatori qualitativi e di efficacia occupazionale, delle convenzioni interessate dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99.

Gli incentivi destinati all'inserimento di persone con handicap intellettuale e psichico aventi una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67 per cento non debbono superare il 10 per cento di detti importi. Ove tale percentuale sia superata il finanziamento delle somme indicate dalle Provincie sarà riconosciuto solo previa verifica della possibilità di rispetto della medesima percentuale al livello regionale. Eventuali risorse residue saranno utilizzate per finanziare interventi concernenti altre persone disabili, secondo le regole generali.

Le Provincie presentano alla Regione gli esiti dell'istruttoria riportante l'elenco dei datori di lavoro ritenuti beneficiari e degli importi rispettivamente spettanti. La Regione approva, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, l'elenco dei soggetti beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle istruttorie provinciali.

Gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, sono rimborsati, in via preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi, secondo le previsioni del D.P.R. 13 gennaio 2000, n. 91.

3. Modalità di realizzazione degli avviamenti e formazione degli elenchi nonché delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4).

Tutte le persone di cui al c. 1 dell'art. 1 della L. 68/1999, che risultino disoccupate e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono iscriversi all'elenco di cui alla medesima legge.

Al fine di realizzare inserimenti lavorativi coerenti con gli obiettivi del collocamento mirato le Provincie, ai sensi del c. 2 dell'art. 5 della L. 14/2000, definiscono le modalità di raccordo tecnico con i Comitati tecnici ovvero con altri organismi competenti, secondo le determinazioni provinciali, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle schede ed i relativi colloqui di cui all'art. 8, c. 1, L. 68/1999, perseguendo l'obiettivo di svolgere questi adempimenti entro 60 giorni dall'iscrizione.

Ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68", le Provincie istituiscono, entro 6 mesi, la graduatoria delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 1, della L. 68/1999, sulla base dei seguenti criteri:

- unicità della graduatoria per ogni ambito provinciale di riferimento, senza ulteriori distinzioni per categorie;
- sua conformità alle previsioni dell'art. 31 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3 del DPR L. 28 giugno 1997, n. 246, salva diversa indicazione del regolamento di cui all'art. 20, L. n. 68/1999;
- sua validità di norma annuale.

Le Provincie realizzano gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze professionali richieste e, relativamente a queste, della graduatoria provinciale.

A fronte dell'impossibilità di avviare lavoratori con le competenze richieste le Provincie, fino ad eventuale diversa disciplina da parte del regolamento di cui all'art. 20, L. n. 68/1999, possono individuarne altre, d'intesa con il datore di lavoro, per le quali risulti realizzabile un avviamento dalla graduatoria, anche mediante le convenzioni di cui agli art. 11 e 12 della L. 68/1999. In assenza di tali intese le Provincie, ai sensi del c. 2 dell'art. 9 della medesima legge, avviano lavoratori in possesso delle competenze ritenute più coerenti con le attività del datore di lavoro secondo l'ordine di graduatoria e prevedendo azioni di supporto formativo e/o orientativo.

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, c. 3 della L. 68/1999, pari a Lit. 25.000 (pari a Euro 12,911) per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato a Tesoreria della Regione Emilia-Romagna Rolo Banca 1473, via Indipendenza, 11 Bologna, codice ABI 3556, cod. CAB 2450, indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa;
- entro il 30 di dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fini del versamento.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati.

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la direzione regionale del lavoro.

5. Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)

I datori di lavoro di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c), L. 12 marzo 1999, n. 68, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, individuano a propria discrezione la sede o le sedi nelle quali si ritengono sussistenti le migliori condizioni, organizzative ed ambientali, per l'inserimento della persona disabile. Ove si ravvisi la carenza dei requisiti ai quali il c. 5 dell'art. 7 della L.R. 14/2000 subordina la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, i datori obbligati saranno invitati dalle Province competenti a provvedere all'assunzione nelle unità produttive ove l'inserimento non si è realizzato.

Quanto ai datori di lavoro di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), L. 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le seguenti previsioni:

A) In presenza di unità produttive collocate in più ambiti provinciali della Regione, le Province competenti concedono l'autorizzazione alle compensazioni territoriali nel rispetto dei seguenti criteri, introdotti a specificazione ovvero integrazione di quelli previsti dall'art. 7, c. 5, L. r. n. 14/2000:

- precisazione, da parte dei datori di lavoro richiedenti, degli elementi che fanno ritenere preferibile, per il miglior inserimento delle persone disabili, l'assunzione in sovrannumero nelle unità produttive prescelte;
- indicazione specifica ed esplicita, da parte dei datori di lavoro richiedenti, dei motivi che fanno ritenere problematico, alla luce delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro d'impresa, l'inserimento professionale delle persone disabili nelle unità produttive che non effettuano (in tutto o in parte) le assunzioni di obbligo;

- verifica del fatto che nelle unità produttive ove si provvederà ad assumere persone disabili in sovrannumero si realizzi comunque un corretto rapporto di integrazione con lavoratori non disabili;
- verifica del rispetto degli obblighi prefigurati dalla L. n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro richiedenti la compensazione.

B) In caso di richiesta di autorizzazione di compensazioni territoriali concernenti unità produttive con sede al di fuori del territorio regionale, le Province si atterranno alla decisione del Ministero del lavoro, secondo quanto previsto nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 36 del 6 giugno 2000. Sarà cura del datore di lavoro comunicare alle Province competenti l'avvenuta richiesta di compensazione nonché il provvedimento di concessione ministeriale pervenuto. Tale procedura va seguita fino ad eventuale diversa disposizione presente nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 20, L. 12 marzo 1999, n. 68.

È competente a concedere l'autorizzazione, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, il servizio provinciale del territorio in cui il datore ha la sede legale. Contestualmente, secondo le previsioni dell'art. 7, c. 3, L.R. n. 14/2000, il datore richiedente presenterà altresì per conoscenza la propria istanza di compensazione al servizio competente della Provincia nel cui ambito ha la sede operativa con il maggiore numero di dipendenti.

6. Orientamenti applicativi generali

Nelle more dell' eventuale adozione di specifici provvedimenti ministeriali o regionali in attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, vengono adottati i seguenti orientamenti applicativi:

A. Art. 9, c. 6, in materia di invio prospetti informativi.

I prospetti informativi non devono essere inviati da "datori di lavoro privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti", laddove l'obbligo di avere un disabile alle proprie dipendenze non maturi, secondo le previsioni della circolare n. 41/2000.

I prospetti devono invece essere comunque inviati da enti pubblici, poiché l'art. 3, c. 2, facendo esclusivo riferimento a "datori " privati", non procrastina per essi l'adempimento dell'obbligo.

B. Art. 9, c. 6, in materia di invio prospetti informativi.

L'invio del prospetto informativo è obbligatorio secondo la scansione periodica individuata nel (o desumibile dal) D.M. 22 novembre 1999: si prevede quindi l'obbligo di trasmissione annuale, in riferimento a dati riguardanti la situazione maturata al 31 dicembre precedente. Ove l'obbligo di assunzione maturi nel corso dell'anno, il datore dovrà tuttavia adempiere anche attraverso ulteriore invio di prospetto informativo.

C. Art. 4, c. 1, in materia di computo.

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato già stipulato ed inferiore a nove mesi è computabile al momento della eventuale proroga, qualora essa faccia superare i nove mesi, ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In agricoltura si fa riferimento al computo delle giornate di lavoro.

D. Art. 4, c. 4, in materia di computo.

Le disposizioni di cui al c. 4, art. 4 della L. 68/99 si applicano anche qualora l'evento lesivo sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione.

E. Art. 5, c. 2, in materia di esclusioni di osservanza dell'obbligo.

L'esclusione prevista dal c. 2 - che esime dall'obbligo di computare "personale viaggiante e navigante", nell'individuazione dell'obbligo, così come di impiegare disabili in attività di tale genere - concerne la sola attività di trasporto costituente pubblico servizio.

Ai sensi delle modificazioni introdotte dall' art. 2 bis, L. 27/2000, sono inoltre esentati dall' obbligo tutti "i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell' autotrasporto per quanto concerne il personale viaggiante", a prescindere perciò dalla circostanza che l' attività di autotrasporto sia qualificabile, o meno, come pubblico servizio.

F. Art. 5, c. 3, in materia di esoneri.

L'istanza di esonero presentata dall'azienda, in accordo con previsioni indicate con circolare, consente la sospensione dell'obbligo, nella percentuale prevista dalla legge, e costituisce nel contempo l'obbligo di versamento al Fondo regionale, da effettuare - con decorrenza dalla ricezione dell'istanza - nel momento in cui saranno stati emanati gli atti amministrativi che lo consentano. Tale opzione può essere all'occorrenza sostituita dalla stipulazione di una convenzione, ex art. 11, con cui si consente al datore una "dilazione" nell'adempimento dell'obbligo.

G. Art. 7, c. 1, in materia di "assunzioni nominative".

Tale modalità di assunzione costituisca facoltà per l'impresa e non obbligo: è pertanto possibile, ricorrere in alternativa alla assunzione numerica.

H. Art. 3, c. 4, in materia di "Servizi di polizia".

Il riferimento ai "Servizi di polizia" concerne pure il personale degli enti locali, ove parificato alla Polizia di Stato : appare corretto consentire l'esclusione dal computo di questo personale, ai fini della quantificazione del numero di disabili da assumere.

I. Art. 7, c. 2, in materia di assunzioni da parte di datori di lavoro pubblici tramite convenzione.

La L. 68/99, al c. 2 dell'art. 7, richiama esplicitamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge come canale alternativo alla rigorosa conformità alle previsioni del D.Lgs. 80/98 in materia di pubblico impiego.

In altri termini, attraverso le convenzioni di cui al citato art. 11, un datore di lavoro pubblico, anche non soggetto ad obbligo (c. 3), può assumere lavoratori disabili con chiamata nominativa, rientrando tale opportunità fra le facoltà aperte dal c. 2.

Il lavoratore disabile dovrà ovviamente rientrare fra i destinatari degli interventi della L. 68/99, la quale, all' art. 8, c. 1 prevede l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti (le Provincie) delle persone disabili (come definite al c. 1 dell' art. 1) che risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, aggiungendo, inoltre, all'ultimo periodo, che gli stessi uffici competenti provvedono al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.

Detta possibilità di stipulazione delle convenzioni, tra pubbliche amministrazioni ed "uffici competenti", concerne le posizioni professionali acquisibili per il tramite del collocamento (art. 36, c. 2, D.Lgs. leg. n. 29/1993).

DELIBERA G.R. N. 2001/2443 del 19/11/2001

Prot.n. (DGL/01/34071)

LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L. 23 Marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" ed in particolare l'art. 13 (Agevolazioni per le assunzioni) relativo alle agevolazioni per i datori di lavoro privati sostenute dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
- il DM 91/00 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili";
- il DD 26 settembre 2000 concernente la "Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" con il quale viene fissata in Lit. 6.873.556.180 (pari a Euro 3.549.895,51) la quota assegnata per l'anno 2000 alla Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione 1872/00 ad oggetto: "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L.n. 68/99 e della L.R. 14/00", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il punto 2 "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/99" dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione n.1872/00, che stabilisce che le Provincie:

- svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione alle agevolazioni per le assunzioni di cui all'art. 13 della L.n.68/99;
- presentino alla Regione gli esiti dell'istruttoria riportante l'elenco dei datori di lavoro ritenuti beneficiari delle suddette agevolazioni nonché il loro relativo importo, determinato secondo le modalità stabilite dal sopra citato art.13 della L.n.68/99;

Preso atto:

- dell'avvenuta istruttoria svolta dalle Provincie per l'ammissione dei datori di lavoro alle sopra richiamate agevolazioni sulla base dei criteri di cui alla legislazione e alla normativa nazionale sopra citate e alla suddetta deliberazione regionale n.1872/00;
- che le richieste ritenute ammissibili dalle Provincie per il rimborso delle spese sostenute di cui all'art. 13, co. 1, lett. c delle L. 68/99 ammontano a L. 46.423.600 (pari a Euro 23.975,79);
- che l'ammontare complessivo delle suddette agevolazioni per le assunzioni di cui al sopra citato art.13 comma 1, lettera c, della L.n.68/99 per L. 46.423.600 rientra nella quota di L. 6.873.556.180 (pari a Euro 3.549.895,51) assegnate alla Regione Emilia-Romagna a valere, per l'anno 2000, sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili iscritti a bilancio regionale come da L.R. n.10 del 18 aprile 2001;

Ritenuto, per le sopra richiamate motivazioni, di approvare l'elenco di cui all'allegato A), parte integrante della presente deliberazione, relativo ai datori di lavoro destinatari delle agevolazioni di cui all'art.13 comma 1, lettera c della L. 68/99 e l'importo delle stesse;

Dato atto che secondo quanto previsto dal sopra richiamato punto 2 dell'Allegato A della suddetta deliberazione n.1872/00,le Provincie provvederanno alla liquidazione delle agevolazioni di cui alla lett. c), co. 1, art. 13 della L. 68/99 per un ammontare complessivo di lire 46.423.600;

Richiamata la propria deliberazione 1841 dell'11 settembre 2001 relativa all'attribuzione dell'incarico di responsabilità del Servizio Ragioneria e Credito "ad interim" alla dirigente Amina Curti;

Dato atto dei pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, "Disciplina della Dirigenza regionale" e della propria deliberazione n. 2541/95, espressi, per il presente atto, in merito:

- alla regolarità tecnica dal Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro Dr. Maurizio Pozzi;
- alla legittimità dal Direttore Generale "Cultura, Formazione e Lavoro", Dr.ssa Cristina Balboni;
- alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio "Ragioneria e Credito", Dr.ssa Amina Curti;

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità, Dr.ssa Mariangela Bastico;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

1. di approvare l'elenco, allegato A) parte integrante della presente deliberazione, relativo ai datori di lavoro destinatari delle agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1 lettera c della L. 68/99 nonché del loro relativo importo in attuazione della deliberazione n.1872/00;
2. di assegnare la somma complessiva di Lit. 46.423.600 (pari a Euro 23.975,79) registrata al n. 4452 di impegno sul Cap. 76550 "Quota del fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Agevolazioni alle assunzioni (art.13, legge 12 marzo 1999, n.68) - Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, che presenta la necessaria disponibilità, alle Province di Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, per l'erogazione dei rimborsi di cui alla lett. c), co. 1, art. 13 della L. 68/99 così come individuati dalle tabelle relative alle stesse Province nell'allegato A della presente deliberazione, secondo la seguente articolazione;

quanto a L. 29.500.000	in favore della Provincia di Piacenza;
(pari a Euro 15.235,48)	
quanto a L. 11.823.600	in favore della Provincia di Reggio Emilia;
(pari a Euro 6.106,38)	
quanto a L. 5.100.000	in favore della Provincia di Rimini;
(pari a Euro 2.633,93)	
3. di stabilire che le suddette risorse assegnate alle Province per i rimborsi di cui alla lett. c), co. 1, art. 13 della L. 68/99 verranno liquidate alle stesse ad esecutività del presente atto con apposito provvedimento formale del dirigente regionale competente per materia, ai sensi della normativa regionale vigente ed in applicazione delle relative delibere attuative, dando atto che le Province provvederanno a loro volta a liquidarle ai datori di lavoro indicati nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla base della presentazione di documentazione di spesa e della verifica, anche attraverso autocertificazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione;
4. di pubblicare il presente atto nel bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- Allegato A (omissis)

Delibera di Giunta - N.ro 2002/278 - del 25/2/2002

**Oggetto: PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI:
INTEGRAZIONE PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R.
N.1872/00 - APPROVAZIONE PROTOCOLLI D'INTESA CON INPS E INAIL**

Prot. n.(DGL/02/2327)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.13 "Agevolazioni per le assunzioni";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 gennaio 2000, n.91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare:
- l'art.2 "Interventi ammissibili" ; che stabilisce che le risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanzia le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro stabilite dalla lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- l'art.8 "Modalità' di versamento delle somme ripartite" che prevede che le Regioni, possano mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabilire termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali stabiliti dalle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- la Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Vista la propria deliberazione n.1872/00 ad oggetto: "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili prime disposizioni applicative ai sensi della L.n.68/99 e della L.R. 14/00";

Richiamato in particolare il punto 2 "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L.68/99", contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, che prevede fra l'altro:

- che le Province svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione alle agevolazioni di cui alle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della L.68/99, nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art.13 co.1 lett. c) e co.3 L.68/99;
- che sulla base degli esiti delle suddette istruttoria la Regione, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, approvi l'elenco dei soggetti beneficiari;

Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'ambito di quanto stabilito dal sopra citato art.8 del DM 91/00 ha promosso un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Regioni, dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (di seguito INPS) e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) per la messa a punto delle convenzioni per l'erogazione delle suddette agevolazioni attraverso la fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle stesse;

Considerato che:

- a seguito dei lavori svolti dal suddetto tavolo tecnico sono stati predisposti due schemi di protocollo d'intesa rispettivamente con INPS e INAIL per l'erogazione delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse;

- secondo quanto previsto dai suddetti schemi di protocolli d'intesa, l'INPS e l'INAIL si impegnano ad erogare sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari le suddette agevolazioni;

Dato atto che:

- l'INPS e l'INAIL sono già soggetti erogatori di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazioni sui contributi previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti da parte dei datori di lavoro;
- con INPS ed INAIL è già stato sottoscritto dalla Regione e dall'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna un Protocollo d'intesa per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro, il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n.733 del 8 maggio 2001 ad oggetto: "Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia - Romagna. Approvazione linee e d'intervento";
- l'INPS con circolare del 19/11/2001 ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l'assunzione dei soggetti disabili" ha già provveduto a fornire alle proprie sedi regionali le istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive approvate dalle regioni a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;

Considerato che il sistema di erogazione esternalizzato all'INPS e all'INAIL delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 previsto nei suddetti protocolli d'intesa permette un'oggettiva celerità ed omogeneità di rimborso in favore dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse e semplifica gli adempimenti della Regione;

Ritenuto per le suddette ragioni di procedere:

- all'approvazione dei sopra richiamati schemi di Protocollo d'intesa con INPS ed INAIL per la fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/99, allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- a delegare l'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità, Dr.ssa Mariangela Bastico alla firma dei due suddetti protocolli d'intesa;
- a dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convenzione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;

Ritenuto altresì di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei suddetti protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo sulla base delle istruttorie compiute dalle amministrazioni provinciali all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione, a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei sopra richiamati costi per il servizio;

Sentito il parere sull'attivazione dei sopra richiamati protocolli d'intesa espresso in data 8 gennaio 2002 dal Comitato di Coordinamento Interistituzionale e dalla Commissione Regionale Tripartita in data 30 ottobre 2001;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.37, quarto comma della L.R. n. 43/01, nonché della deliberazione n.2774/01:

- dal Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro Dr. Maurizio Pozzi in merito alla regolarità tecnica;

- dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro Dr.ssa Cristina Balboni, in merito alla legittimità;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare gli schemi di protocollo d'intesa con INPS ed INAIL, allegati rispettivamente A) e B) parti integranti della presente deliberazione, relativi alle modalità di erogazione degli sgravi sugli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori ai datori di lavoro per un importo pari alle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art. 13 della L.n.68/99, delegando l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità alla loro stipula;
2. di dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;
3. di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei protocolli d'intesa con INPS e INAIL di cui al punto A), il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, sulla base e dell'istruttoria compiuta dalle Province, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa di cui rispettivamente all'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei costi per il servizio di cui al precedente punto B);
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-----Allegato A

Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale e la Regione _____

per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/1999 (Diritto al lavoro delle persone disabili).

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ i rappresentanti degli Enti sotto indicati

Direzione regionale INPS _____

Regione _____

Riuniti presso _____

Premesso che:

- l'art.13, l.n.68/99, dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art.11 gli uffici competenti ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale" o parziale" dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- con decreto 13 gennaio 2000 , n.9, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13;

- la Regione _____ intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto, ai sensi della l.n.68/99;
- l'INPS è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. l'INPS riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art.13, l.n.68/99 individuati dalla Regione _____ e comunicati alle Sedi competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell 'art.11, n.68/99;
2. Sulla base delle comunicazioni dell'Ente Regione, l'INPS codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art.13 l.n.68/99, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente istituito per esporre le somme a credito da conguagliare;
3. La Regione autorizza l'INPS a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente articolo;
4. La Regione accrediterà anticipatamente all'INPS la somma necessari alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dall' IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata l'Istituto entro il 31 gennaio di ciascun anno;
5. Le modalità concernenti l'accredito della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente
6. L'INPS si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'INPS trasmetterà alla Regione l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
8. Fermo restando il diritto dell'INPS a ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art.13 della L. 68/99, spetta alla regione agire per il recupero di somme ingiustamente fi scalizzate dai datori di lavoro.
9. I benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie fra datori di lavoro e l'INPS.
10. Il costo del servizio prestato dall'INPS è fissato in Lit. 1.456, 52 pari ad Euro 0,7522 più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tenere conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura.
11. L'INPS, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi.
12. Nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può esser attribuita all'INPS, il quale, in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterà nei confronti della Regione le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.
13. Il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali.
14. Il presente protocollo d'intesa decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre del corrente anno e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

Allegato B

Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo di fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della legge n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Fra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da la direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna, rappresentata da

premessi che:

- che l'art.13 della legge n.68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore di datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi dell'impiego delle Amministrazioni provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (fisc alizzazione totale: 100%) o compresa tra il 67 ed il 79 per cento (fiscalizzazione parziale: 50%);
- che l'accennata legge n.68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;
- che con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n.91, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13, comma 4, della legge n.68/1999;
- che la Regione intende definire, mediante la presente Protocollo d'intesa, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;
- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale l'INAIL possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt.11 e 12 della legge n.68/1999, sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale contenente gli elementi di identificazione dell'azienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo complessivamente riconosciuto,

Si conviene quanto segue:

Art.1

L'INAIL riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art.13 della legge n.68/1999, individuati sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale alla propria sede territorialmente competente, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero di regolazione) in misura inferiore al dovuto in conformità a quanto stabilito nella Protocollo d'intesa stipulata press o il competente servizio provinciale in attuazione dell'art.11 della legge n.68/1999.

Art.2

Sulla base della comunicazione operata dall'Amministrazione provinciale, l'INAIL codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.

Art.3

L'INAIL s'impegna a comunicare annualmente all'Amministrazione provinciale l'elenco delle aziende beneficiarie con i relativi importi, oggetto di fiscalizzazione, risultati dell'Istituto della rendicontazione annuale.

Art.4

Spetta alla Regione ed alle Province, nell'ambito delle proprie competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai datori di lavoro, fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex. art.13 della legge n,68/1999.

Art.5 Il Protocollo d'intesa decorre dal.....ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza.

NOTA INFORMATIVA
Roma, 7 gennaio 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

AGLI ASSESSORI REGIONALI E
 PROVINCIALI AL LAVORO
LORO SEDI
 E P.C.
 ALLE DIREZIONI REGIONALI E
 PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 54/M163

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e alle province.

A seguito del completamento della fase di trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle regioni e alle province, la scrivente ritiene opportuno esporre il proprio orientamento relativamente alla gestione del contenzioso per quanto riguarda la disciplina del collocamento obbligatorio, prospettando le soluzioni che, alla luce dei profili giuridici e delle implicazioni di carattere pratico, appaiono ragionevolmente adottabili.

Nella circolare n.76 del 24 novembre u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro e, per conoscenza, agli Assessori regionali e provinciali al lavoro, si forniva una prima generica indicazione su tale aspetto, affermando la decisione di procedere ad una gestione a stralcio, della quale ora è necessario determinare i confini effettivi. Al riguardo, si reputa che l'assetto vada definito con riferimento ai singoli mezzi d'impugnativa, ciascuno dotato di una sua specificità e dunque in proprio considerabile.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i ricorsi gerarchici, sembra corretto proseguire l'istruttoria delle pratiche in corso e procedere alla trattazione dei ricorsi presentati avverso provvedimenti emanati dagli uffici fino alla data di trasferimento delle funzioni, in virtù della precedente attribuzione al Ministero, al momento della emanazione dell'atto impugnato, della competenza funzionale in materia di collocamento, non essendo altrimenti individuabile l'organo gerarchicamente sovraordinato. Unica perplessità, che si ritiene doveroso manifestare, deriva dalla ricaduta degli effetti di tale attività su competenze istituzionalmente riconosciute ad autorità non statali, seppure inserite in un generale quadro di indirizzo programmatico di carattere nazionale. E' inoltre evidente che tale operazione potrebbe fattivamente condursi qualora sussista la disponibilità dei nuovi servizi a collaborare con l'Amministrazione per il completamento della fase istruttoria; in caso contrario, dovrebbe sostenersi che anche i procedimenti pendenti siano trasferiti come tutti i rapporti sostanziali inerenti le competenze in materia di collocamento. Allo stato, e salvo successive determinazioni di diverso avviso, si opererà nella direzione per prima enunciata.

Relativamente ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, attesa la loro differente natura stante la proponibilità unicamente avverso atti definitivi della pubblica amministrazione per motivi di legittimità, si ritiene invece maggiormente rispondente ai principi dell'ordinamento deferire alle nuove strutture regionali la trattazione di tutti i ricorsi pervenuti dopo il trasferimento, indipendentemente dalla data del provvedimento impugnato.

Per ciò che attiene ai ricorsi promossi davanti al giudice ordinario, deve segnalarsi che, nella maggior parte dei casi, essi riguardano il diniego di riconoscimento, da parte dei competenti organi sanitari, dello status di invalidità utile per l'iscrizione al collocamento obbligatorio; fino ad oggi l'Avvocatura di Stato ha riconosciuto la legittimità passiva del Ministero del lavoro, titolare del rapporto sostanziale a fondamento della pretesa. Con la definizione del processo di trasferimento, pertanto, tali giudizi, secondo l'asserito principio, coinvolgeranno regioni e province, in quanto titolari della funzione di collocamento; pertanto, la scrivente curerà la trasmissione, ai suddetti enti, delle pratiche pervenute dopo il menzionato trasferimento. Peraltro, anche per quanto riguarda i ricorsi al giudice ordinario con i quali si impugna un provvedimento emanato da questa Amministrazione, si seguirà il medesimo criterio, tenendo tuttavia conto della data di notifica all'Avvocatura di Stato per stabilire la competenza di questa Amministrazione.

Infine, per quanto riguarda la tutela innanzi ai Tribunali Amministrativi regionali, deve segnalarsi una fondamentale distinzione; per quanto riguarda i ricorsi diretti ad impugnare provvedimenti delle Direzioni provinciali, la scrivente ha sempre delegato queste ultime alla trattazione (orientamento di recente formalizzato), investendosi rapporti connessi a funzioni proprie degli organi periferici; si ritiene quindi coerente la prosecuzione di tale attività presso le nuove strutture. Con riferimento, invece, all'impugnativa di provvedimenti emanati dall'Amministrazione centrale, si invieranno alla regione interessata i ricorsi notificati dopo il trasferimento delle funzioni, analogamente a quanto illustrato per i ricorsi al giudice ordinario.

Si precisa che, almeno nella fase di avvio del nuovo sistema decentrato e a beneficio del ricorrente, la scrivente suggerisce ai servizi riceventi di neutralizzare il periodo eventualmente eccedente gli ordinari termini di impugnativa, qualora determinato dall'erronea identificazione dell'organo competente. Rilevante è inoltre l'esigenza di individuazione certa dei nuovi referenti a livello locale, cui dovranno essere inoltrati gli atti inerenti le singole materie oggetto di trasferimento, per il corretto disbrigo delle urgenze e per fornire risposte univoche ai fruitori dei servizi.

Sulle delicate problematiche illustrate la scrivente fa riserva di eventuali, ulteriori interventi di approfondimento, anche alla luce delle osservazioni che perverranno, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dalle autorità in indirizzo, in uno spirito di fattiva collaborazione. Nell'immediato, si adotteranno le misure ritenute aderenti ai generali principi di diritto, secondo la traccia sopra delineata e nell'ambito delle proprie competenze.

IL Direttore Generale
(Daniela CARLA')

CIRCOLARE n. 4/2000
Roma, 17 gennaio 2000

Agli Assessori regionali
e provinciali al lavoro
loro sedi

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Alle direzioni provinciali del lavoro
loro sedi

Prot. n. 134/M165

alle Amministrazioni pubbliche

**Oggetto: Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge
12 marzo 1999, n.68, recante: "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili".**

La presente nota è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, com'è noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego.

Obiettivo primario è dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla circolare n.77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.

Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora più compiuta risposta.

PLATEA DEI DESTINATARI

Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie indicate dall'articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n.407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l'iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.

Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.68, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA

La base di computo viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della legge n.68, riguardanti settori nei quali è precluso

l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.

Per quanto riguarda la determinazione dell'obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato dall'articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.

Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell'articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI

Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, l'obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente all'assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n.295.

Deve precisarsi che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68.

INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n.68, che prevede modalità peculiari per l'inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile, accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI

La nuova disciplina, all'articolo art.3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all'istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l'accesso alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell'impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Nonostante la legge menzioni espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l'istituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette, indicate nell'articolo 18, comma 2.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per l'impiego. In tale ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo all'Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare l'autocompensazione seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.

Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata dall'ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni nella Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.

ESONERI PARZIALI

L'art.5, comma 3 della legge n.68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.

Quanto sopra, in attesa dell'emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art.6, rende opportuno fin d'ora indicare le modalità e gli adempimenti per l'accesso all'istituto, al fine di consentire la pronta operatività della normativa.

La domanda di esonero parziale può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per l'impiego del territorio in cui ha sede l'impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente all'inoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità produttiva.

La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni dell'attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; devono altresì essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, nonché la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Il servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è situata l'unità operativa per la quale si chiede l'esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l'obbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.

Il servizio provvederà inoltre ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza dall'autorizzazione all'esonero.

Si ritiene opportuno prevedere che in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento). Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che le regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione dell'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

GRADUALITA'

L'istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n.236 del 1993, di conversione del decreto legge n.148, non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n.68 richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per l'autorizzazione e, in particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorate, da coprire in occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell'autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.

GRADUATORIE E AVVIAMENTO

Nell'odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l'impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n.68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità (individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.

Per i lavoratori già iscritti, il competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n.68) o comunque l'organo che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della scheda professionale all'atto dell'avviamento. Con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n.638 del 1983 viene meno l'automatica disposizione, da parte dell'ufficio che effettua l'avviamento, della visita di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo l'individuazione del nuovo assetto in materia. Nell'immediato, si ritiene che l'avviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo, successivamente all'avviamento stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i rinnovati criteri.

Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare l'iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie per l'accertamento della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli utenti.

La legge n.68 attribuisce alle regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al momento indicare nell'anzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al d.P.R. n.246 del 1997.

CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA

Con riferimento alla ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge n.68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.

A tale riguardo, con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senz'altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

Com'è noto, l'articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D'altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall'insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.

Nell'attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n.482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all'anno 2000, dal relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n.68.

Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di

ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale.

DATORI DI LAVORO PUBBLICI

Oltre alla facoltà di effettuazione dell'autocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

Al riguardo, si ribadisce, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n.29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.80 del 1998, che i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.

Per quanto concerne l'applicazione del termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scopertura (art.9, comma 1), lo stesso deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dell'avvenuta attivazione del procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni previste dall'ordinamento in materia di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

Infine, come già si è fatto cenno, restano in vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R.246 del 1997.

CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI

La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall'articolo 13 della legge n.68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.

Al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della legge, di seguito illustrate.

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI

L'articolo 12 della legge n.68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l'impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L'istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l'accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto dall'importo della commessa.

Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare l'attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l'iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.

La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato. Ad ulteriore garanzia del perseguimento dell'obiettivo dell'inserimento mirato, si ravvisa inoltre l'opportunità che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto. Per altro verso, sembra corretto rimettere alla

convenzione la determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.

Infine, risulta essenziale il coinvolgimento dell'INPS nella fase della stipula della convenzione (per la corretta determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA VALIDITA' DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI

Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l'impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare, nell'immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, l'eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti. Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e semplificate.

DISPOSIZIONI PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI GIA' ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

L'articolo 18, comma 2, della legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove quote d'obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente disciplina sul collocamento obbligatorio. Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito l'operatività dell'impianto, si ritiene opportuno ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota d'obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al regolamento di esecuzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI

Al fine di garantire il funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere l'operatività, fino alla completa definizione dell'assetto organizzativo decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.

Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n.68, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorchè di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n.68 del 1999.

il Ministro

Cesare Salvi

Roma, 9 febbraio 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
 Prot. n. 285/PV/C/Q

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEL
 LAVORO
LORO SEDI
 AGLI ASSESSORATI REGIONALI
 AL LAVORO
LORO SEDI
 AGLI ASSESSORATI
 PROVINCIALI AL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province. L.113/85 – Iscrizione all'Albo e funzionamento Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti.

Essendo pervenute numerose richieste di chiarimento in merito a quanto indicato in oggetto, la scrivente – nel confermare la valenza della generale premessa di cui alla circolare n. 76/99 del 24.11.99 – ritiene opportuno fornire talune precisazioni in ordine alle procedure relative alla iscrizione e all'avviamento dei centralinisti telefonici non vedenti, nonché al funzionamento delle Commissioni regionali per l'esame di abilitazione.

Ciò nell'immediato, e in attesa di una modificazione della L.113/85 che ne renda più aderenti i principi all'attuale sistema decentrato dei servizi per l'impiego, consentirà di evitare interruzioni delle attività e conseguenti disservizi all'utenza.

A) Le iscrizioni all'Albo continuano ad essere effettuate dalle Direzioni Regionali del Lavoro, che provvedono a darne comunicazione ai nuovi servizi di collocamento presso le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini dell'inserimento degli iscritti negli elenchi e del successivo avviamento. Le Direzioni Regionali del Lavoro dovranno, inoltre, comunicare le iscrizioni medesime a questo Ministero per l'aggiornamento dell'Albo a livello nazionale.

B) Riguardo alle Commissioni regionali per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, si conferma la validità di quanto previsto dalla L.113/85 e, quindi, delle attuali procedure di nomina e convocazione delle stesse. Pertanto, continuano a svolgere le loro funzioni le Commissioni non ancora scadute, mentre per le altre dovrà procedersi alla loro ricostituzione su impulso del Direttore regionale. Si fa presente, altresì, che l'eventuale temporanea indisponibilità della figura del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro potrà essere colmata attraverso la nomina di un funzionario della Direzione stessa, delegato dall'attuale responsabile del servizio.

Si ritiene opportuno precisare che eventuali atti formali, già posti in essere dai nuovi servizi ai sensi della L.113/85 al fine di assicurare il soddisfacimento del diritto di iscrizione dell'utente, conservano la loro piena validità.

IL Direttore Generale
 (Daniela CARLA')

LETTERA CIRCOLARE

Roma, 16 febbraio 2000

**Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale****DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III****"Disciplina generale del collocamento
obbligatorio"**
Prot. n. 346/M22

AGLI ASSESSORATI REGIONALI E PROVINCIALI AL LAVORO

LORO SEDI

E P.C.

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO

LORO SEDI**Oggetto: Trasmissione prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99.**

Con la presente nota, si provvede a diramare il modello elaborato da questa Direzione Generale, per la presentazione dei prospetti informativi annuali di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 1999.

Il modello è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte presso gli uffici preposti al collocamento e delle esigenze manifestate dagli operatori, ed intende corrispondere alle richieste dei predetti soggetti, per offrire omogenei parametri di riferimento che possano agevolare l'adempimento dell'obbligo periodico di autodenuncia.

Il modello è stato predisposto con riferimento all'ambito provinciale ma può essere utilizzato anche per denunce complessive da parte dei datori di lavoro che hanno sedi in diverse province o regioni, per la presentazione del prospetto al servizio del territorio in cui hanno la sede legale. Con l'occasione, si precisa che i dati inseriti nel prospetto dovranno essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia e che la presentazione vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva (come specificato in calce al quadro finale).

IL Direttore Generale
(Daniela CARLA')

MODELLO PROSPETTO INFORMATIVO**Allegato omissis**

Roma, 13 marzo 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

**"Disciplina generale del collocamento
obbligatorio"**

Prot. n. 507/PV/C/Q

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI REGIONALI AL LAVORO
LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI PROVINCIALI AL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province. L.113/85 – Iscrizione all'Albo e funzionamento delle Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti.

In riferimento a quanto espresso con nota n. PV\C\Q\285 del 9.2.2000, di pari oggetto, si ritiene opportuno precisare, su sollecitazioni di taluni uffici, che lo scrivente ha inteso fornire indicazioni in merito alle iscrizioni all'Albo dei centralinisti non vedenti con lo scopo di evitare, nell'immediato, eventuali disagi e interruzioni dell'attività laddove ancora sussistano, in questa fase di transizione, difficoltà operative nel rendere i relativi servizi all'utenza.

Premesso quanto sopra, considerato l'avvenuto passaggio della titolarità della funzione del collocamento obbligatorio nella sfera di competenza di regioni e province, si conferma, nei casi in cui sia stato già possibile effettuare le iscrizioni presso le nuove strutture, la correttezza degli atti formali posti in essere secondo le nuove procedure, ribadendo comunque la piena disponibilità delle Direzioni Regionali di questo Ministero a sopperire ad eventuali carenze operative in via temporanea.

IL Direttore Generale
(Daniela CARLA')

Direzione Generale per l'Impiego

CIRCOLARE N.17/00
Roma, 24 marzo 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 593/M165

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
LAVORO
LORO SEDI
E P.C. ALLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. [Legge 12 marzo 1999, n.68](#). Regime sanzionatorio.

Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente; alla previgente normativa penale si sostituisce infatti un assetto sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura sostanziale dell'illecito contestato. In assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso, posto che, in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale pregressa né è immaginabile l'irrogazione della nuova sanzione amministrativa (come disposto dall'articolo 40 della legge n.689 del 1981), posto che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste sotto la vigenza della precedente disciplina

Si rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un nuovo accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo 15 della legge n.68 del 1999.

Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell'abrogata legge n.482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano amministrativo. In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del datore di lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n.68 e che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare la propria condizione.

E' appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo comportamento illecito.

All'esito dell'illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla contestazione dell'illecito secondo le consuete procedure.

A tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni legislative e quelle di attuazione della legge n.68, si chiarisce che il differimento del termine per la presentazione dei prospetti alla data del 31 marzo per l'anno 2000, reso necessario in funzione del recente avvio del processo di decentramento dei servizi per l'impiego, può ben considerarsi quale termine ultimo per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche attraverso l'obbligo di presentazione del prospetto medesimo). Pertanto, oltre tale termine, il mancato o tardivo inoltro del prospetto configura una situazione di inadempienza da parte del datore di lavoro e conseguentemente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge.

Si invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la massima, sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti degli operatori e degli utenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela CARLA')

Direzione Generale per l'Impiego

CIRCOLARE N.36/2000
Roma, 6 giugno 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 1099/M-165

AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI
DEL LAVORO
ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
LAVORO

Oggetto: Circolare n. 36/2000 del 6 giugno 2000. Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99. richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale.

L'impostazione radicalmente innovativa della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l'impiego, suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta di avviamento, strettamente legata all'istituto delle compensazioni territoriali. Per quest'ultimo dunque si impone l'esigenza di un intervento suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n.4 del 2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano.

L'intervenuta suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti all'adempimento dell'obbligo stabilito dalla legge n.68 del 1999, diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in relazione al requisito dimensionale dell'azienda nel suo complesso.

E' infatti di tutta evidenza che, qualora l'obbligo sia circoscritto all'assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge citata, e dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l'inserimento del disabile. Ciò anche tenuto conto, dal lato dell'offerta, delle disponibilità offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.

In tale circostanza, dunque, il datore di lavoro, rientrando nelle citate categorie (si ribadisce che, per l'individuazione della qualificazione dimensionale dell'impresa, deve operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione dell'organico aziendale) effettuerà l'assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell'inserimento mirato, in funzione degli assetti aziendali.

Sotto il profilo procedurale, per garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la richiesta di avviamento (e l'indicazione delle modalità con cui si intende assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l'effettuazione di tale richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi provinciali interessati, circa l'effettivo adempimento dell'obbligo.

Qualora la richiesta di avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all'ubicazione delle sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse), si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato o integrato da un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende procedere all'assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l'attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò chiamati.

Da quanto illustrato, consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l'interesse a ricorrere all'istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti

(numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo).

Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto della piu' frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di risorse umane in proporzione alla piu' accentuata differenziazione delle attività svolte, rimettere la valutazione, circa l'opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi amministrativi competenti, individuati dalla circolare n.4 del 2000 (il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale – per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse regioni).

Spetterà all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.

Con l'occasione, si precisa che il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi.

In assenza di riscontro o nel caso di carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n.4/2000 è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque emanato, sulla base delle informazioni disponibili.

Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela Carlà)

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIV. 3^A
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
LEGGE 12.3.99, N.68, ART. 5 COMPENSAZIONE TERRITORIALE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D.P.R. 10 OTTOBRE 2000, N.333

**COMPENSAZIONE TERRITORIALE. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. NOTA INFORMATIVA PER I DATORI DI
LAVORO PRIVATI INTERESSATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COMPENSAZIONE
TERRITORIALE PER UNITA' PRODUTTIVE SITUATE IN DIVERSE REGIONI**

Come è noto è stato pubblicato nella G.U. n.270 del 18.11. u.s. il D.P.R. del 10.10.2000 n. 333 recante "Regolamento di esecuzione della legge 12.3.1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il comma 3 dell'art.5 del citato D.P.R. attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine di semplificare il rilascio dell'autorizzazione suddetta si forniscono precisazioni in merito.

La domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'impiego Div.III -, deve essere redatta nel rispetto delle vigenti norme sul bollo (€ 20.000 ogni 4 facciate) ed indicare i seguenti elementi:

- a. l' esatta denominazione sociale e la sede legale della società istante con l'indicazione del codice fiscale
- b. l'attività e i motivi che giustificano l'autorizzazione, precisando le caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un maggior assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un altro
- c. le sedi provinciali - con l'indicazione delle proprie unità produttive - dove la società intende assumere più lavoratori e quelle presso le quali intende assumerne meno con l'indicazione specifica del:
 - numero dei dipendenti validi e la relativa base di computo;
 - numero dei dipendenti disabili;

Alla domanda inoltre deve essere allegata copia dell'ultimo prospetto informativo complessivo cui all'art.9 comma 6 della legge 68/99 così come disciplinato dal D.M. 22/12/99.

N.B. Si fa presente che il numero complessivo dei dipendenti va calcolato scomputando preventivamente i rapporti di lavoro che per definizione legislativa e amministrativa sono esclusi dalla base imponibile (vedi art.4 L. 68/99 e circolare n. 36/2000 del 6.6.2000 pubblicata su sito internet www.minlavoro.it).

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela Carlà)

Circolare Ministero Lavoro n. 41/2000

Agli Assessori regionali e provinciali del lavoro

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della [Legge 12 marzo 1999, n.68](#). Integrazione delle circolari [n.4/2000](#) e [36/2000](#)

Il presente atto completa ed integra gli orientamenti ed i principi fissati con la precedente circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, che si conferma e alla quale si rinvia, così come si ribadisce la validità delle precedenti circolari applicative in materia: circolari n.77 del 24.11.1999 (iniziali indicazioni per l'attuazione della legge n.68), n. 17 del 24.3.2000 (regime sanzionatorio) e n.36 del 6.6.2000 (richiesta di avviamento e compensazione territoriale). L'intervento attuale intende offrire soluzione alle numerose problematiche emerse in esito alla prima fase di pratica applicazione della legge n.68 del 1999. Preliminarmente, si precisa che la predetta disciplina trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, ai quali sono pienamente equiparati gli enti pubblici economici, e dei datori di lavoro pubblici; le disposizioni della legge che si rivolgono genericamente ai datori di lavoro, sono destinate sia ai datori di lavoro privati che ai datori di lavoro pubblici.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI

Ad integrazione di quanto stabilito con la circolare n.4/2000 sull'argomento, si precisa che i datori di lavoro i quali, per effetto di nuove assunzioni, raggiungono un livello di organico di non più di 15 dipendenti non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 fino a quando non effettuano una successiva nuova assunzione dalla quale cominciano a decorrere i dodici mesi già previsti per le nuove assunzioni.

Tenuto conto che l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta dopo dodici mesi dalla effettuazione di una nuova assunzione e che la presentazione dei prospetti, che vale anche come richiesta di avviamento, non può che ricondursi temporalmente al momento in cui tale obbligo diviene attuale, si ravvisa la necessità che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione al competente servizio dell'avvenuta nuova assunzione per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo. Al riguardo, si torna a precisare che dal compiersi del termine dei dodici mesi dalla prima nuova assunzione, decorrono i sessanta giorni per la presentazione della richiesta di avviamento al lavoro del disabile.

Premesso che, come precisato nella circolare n.4/2000, non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si chiarisce che la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito; in tal caso, non si configura comunque un potenziamento effettivo delle attività.

Inoltre, si ritiene di non dover considerare nuove assunzioni quelle dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; per quanto riguarda, invece, i contratti a termine, non saranno considerati nuove assunzioni quelli di durata inferiore o pari a nove mesi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n.68, per i contratti a tempo determinato esclusi dalla base di computo.

Per quanto concerne le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n.68, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro e di reinserimento instaurati sotto il precedente regime normativo, si ritiene, per tale ragione, che esse non debbano essere classificate come nuove assunzioni; peraltro, essendo le stesse rilevanti ai fini dell'aggiornamento della base di computo, qualora le stesse trasformazioni non siano state segnalate nel prospetto informativo poiché intervenute successivamente, si avrà cura di menzionarle nel prospetto immediatamente successivo.

Infine, l'obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui, in esito ad una nuova assunzione cui fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione dal servizio di altro dipendente, venga immediatamente ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine, che potrebbe individuarsi in 60 giorni dalle predette cessazioni, conformemente a quanto disposto dalla circolare n.4 per gli inserimenti lavorativi che non sono considerati nuove assunzioni.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Ai fini della determinazione del calcolo della quota di riserva (cioè della individuazione della base di computo) i contratti a tempo parziale si computano in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. Pertanto, il calcolo aritmetico verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti part time e rapportando la somma così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con il successivo arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 50%.

Per quanto riguarda, invece, il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva, dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento ad unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50 per cento dell'orario ordinario.

CERTIFICAZIONE OTTEMPERANZA (ART. 17)

La circolare n.4/2000 dettava prime indicazioni per il periodo antecedente alla scadenza del 31 marzo, data entro la quale i datori di lavoro dovevano presentare i prospetti informativi, stabilendo, in quella circostanza, che la semplice presentazione del prospetto costituisse condizione sufficiente per ottenere la certificazione di ottemperanza, per non pregiudicare, nella fase di prima applicazione, i diritti dei datori di lavoro interessati alla partecipazione alle gare d'appalto. Superata tale scadenza, è ora necessario che gli uffici competenti effettuino con immediatezza le opportune verifiche sulle certificazioni a tale titolo rilasciate, ponendo in essere i conseguenti adempimenti previsti per l'avviamento, qualora si siano riscontrate scoperture.

Allo stato, la certificazione di cui all'art. 17 potrà essere rilasciata – su richiesta del datore di lavoro interessato – oltre che ovviamente in presenza di una totale copertura della aliquota d'obbligo, in tutti i casi in cui il datore di lavoro a fronte di ciascuna copertura abbia individuato e sottoposto al servizio lo strumento che intende attivare per assolvere compiutamente l'obbligo (assunzione numerica o nominativa, proposta di convenzione, richiesta di autorizzazione all'esonero), fermo restando che la sussistenza di situazioni che giustificano la sospensione temporanea degli obblighi o lo spostamento territoriale su determinate sedi (compensazione) o la graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica da pubblica in privata (autorizzazione alla gradualità), costituiscono fattispecie che consentono ugualmente di ottenere la certificazione.

Per quanto detto, non è possibile individuare un periodo di validità della certificazione, essendo lo stesso funzionale alla situazione concreta in cui versa il datore di lavoro richiedente.

Se è vero, infatti, che essa, in linea di principio, ha valenza per tutto il periodo in cui si mantiene costante la situazione di copertura ovvero per la durata delle circostanze che hanno determinato la sospensione o l'esenzione dagli obblighi, è anche vero che le menzionate condizioni sono suscettibili di mutamenti in funzione delle dinamiche aziendali nonché di cause esterne.

Pertanto è nell'interesse dello stesso datore di lavoro richiedere la certificazione ogni qual volta sia necessaria per la partecipazione a gare pubbliche, a prescindere dall'avvenuta presentazione dei prospetti negli ordinari termini di scadenza.

La certificazione dovrà quindi recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Infine, deve precisarsi che se è senz'altro valida, anche per le gare di appalto in ambito provinciale la certificazione di ottemperanza rilasciata a livello nazionale, dovendosi riconoscere alle disposizioni dell'art. 17 della legge 68 una valenza generale, ciò significa che al datore di lavoro è richiesto l'assolvimento dell'obbligo complessivo nella misura di cui all'art. 3, anche se in talune sedi, per motivi legati alle esigenze organizzative aziendali, può risultare scoperto al momento dell'accertamento.

Si ribadisce, inoltre, la posizione già assunta da questa Amministrazione, precisando che i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici, poiché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68/99. A maggior ragione ciò vale per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

Peraltro, per motivi di linearità dell'azione amministrativa e, ad ulteriore garanzia di trasparenza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, si ritiene opportuno prevedere che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria, adempimento che si ritiene del tutto sufficiente, tenuto conto delle onerose assunzioni di responsabilità che da esso discendono.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 482/68

Come già chiarito con circolare n.4/2000 le forme di esenzione totali o parziali dagli obblighi di assunzione, tra le quali gli esoneri, conservano al momento la loro validità per un periodo che sarà determinato nel regolamento di esecuzione, ferma restando l'eventuale scadenza già fissata. Tale misura trae motivo dall'opportunità di consentire in tale periodo una revisione dei contenuti dell'autorizzazione già concessa, al fine di renderla compatibile con i nuovi contenuti della riforma. Ciò premesso, continuando l'autorizzazione suddetta ad operare secondo il pregresso sistema non è applicabile l'attuale regime di esonero e, conseguentemente, non può pretendersi il versamento del contributo esonerativo di cui all'art 5, comma 4, della legge n.68.

INVALIDITA' CONTRATTA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

Si ritiene che sia possibile il riconoscimento come disabile di un lavoratore invalido, non assunto dalle liste di collocamento obbligatorio, attraverso l'attivazione della procedura prevista dalla l.68/99 e dall'atto di indirizzo e coordinamento successivamente emanato (visita medica di accertamento ad istanza del lavoratore, da parte della Commissione sanitaria integrata di cui alla l.104/91 e successiva redazione della scheda professionale da parte del Comitato tecnico per la verifica della compatibilità delle mansioni cui è adibito).

Occorre inoltre precisare che i lavoratori che si sono invalidati nel corso del rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai quali la legge n. 68 riconosce il diritto alla conservazione del posto, devono aver acquisito una invalidità pari o superiore al 33%.

BASE DI COMPUTO

Nel ribadire quanto previsto nella circolare n.4/2000 in materia di esclusioni dalla base di computo, si precisa tuttavia che sono parimenti esclusi dalla base di computo – ai fini della determinazione dell'organico sul quale individuare la fascia di appartenenza in relazione al successivo calcolo della quota d'obbligo da coprire – i soggetti assunti ai sensi delle normative in materia di assunzioni obbligatorie.

FONDO NAZIONALE DISABILI: termini di presentazione dei programmi per l'anno 2000

Ai fini di una più chiara interpretazione del combinato disposto dalle norme inserite nel decreto n. 91/2000, si precisa che il termine per la presentazione dei programmi diretti ad ottenere misure agevolative da parte dei datori di lavoro interessati è fissato al 30 giugno sia per l'anno in corso che per gli anni successivi, come disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 del citato decreto. Oltre tale termine potranno comunque essere ammessi alle agevolazioni i programmi pervenuti tardivamente, qualora sussistano disponibilità di somme residue, a seguito della ripartizione degli accantonamenti del Fondo, che per l'anno 2000 è stata effettuata, come prescritto dal citato decreto, entro il 31 maggio. A decorrere dal 2001, la ripartizione stessa, che sarà determinata in funzione della entità e della qualità delle iniziative intraprese in ciascuna regione in favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.

COOPERATIVE SOCIALI

Appare opportuno fornire talune indicazioni sul regime cui sono assoggettabili le cooperative sociali in funzione degli adempimenti connessi agli obblighi della legge n.68 del 1999. Ciò per la particolare connotazione di tali enti, che proprio sul versante delle politiche socio-lavorative di inserimento hanno affermato il proprio ruolo.

Per quanto attiene alla determinazione della base di computo, per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n.381 del 1991 trova applicazione la disciplina dell'articolo 3, comma 3, della legge n.68, espressamente rivolta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, categoria cui le cooperative sociali stesse appartengono, a norma della legge n.460 del 1997. Per quanto riguarda, in particolare, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera b), della citata legge n.381, si evidenzia che le stesse, pur svolgendo

attività diverse da quelle di carattere socio-assistenziale, sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra queste sono naturalmente ricompresi non solo lavoratori disabili, ma anche altre categorie in condizione di disagio sociale, in quanto tali non destinatari delle disposizioni della legge n.68 del 1999 e dunque non esclusi, in linea di principio, dalla base di computo ai fini della determinazione della quota di riserva. Tuttavia, i predetti lavoratori sono assunti per il perseguimento delle finalità previste dalla cooperativa medesima, in quanto nella loro attività si sostanzia la natura stessa dell'ente; ciò posto, può correttamente argomentarsi che i lavoratori svantaggiati che prestano attività lavorativa nelle cooperative sociali di tipo b) non sono inseribili, per definizione, tra il personale impiegato nei servizi tecnico-esecutivi e amministrativi, che il citato articolo 3, comma 3, individua quale nucleo di riferimento ai fini della individuazione della base di computo.

A tale proposito, si precisa che il personale tecnico-esecutivo si intende distinto da quello che esercita funzioni amministrative e che pertanto i requisiti previsti dalla legge non devono sussistere in forma cumulativa. Per la valutazione delle attività lavorative da considerarsi tali, dovrà farsi esclusivo riferimento alle norme contrattuali e regolamentari applicabili.

Resta fermo che il personale disabile, in possesso del grado di disabilità minimo per l'accesso al collocamento obbligatorio, al suddetto titolo in servizio presso le cooperative sociali, ben può essere dedotto a copertura della quota di riserva e, conseguentemente, non computato nell'organico, qualora si attivi per lo stesso la ordinaria procedura di accertamento della invalidità.

Analogamente, non sono inclusi nella base di computo i lavoratori svantaggiati che siano anche soci della cooperativa, in linea con quanto disposto nell'articolo 4, comma 1. Al riguardo, si evidenzia che il riferimento della citata disposizione deve intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell'apposita sezione del registro prefettizio; sembra infatti indubitabile che il legislatore abbia utilizzato una terminologia atecnica, sostanzialmente volendo ricomprendere utilmente, nella base numerica di calcolo, unicamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che effettivamente, nel caso delle cooperative, offrono la reale percezione dell'organico nel suo assetto stabilizzato, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione in un'apposita sezione del menzionato registro prefettizio.

Merita inoltre uno specifico approfondimento un ulteriore aspetto, legato alla stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge n.68, tra datore di lavoro, cooperativa sociale o disabile libero professionista e servizio per l'impiego, che è quello della individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile in tale modalità di impiego. Si ritiene che, in via di principio, debba applicarsi il contratto del datore di lavoro che assume il lavoratore disabile per distaccarlo presso la cooperativa, coerentemente con la disciplina legislativa che impone la contestualità tra stipula della convenzione e assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile da parte del datore di lavoro stesso. E' tuttavia evidente che, per quanto attiene al regime di orario, delle assenze e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, lo stesso sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza. Alla predetta direttiva relativa al contratto applicabile potrà derogarsi mediante esplicita previsione con apposita clausola inserita nella convenzione, controfirmata, oltre che dalle parti stipulanti, anche dal lavoratore disabile che deve manifestare espressamente il proprio assenso.

Il Ministro
Cesare Salvi

CIRCOLARE N.79/2000

Roma, 9 novembre 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
 Prot. n. 721/SDGI/00-M165/M17

AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
 AI SERVIZI PROVINCIALI DEL LAVORO
 COLLOCAMENTO DISABILI
 ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
 ALLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ISPettorato DEL LAVORO DI PALERMO
 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ASSESSORATO LAVORO
 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASSESSORATO LAVORO

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. [Art.17 della legge 12.3.1999, n.68](#). Certificazioni di ottemperanza.

Con circolare n.[41/2000](#) del 26 giugno u.s. lo scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'art.17 della legge 68/99, che, come è noto, dispone sul rilascio, alle imprese che partecipano a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi competenti.

In particolare è stato espresso l'avviso che la suddetta certificazione dovesse recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

Proprio in relazione a tale indicazione, numerose associazioni di datori di lavoro hanno segnalato le difficoltà operative incontrate soprattutto dalle aziende che partecipano a gare d'appalto con cadenza molto frequente, le quali lamentano di essere costrette ad un aggiornamento costante della data di certificazione, in occasione della partecipazione ad ogni gara d'appalto, anche se dal momento del rilascio di un precedente certificato non sono intervenute modifiche all'assetto occupazionale tali da determinare l'insorgenza di nuovi obblighi, con notevole appesantimento burocratico sia per le stesse imprese che per i servizi competenti al rilascio.

Al riguardo si ritiene che la questione possa essere riconsiderata e risolta raccordandosi alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Infatti, se è pur vero che l'art.17 della legge n.68 contiene un riferimento ad un nuovo tipo di certificazione, che in quanto tale non può essere compreso negli elenchi di cui all'art.2 della legge 4.1.68, n.15 ed all'art.1 del D.P.R. 20.10.1998, n.403, e pertanto non può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sembra di poter rinvenire nella previsione dell'art.17 una deroga alle norme di semplificazione della documentazione amministrativa e, dunque, anche a quella di cui all'art.2, comma 3, della legge 127/97, che dispone circa il termine di validità delle certificazioni.

In conclusione, si esprime il parere che in occasione di ogni partecipazione a gare di appalto i datori di lavoro interessati siano tenuti a presentare la certificazione di cui all'art.17, rilasciata dai competenti uffici, accompagnata – qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del bando di gara (comunque nel limite di 6 mesi) – da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente.

Il Direttore Generale
 (Daniela CARLA')

NOTA INFORMATIVA

Per corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute negli ultimi tempi, si precisa che con la circolare n.79 del 9.11.2000 si è inteso fornire nuove indicazioni esclusivamente in merito al periodo di validità delle certificazioni di ottemperanza di cui all'art.17 della legge 68/99.

Restano, pertanto, validi gli orientamenti ed i principi fissati in materia con la precedente circolare n.41 del 26 giugno 2000.

In particolare, si ribadisce ancora una volta, la posizione assunta da questa Amministrazione secondo la quale i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni – ed a maggior ragione quelli che occupano meno di 15 dipendenti – se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenute a richiedere la certificazione, perché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99. Si conferma, inoltre, l'opportunità che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi.

Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII Direzione Generale del Personale

CIRCOLARE N.23/2001

prot. n. 334
Roma, 16 febbraio 2001

Direzione Generale degli Affari Generali
e del Personale
Divisione VII
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL
LAVORO

OGGETTO: Norme per il diritto al lavoro dei disabili ([Legge 12 marzo 1999,n.68](#)) e relativo Regolamento di esecuzione ([D.P.R. 10 ottobre 2000,n.333](#)): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Settori e Servizi Ispezione
LORO SEDI

e, p.c. A Sottosegretari di Stato
Alla Direzione Generale dell'Impiego
AI SECIN
Al Servizio Ispettivo
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Prev. Sociale
Ispettorato Regionale del Lavoro
PALERMO
Alla Provincia Autonoma
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma
TRENTO
LORO SEDI

1. Premessa

Con decreto del Presidente della Repubblica n.333 del 10 ottobre 2000 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Il regolamento chiarisce taluni aspetti operativi della disciplina del collocamento dei soggetti disabili, così come individuati e definiti dall'art.1 della Legge 68/99.

In particolare vengono in rilievo le disposizioni dell'art.2, commi 2 e 4, dell'art.7 e dell'art.8 del Regolamento, recanti istruzioni in merito alle procedure di avviamento al lavoro dei disabili, che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art.15 della Legge 68/99. Data la rilevanza della materia, si ritiene pertanto - sentito l'apposito Gruppo di lavoro istituito presso la Divisione VII di questa Direzione Generale con decreto direttoriale del 23 settembre 1998 - di fornire delle disposizioni applicative, onde rendere l'attività svolta da codeste Direzioni omogenea ed uniforme.

2. Art.15 Legge 12 marzo 1999, n.68: Sanzioni.

Molto opportunamente l'art.8 del Regolamento di cui al D.P.R.333/2000, intitolato "**Sistema sanzionatorio**", ha chiarito che "*l'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento*". Si ribadisce e si integra in tal modo la disposizione dell'art.15, comma 2 della Legge 68/1999, che ha mantenuto in capo alla Direzione Provinciale del lavoro la competenza a svolgere le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative in questione, così come già previsto in generale per tutta la materia del lavoro dall'art.1, comma 3 della Legge 59/1997.

Tale ultima norma ha infatti conservato l'attribuzione della funzione di vigilanza in materia di lavoro all'Amministrazione statale, mentre per quanto riguarda l'esercizio della funzione gestionale - per effetto del D.Lgs.23 dicembre 1997, n. 469 che ha conferito alle singole Regioni il servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili -, quest'ultima sarà svolta, nell'ambito delle Province, dai Servizi integrati per l'impiego ("*servizi preposti al collocamento*" di cui all'art.8 del Regolamento).

Tanto premesso, occorre in primo luogo porre l'accento sulla depenalizzazione delle sanzioni, introdotta dalla normativa di cui trattasi, rispetto a quelle previste dalla Legge 2 aprile 1968, n.482, a fronte di un inasprimento dell'importo delle sanzioni, volto a scoraggiare la violazione degli obblighi di trasmissione del prospetto informativo e di assunzione degli appartenenti alle categorie protette da parte del datore di lavoro.

Si chiarisce altresì che il sistema sanzionatorio posto dalla L.68/1999 risulta diverso a seconda del soggetto ritenuto responsabile delle violazioni: aziende private ed enti pubblici economici da un lato e pubbliche amministrazioni dall'altro.

Per le aziende private e gli enti pubblici economici, infatti, l'art.15, comma 1, prevede, in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art.9, comma 6, la "*sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo*".

Il secondo comma della predetta norma, poi, individua nella Direzione Provinciale del lavoro l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione e/o archiviazione; alla stessa, pertanto, dovranno essere indirizzati i rapporti ex art.17 della Legge 689/1981 da parte dei funzionari che hanno accertato le violazioni.

Lo stesso comma stabilisce anche che gli introiti delle sanzioni irrogate dalla D.P.L. "*sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14*". Da un primo approfondimento della materia non si rilevano in ciò particolari difficoltà operative, salvo il problema connesso all'individuazione, da parte delle Regioni, delle modalità per l'effettuazione del pagamento della sanzione, ed in particolare, nell'immediato, di quello in misura ridotta. In merito, si ritiene che, anche in carenza di precise indicazioni da parte delle Regioni competenti, si possa procedere alle eventuali contestazioni delle relative violazioni, avendo cura di formulare riserva, nel medesimo processo verbale, di comunicare le suddette modalità, non appena saranno rese note dalle singole Regioni.

Appare evidente che, in tal caso, il termine perentorio per il pagamento fissato dall'art.16 della Legge 689/1981 decorrerà dalla successiva comunicazione all'interessato, relativa alle modalità di cui sopra. Non poche perplessità sorgono, invece, sulla previsione di cui al comma 8 dell'art.9 della Legge 68/1999, che pone a carico della Direzione Provinciale del lavoro l'obbligo di inviare un "verbale" agli Uffici competenti (Servizi integrati per l'impiego) e all'Autorità Giudiziaria qualora l'azienda rifiuti l'assunzione.

Tale previsione, infatti, risulta di non facile applicazione in considerazione dell'avvenuta depenalizzazione della sanzione prevista dall'art.15 della legge in esame per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici.

Pertanto, si deve ritenere che l'invio della relazione informativa all'Autorità Giudiziaria vada riferito esclusivamente alle mancate assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali il comma 3 dello stesso articolo dispone che : "*Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego*". All'Autorità Giudiziaria saranno quindi segnalate le denunce, corredate dalle fonti di prova, concernenti le ipotesi di reato per eventuali omissioni o ritardi a carico dei suddetti responsabili. Analoga comunicazione sarà trasmessa agli eventuali organi di vigilanza.

3. Entrata in vigore degli obblighi di assunzione e comunicazione.

Per ciò che concerne il profilo della successione della Legge 12 marzo 1999, n.68 alle disposizioni precedentemente vigenti in materia, ad integrazione di quanto disposto con circolare n.17/2000 della Direzione Generale dell'Impiego, si forniscono le seguenti ulteriori direttive. Si ribadisce, secondo quanto già rilevato dalla Direzione Generale dell'Impiego, che - in base al principio di legalità ed a quello del *favor rei* sanciti, in materia penale, dall'art.2, comma 1 c.p. - non è applicabile la disciplina sanzionatoria di natura penalistica di cui alla Legge 482/1968 agli illeciti commessi nel periodo di vigenza di quest'ultima, ma accertati e/o contestati successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Pertanto, l'ispettore che, dopo la data di entrata in vigore della nuova legge in materia di "*Diritto al lavoro dei disabili*" accerti una violazione commessa antecedentemente e costituente ipotesi di reato in base alla vecchia normativa, non potrà più applicare la relativa sanzione penale. Tuttavia, qualora gli illeciti già commessi conservino tuttora rilevanza ai fini punitivi in base alla nuova disciplina, egli dovrà procedere alla contestazione delle violazioni e applicherà le sanzioni amministrative di cui all'art.15 della Legge 68/1999.

Al riguardo, si ritiene infatti - accogliendo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria della Cassazione

civile - che la sanzione amministrativa prevista sia applicabile anche retroattivamente, in forza del principio della cd. *continuità sanzionatoria dell'illecito*, avente carattere generale e desumibile dall'art.40 della Legge 689/1981.

Infatti, benché la nuova legge sul collocamento obbligatorio abbia depenalizzato le sanzioni ed introdotto nell'ambito della materia *de qua* nuovi parametri di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché di quelli obbligati, identica è rimasta invece la struttura dell'illecito, ragion per cui non si giustificerebbe un sorta di **sanatoria**, con la conseguente impossibilità di comminare ai trasgressori della Legge 482/1968 tanto le sanzioni di carattere penale quanto quelle aventi natura amministrativa.

Per le violazioni commesse e già contestate prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si chiarisce, al fine di individuare le modalità concrete d'intervento da parte di codeste Direzioni, che occorre distinguere il caso in cui l'accertamento sia stato definito con la trasmissione del rapporto all'Autorità Giudiziaria, dal caso in cui tale trasmissione non sia stata ancora effettuata. Nella prima ipotesi occorrerà attendere le determinazioni della competente Autorità Giudiziaria in materia.

Nel caso in cui, invece, la violazione a suo tempo accertata non sia stata definita con la trasmissione dei relativi rapporti all'Autorità Giudiziaria, si procederà, verificandosi il presupposto dell'attuale sussistenza dell'illecito ai sensi della nuova disciplina, alla notificazione degli illeciti sulla base dei criteri da quest'ultima fissati, avendo conservato tali fattispecie rilevanza sanzionatoria, sia pur con natura di illecito amministrativo e non più penale.

Dal combinato disposto dell'art.2, comma 4 e dell'art.7 del Regolamento di esecuzione (D.P.R.333/2000) sono stati fugati tutti gli eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l'obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato "*nella medesima giornata*" di cui al comma 4 dell'art.15 della Legge 68/1999: essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell'art.9, comma1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all'obbligo di richiesta, non abbia proceduto all'assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l'impiego; è ovvio che, come si rileva dall'inciso contenuto nel comma 4 dell'art.15 ("*per cause imputabili al datore di lavoro*"), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell'ufficio competente.

Qualora si tratti di illeciti consumati sotto la vigenza della Legge 482/1968, per evitare disparità di trattamento con il datore di lavoro che commetta l'illecito ai sensi della nuova normativa, il trasgressore avrà sessanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per regolarizzare la sua posizione; in caso di inottemperanza, conformemente alle argomentazioni sopra esposte, l'ispettore dovrà applicare la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.15 sopra citato, a decorrere dalla data in cui, sotto la vigenza della vecchia legge, è maturato l'obbligo. In caso di violazioni già contestate prima dell'entrata in vigore della Legge 68/1999, sarà necessario quindi accertare, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, se, nel frattempo, il datore di lavoro abbia proceduto alle assunzioni cui era tenuto.

4.Quantificazione della sanzione

Problemi interpretativi sorgono inoltre relativamente alla maggiorazione di 50.000 lire per ogni giorno di "*ulteriore ritardo*" nell'invio del prospetto, introdotta dal comma 1 dell'art.15. Si chiarisce, in proposito, che la sanzione ivi prevista si compone di due parti, una determinata in misura fissa (£ 1.000.000), l'altra variabile e proporzionata al protrarsi della condotta omissiva, avendo la violazione dell'obbligo di mancato invio del prospetto natura di illecito permanente. La maggiorazione di £ 50.000 va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo (per l'anno 2000 fissato al 31 marzo). Pertanto, l'importo della sanzione, in concreto, non potrà essere inferiore a £ 1.050.000 (£.1.000.000 per la parte fissa e £. 50.000 per il primo giorno di ritardo).

LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI

Direzione Generale per l'Impiego

LETTERA CIRCOLARE

Roma, 22 febbraio 2001

AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI
DEL LAVORO

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LORO SEDI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 293/M2

Oggetto: [Legge 12 marzo 1999, n. 68](#). Polizia Municipale. Computo della quota di riserva.

L'[art.3, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68](#) prevede che "per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi".

Relativamente all'applicazione del citato articolo è stato richiesto, da parte di numerosi enti locali, se ai fini della determinazione della quota di riserva, tra le esclusioni previste dalla citata legge n.68/99, possano essere ricompresi anche gli agenti di polizia municipale.

Al riguardo si fa presente che il Ministero, con orientamento già consolidato, ha interpretato in modo estensivo la locuzione "servizi di polizia", includendovi anche le funzioni di Polizia Municipale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela CARLA')

Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 3 aprile 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO****Divisione III****"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"**

Prot. n. 533/M96

ALLA PROVINCIA DI CREMONA SETTORE ECONOMIA
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 28
26100 CREMONA

**Oggetto: [Legge 12.3.1999 n.68 – Art.5, comma 3](#) –
Esoneri parziali – Datori di lavoro che occupano
da 15 a 35 dipendenti.**

In relazione al quesito formulato con nota n.29226 del 26.2.2001 da codesta Provincia concernente l'oggetto si fa presente quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato che l'istituto dell'esonero parziale, così come previsto dal D.M. 7 luglio 2000 n.357, si configura come uno strumento meramente residuale rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro offerto dalla legge n.68/99.

In particolare si osserva che l'accesso all'istituto dell'esonero parziale da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti non appare esperibile, in quanto l'esonero viene connotato dalla legge come un istituto "parziale" e non come esenzione totale dagli obblighi previsti dalla legge 68/1999, venendo meno in tal modo la finalità perseguita dalla norma.

Occorre tener presente, comunque, che l'attuale normativa è particolarmente favorevole per i datori di lavoro in argomento.

Infatti questi ultimi hanno l'obbligo di assumere un disabile solo in presenza di nuova assunzione, e, decorsi dodici mesi da quest'ultima.

Inoltre, l'art.3 comma 5 del D.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 prevede la possibilità per i predetti datori di lavoro di computare come unità un lavoratore disabile - con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria - assunto con contratto a tempo parziale, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà

Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 23 aprile 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
 Divisione III

ALLA PROVINCIA DI BRESCIA – UFFICIO
 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
 VIA CEFALONIA 50
 25124 BRESCIA

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 638/M96

Oggetto: Regolamento n.357/2000. Esoneri parziali. Risposte a quesiti interpretativi.

Si forniscono, di seguito, le risposte ai quesiti formulati con nota n.0028419/01 del 22 febbraio 2001.

1. Quanto alla possibilità di reiterare o meno il provvedimento di autorizzazione di esonero parziale a favore di un'azienda che ripresenta la richiesta, ciò è teoricamente possibile, considerata la natura dell'istituto e la non preclusione espressa dalla normativa. Deve evidenziarsi, che, l'art.3, comma 3, del citato D.P.R. n.357/2000, dispone, altresì, che "il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili, ai datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione". Ciò non impedisce, di fatto, la possibilità di reiterare il provvedimento autorizzativo, in assenza di soluzioni idonee per l'inserimento lavorativo del disabile.

2. Quanto all'applicabilità dell'istituto dell'esonero ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, preliminarmente va evidenziato che tale istituto, così come disciplinato dal D.M. 357/2000 si configura come uno strumento meramente residuale rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro offerto dalla legge n.68/99. In particolare si osserva che l'accesso all'istituto dell'esonero parziale da parte dei datori di lavoro che devono occupare un solo dipendente disabile in ambito nazionale e/o provinciale non appare esperibile, in quanto l'esonero viene connotato dalla legge come un istituto "parziale" e non come esenzione totale dagli obblighi previsti dalla legge 68/99, caso nel quale verrebbe meno la finalità perseguita dalla norma.

3. Relativamente alla corretta interpretazione da attribuire alla caratteristica della "particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal datore di lavoro richiedente l'esonero parziale", si fa presente che la stessa, verificata sulla base del rapporto redatto dal Servizio ispezione lavoro o del Servizio Sanitario Nazionale, spetta al singolo servizio provinciale competente in materia, in relazione alla situazione organizzativa del datore di lavoro e al tipo di lavoro svolto. Si rappresenta, infatti, che il datore di lavoro accede all'istituto dell'esonero parziale dopo aver verificato, con esito negativo, con l'organo preposto al collocamento obbligatorio, la mancanza di professionalità adeguata al tipo di attività svolta.

4. Circa il significato da attribuire a "giornata lavorativa" ai fini del calcolo del contributo esonerativo complessivo da versare, premesso che le giornate da considerarsi ai fini del contributo debbono essere quelle dal lunedì al sabato (quest'ultimo considerato giornata lavorativa a zero ore), si osserva, tuttavia che la ratio dell'istituto impone di considerare solo le prestazioni lavorative che dovrebbero essere effettuate a norma di contratto; pertanto, se, sulla base del contratto, e dell'attività svolta dal datore di lavoro (nella quale sarebbero stati occupati i lavoratori disabili), l'orario settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, il contributo esonerativo va calcolato su cinque giornate; viceversa se il sabato è lavorativo il contributo è versato anche per tale giornata.

5. Il quesito non può che essere risolto con riferimento alle modalità individuate in ambito regionale. Infatti, l'art.2, comma 3, del Decreto 357/2000, attribuisce alle regioni la determinazione dei criteri e delle modalità per il pagamento, la riscossione, il versamento del contributo esonerativo, nonché la periodicità con il quale il datore trasmette al servizio copia dei versamenti a tale titolo effettuati. Si precisa, inoltre, che la certificazione di ottemperanza va rilasciata previa presentazione da parte del datore di lavoro del versamento del contributo esonerativo (effettuato secondo le modalità indicate dall'organo regionale competente in materia), così come previsto dall'art.5, comma 5, Decreto 357/2000.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà

Direzione Generale per l'Impiego

LETTERA CIRCOLARE Roma, 28 maggio 2001	AGLI ASSESSORI REGIONALI AL LAVORO LORO SEDI
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO Divisione III	ALLE DIREZIONI REGIONALI AL LAVORO LORO SEDI
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"	AGLI ASSESSORI PROVINCIALI AL LAVORO LORO SEDI

Prot. n. 831/PV/C

Oggetto: L. 113/85 - Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti

La legge n. 113/85, recante norme sul collocamento al lavoro dei centralinisti, dispone, ai sensi dell'art.5, c. 3, l'obbligo a carico della SIP, ora TELECOM S.p.A., di dare comunicazione agli uffici prov.li del lavoro, attualmente servizi prov.li per l'impiego, delle installazioni e trasformazioni di centralini telefonici che, in quanto dotati di posti-operatore, comportino l'obbligo di assumere il centralinista non vedente.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che la TELECOM comunichi, dietro richiesta dell'ufficio prov.le competente, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati impianti telefonici che, prevedendo uno o più posti operatore, siano soggetti ai medesimi obblighi di assunzione di non vedenti.

Esposto quanto sopra, si impone, tuttavia, la necessità di considerare la nuova situazione in cui deve applicarsi la tuttora vigente L. 113/85, oggi completamente mutata rispetto a quella d'origine.

Assume, infatti, notevole rilevanza la diversa posizione della TELECOM che, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, non è più l'unico gestore – quale Azienda di Stato – dei servizi telefonici. Caduto il regime di monopolio pubblico, altre aziende telefoniche sono attualmente autorizzate ad installare e collaudare centralini telefonici.

In base a quanto sopra, ferma restando la necessità di un intervento di modifica della L. 113/85, appare comunque indispensabile preordinare misure transitorie per l'immediato, al fine di evitare gravi disfunzioni nel funzionamento del sistema.

Pertanto, si ritiene che gli adempimenti a cui, allo stato, è tenuta la TELECOM debbano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia, qualora installino centralini telefonici con posto operatore per i non vedenti. Ciò consentirà l'individuazione da parte degli uffici territorialmente competenti, di tutti i datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici soggetti agli obblighi occupazionali, di cui alla citata L. 113/85.

Sulla base delle stesse considerazioni, inerenti alla trasformazione del regime dei servizi telefonici, emerge l'altra problematica relativa alla TELECOM, quale quella della designazione, all'interno delle Commissioni Reg.li per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, del funzionario esperto in telefonia, ai sensi dell'art.2, c. 8, della L. 113/85.

Al riguardo, lo scrivente, nel confermare – ai sensi dell'art. 2, c. 7, della citata legge – l'istituzione delle suddette Commissioni d'esame presso le Direzioni Regionali del Lavoro, ritiene che, ai fini della designazione del membro esperto in telefonia di cui sopra, debbano essere interpellate tutte le aziende telefoniche operanti nell'ambito regionale, individuando nella maggiore presenza di impianti installati da ciascuna di esse sul territorio il criterio da adottare nella scelta del componente da inserire nelle Commissioni d'esame in parola.

Appare evidente che tale adempimento comporti una preliminare attività di rilevazione sul territorio, per il cui svolgimento sarà opportuno individuare forme di collaborazione con i servizi provinciali per l'impiego.

Considerato, infine, quanto rappresentato da taluni uffici in ordine ad ulteriori problematiche emerse nell'applicazione della disciplina sui centralinisti non vedenti in relazione alla trasformazione del generale quadro normativo sulle assunzioni obbligatorie, di cui alla L. 68/99, sembra opportuno fornire alcune precisazioni al fine di evitare disservizi nell'attività e, quindi, nei confronti dell'utenza.

- In ordine all'attività ispettiva diretta alla verifica della corretta applicazione della L. 113/85, resta ferma – ai sensi dell'art. 11 della legge medesima – la competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Questo trova, altresì, conferma nelle disposizioni indicate nella Direttiva Ministeriale del 9.10.2000 che, tra i compiti attribuiti alle Direzioni Provinciali del Lavoro, include anche quello relativo alla vigilanza in materia di tutela delle categorie protette, tra le quali è sicuramente da ricomprendere quella dei non vedenti, pur se disciplinata da una legge speciale.

- I centralinisti telefonici non vedenti, occupati ai sensi della L. 113/85, continuano ad essere computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, così come, peraltro, disposto dalla nuova disciplina generale sul collocamento obbligatorio L. 68/99, che all'art. 3, c. 7, inserisce nella quota di riserva tutti i lavoratori non vedenti, di cui alle leggi n. 686/61, n. 29/94 e, in particolare, n. 113/85.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela CARLA'

CIRCOLARE N.66/2001

Roma, 10 luglio 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
 Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
 Prot. n. 1151/M13

AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
 LAVORO
 LORO SEDI

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
 LAVORO
 LORO SEDI

AL COORDINAMENTO DELLE REGIONI

ALL'U.P.I.

ALL'I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI
 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE MENTALI

AL MINISTERO DELLA SANITA'

**Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di
 assegno di incollocabilità.**

Ad un anno dall'entrata in vigore della legge n.68 del 1999, emerge l'esigenza di fornire un costruttivo apporto nel dibattito scaturito in esito al nuovo sistema di accertamento della disabilità, previsto dalla legge di riforma, le cui linee procedurali sono state precisate con il D.P.C.M. 13 gennaio 2000. Occorre, in particolare, definire un orientamento univoco sulle problematiche più urgenti, segnalate dai servizi per il collocamento e dagli operatori sanitari, evitando che anomalie riscontrabili nelle singole fasi possano viziare l'intero sistema, pregiudicandone il pieno ed efficace funzionamento.

E' anzitutto necessario fornire omogenei parametri di riferimento per quanto attiene alle modalità di effettuazione dell'accertamento sanitario, basato, com'è noto, sulla formulazione di una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale, alla definizione della quale contribuiscono il profilo storico - lavorativo del soggetto nonché il percorso educativo - formativo e l'insieme delle notizie utili sull'ambiente di vita e sull'inserimento sociale.

Al riguardo, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n.68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi (invalidi civili, invalidi del lavoro e invalidi di guerra e per servizio) la categoria dei lavoratori disabili, prevedendo espressamente l'applicazione della nuova disciplina di accertamento delineata con il d.P.C.M. 13 gennaio 2000, ai soli invalidi civili.

Con riferimento agli invalidi del lavoro, la specifica previsione della legge n.68 circoscrive in realtà tale distinzione al momento accertativo della disabilità, da effettuarsi secondo i criteri adottati nel testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lasciando intatta la validità delle procedure conseguenti, definite dalla normativa di riforma e finalizzate alla realizzazione del collocamento mirato. In base a tale considerazione e nell'intento di allontanare rischi di disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le amministrazioni interessate hanno convenuto sull'opportunità che l'INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel citato d.P.C.M., articolando le relative scansioni procedurali, in quanto compatibili, sul modello così costruito. L'Istituto utilizzerà pertanto, per l'individuazione della capacità globale del disabile, una scheda per la definizione delle capacità in linea con il predetto provvedimento, curando la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva che contiene "suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile", in aderenza agli indirizzi programmatici di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.28. L'esito dell'accertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n.68.

Per ciò che attiene agli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire, allo stato attuale, operazioni di adeguamento in via amministrativa. E' tuttavia auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al

collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell'accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.

Con l'occasione si chiarisce, in merito alle predette visite di controllo, che l'abrogazione della vecchia disciplina in materia di collocamento obbligatorio ha rimosso, in coerenza con il moderno impianto volto a garantire una conoscenza più approfondita delle innumerevoli componenti che concorrono alla definizione della condizione sanitaria del soggetto, l'obbligo di richiedere la visita di controllo avente ad oggetto la permanenza dello stato invalidante al momento dell'avviamento. In base al combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 e dell'articolo 8 del D.P.C.M 13.1.2000, tale iniziativa è ora rimessa alla discrezionalità del Comitato tecnico, sulla base degli indicatori forniti dalle commissioni di accertamento all'atto della formulazione della diagnosi funzionale, ovvero azionata su richiesta del disabile o del legale rappresentante dell'azienda o dell'ente qualora insorgano difficoltà che possano pregiudicare l'integrazione del lavoratore disabile nell'ambiente di lavoro. Una specifica precisazione appare necessaria in ordine alla possibilità di includere nel computo, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di copertura delle quote, i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio. Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, potrà infatti chiedere la visita di accertamento dello stato invalidante, in costanza di rapporto di lavoro, per la verifica della compatibilità delle mansioni cui il lavoratore è adibito; si ritiene che, in analogia con la disciplina di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n.68 (che poggia sulla medesima *ratio* pur se riferita ai lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro), la predetta visita di accertamento debba riscontrare, ai fini dell'inserimento nelle quote di riserva, un grado di invalidità almeno pari al sessanta per cento. E' opportuno, in questa sede, svolgere talune considerazioni in ordine alla fattispecie della incollocabilità, istituto del quale la legge n.68 non fa menzione, mentre rimangono in vigore le precedenti norme concernenti le modalità di erogazione del connesso assegno (spettante ai lavoratori che in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale non possano più svolgere attività lavorativa) nonché quelle che disciplinano il collocamento del coniuge e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.

Si osserva, sul punto, che nonostante la legge di riforma non abbia ritenuto di riproporre in via automatica lo schema superato della abrogata legge n.482, tuttavia la stessa legge n.68 fa salvo, all'articolo 4, comma 6, il finanziamento del predetto assegno, da cui si desume che l'istituto, nella sua connotazione sostanziale, non sia stato implicitamente abrogato. A parte tale considerazione, comunque determinante sul piano formale, non sembra che siano venute meno le ragioni sostanziali poste a fondamento dell'erogazione dell'assegno; in effetti, anche nel quadro legislativo riformato, deve comunque riconoscersi l'esistenza di situazioni limite per le quali, all'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso.

Ciò premesso, tenuto conto della difficoltà manifestate da parte dei sanitari delle Aziende U.S.L. (cui la normativa attribuiva tale competenza) a rilasciare le predette certificazioni, anche per le considerazioni sopra svolte, si ritiene coerente che lo stesso INAIL, già titolare della funzione di erogazione dell'assegno, provveda, nell'espletamento dell'attività di accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione apposita, nella quale si specifichi, a norma dell'articolo 2 del decreto n.137 del 1987, che l'interessato non può fruire del collocamento obbligatorio, attivando conseguentemente le procedure per l'erogazione dell'assegno. Resta comunque ferma la necessità di modificare l'intero assetto normativo, anche in riferimento alle diverse tipologie per le quali l'assegno può essere corrisposto o ripristinato, avviando tuttavia immediatamente, al fine di non interrompere il servizio, la suddetta procedura semplificata.

Ad ulteriore chiarimento, sempre per quanto concerne la percezione dell'assegno di incollocabilità, deve affermarsi il ripristino di tale diritto nei confronti di coloro che ne erano decaduti al compimento del 55° anno di età, in linea con i criteri adottati per gli invalidi civili beneficiari di assegno mensile di invalidità fin da quando il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 marzo 1999, ha dichiarato la valenza generale delle disposizioni concernenti l'abbattimento dei limiti di età nel pubblico impiego, ritenendole applicabili anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA')

Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 20 luglio 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**
Divisione III**"Disciplina generale del collocamento
obbligatorio"**

Prot. n. 1238//M20

Alle Amministrazioni Provinciali
Settore Politiche del Lavoro
LORO SEDI**Oggetto: [Legge 12.3.1999 n.68 – Art.3, comma 4](#) –
Istituti di vigilanza privati.**

Con la presente nota, della quale si prega di dare la massima diffusione, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alla problematica sollevata da numerose imprese operanti nel settore della vigilanza privata oltre che da associazioni che le rappresentano, le quali, nell'evidenziare le peculiarità che connotano i servizi di vigilanza, chiedono venga loro riconosciuta - ai fini del calcolo della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili - l'applicabilità del regime introdotto dall'art.3 comma 4 della legge 68/99 per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

La richiesta viene motivata in ragione dei prescritti requisiti psico-fisici che i soggetti impiegati nella attività di vigilanza devono possedere per ottenere il rilascio del porto d'armi ed il decreto prefettizio di nomina a guardia giurata, oltre che della natura stessa dell'attività svolta che si sostanzia nella prevenzione e repressione, anche con la forza, di atti dannosi o pericolosi per i beni mobili ed immobili affidati alla custodia, il cui esercizio è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e regolato da disposizioni e prescrizioni ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

In proposito lo scrivente esprime l'opinione che tra le attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica possa essere ricompresa anche quella di vigilanza privata, trattandosi - peraltro - di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse e, pertanto se ne ritiene possibile l'assimilazione ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al summenzionato art.3, comma 4 della legge 68/99.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà

CIRCOLARE N.77/2001

Roma, 6 agosto 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 1308/M35

AGLI ASSESSORATI REG.LI E PROV.LI DEL LAVORO
LORO SEDIALLE DIREZIONI REG.LI E PROV.LI DEL LAVORO
LORO SEDI**Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati**

In sede di accordo siglato presso il Ministero del lavoro in data 25 maggio 2001 tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, questa Amministrazione ha assunto l'impegno di ricercare una soluzione condivisa, relativamente alla problematica connessa all'inserimento lavorativo dei disabili in tale settore, in caso di passaggio di appalto.

La frequenza con la quale si effettua il cambio d'appalto, situazione nella quale l'impresa che subentra nell'attività acquisisce anche i lavoratori già occupati dall'azienda cessante, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, determina, agli effetti della legge n.68 del 1999, un incremento sostanziale della base di computo utile per il calcolo della quota di riserva; in tale circostanza, una condizione di scoperta da parte dell'impresa cessata costringerebbe l'impresa subentrante ad effettuare assunzioni aggiuntive di personale disabile per ristabilire la situazione di assolvimento dell'obbligo stesso (in assenza del quale verrebbero meno le condizioni per il rilascio della certificazione di ottemperanza e dunque la possibilità di continuare ad operare nel settore), a sanatoria di inadempienze poste in essere da altra impresa.

L'applicazione rigida del meccanismo delle quote determinerebbe una crescita esponenziale degli obblighi di assunzione, a fronte di successive contrazioni degli organici, al termine dell'appalto. E' pertanto indispensabile, in attesa di un intervento legislativo che definisca più compiutamente il ruolo del settore nell'ambito della disciplina delle assunzioni obbligatorie, determinare fin d'ora, in via amministrativa, un indirizzo univoco, anche per agevolare l'attività dei servizi preposti alle procedure di collocamento obbligatorio, nel rispetto, comunque, dei principi generali fissati dalla legge n.68.

Considerato quanto premesso si prevede, nell'immediato, nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell'impresa subentrante, che il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla base dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, ferma restando, com'è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela Carlà)

Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 10 ottobre 2001

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**

**Divisione III
"Disciplina generale del collocamento
obbligatorio"**

ALLA PROVINCIA DI CREMONA SETTORE ECONOMIA
SERVIZIO LAVORO C.SO VITTORIO EMANUELE II, N.28
26100 CREMONA

E P.C. ALLA REGIONE LOMBARDIA ASSESSORATO
REGIONALE DEL LAVORO
VIA SASSETTI 32/2
20124 MILANO

Prot. n. 1629/M63 Rif. Prot. n.161378 del 17
settembre 2001

Oggetto: Risposta a quesito su convenzioni – [Legge 12.3.1999, n.68 art.11, comma 2.](#)

Si riscontra la nota n.161378 del 17 settembre u.s., relativa alla possibilità di derogare, nell'ambito delle convenzioni, di cui all'art.11 della legge 68/99, ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato, ritenendo di doversi esprimere negativamente su quanto prospettato.

Infatti, mentre la legge stessa prevede la possibilità di individuare periodi di prova più lunghi di quelli contrattualmente previsti (e tale disposto è ripreso nelle linee programmatiche di stipula delle convenzioni stesse, emanato da questa Amministrazione), tale flessibilità è esplicitamente condizionata, per quanto riguarda i predetti rapporti speciali, all'iniziativa propositiva del Comitato di lavoro tecnico, che valuta l'opportunità di derogare alle norme di legge e contrattuali in presenza di "specifici progetti di inserimento mirato".

In tale quadro, non emergono spazi rimessi all'autonomia negoziale delle parti, diversi dalla iniziale scelta della tipologia contrattuale applicabile, i cui contenuti di diritto sono sottratti alla fattispecie convenzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela CARLA'

Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 11 ottobre 2001

AGLI ASSESSORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
LAVORO
LORO SEDI**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 1630/M76**Oggetto: Assunzioni obbligatorie. [Legge 12.3.1999, n.68](#). Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.**

Nella fase istruttoria dei procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale è emerso che, frequentemente, i datori di lavoro richiedenti l'autorizzazione ad effettuare il computo dei soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio su determinate sedi produttive provinciali, già beneficiano dell'istituto dell'esonero parziale nelle stesse sedi o, contestualmente alla presentazione della richiesta di compensazione, presentano al servizio istanza di esonero per le medesime province sulle quali si chiede di concentrare le assunzioni.

Al riguardo, si precisa che le ragioni per le quali la legge consente il ricorso all'esonero parziale sono diametralmente opposte rispetto a quelle che giustificano l'accesso all'istituto della compensazione territoriale.

Infatti, a fondamento dell'esonero parziale, vi è l'impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro richiedente; viceversa, presupposto della compensazione territoriale è la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Da quanto sopra argomentato consegue l'inammissibilità di una domanda contestualmente volta a conseguire entrambi gli obiettivi; né va trascurato che, ai fini del ricorso all'esonero parziale, è necessario preventivamente definire il quadro giuridico degli obblighi imposti in capo alla società richiedente in ciascuna provincia; dunque l'autorizzazione alla compensazione territoriale precede, logicamente, l'eventuale ricorso all'esonero.

Per i motivi esposti, pertanto, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso all'istituto dell'esonero parziale (ai sensi del D.M. n.357 del 7 luglio 2000) per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l'accertata e concreta impossibilità di effettuare il collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento.

Una diversa interpretazione del sistema determinerebbe un'applicazione falsata e giuridicamente distorta dei principi della legge n.68/99.

Si invitano pertanto i servizi, a tener conto delle illustrate considerazioni e ad informarne i datori di lavoro interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela CARLA'

Prot. n. (DGL/02/10071)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 49, 50, 51;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2774 del 10 Dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";
- n. 2775 del 10 Dicembre 2001 recante "Disposizioni per la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";
- n. 2832 del 17 Dicembre 2001 recante "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e Professional";
- n. 3021 del 28 Dicembre 2001 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01.01.2002)";

Visto il Decreto del Direttore Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 26 settembre 2000 che assegna alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000 la quota a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall'art.13, comma 4 della L.68/99 di Euro 3.549.895,51;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2443 del 19 novembre 2001 ad oggetto "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili; agevolazioni ai datori di lavoro di cui alla L.68/1999, art.13, co.1 lett.c, sostenute dal Fondo nazionale per i disabili, parte della quota 2000 assegnata alla Regione Emilia-Romagna: impegno risorse e assegnazione alle Province", esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che della suddetta quota per l'anno 2000 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili assegnata alla Regione Emilia-Romagna a seguito della citata deliberazione n.2443/01 sono ancora disponibili Euro 3.525.919,72 regolarmente iscritte nel capitolo 76550 "Quota del fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Agevolazioni alle assunzioni (art.13, Legge 12 marzo 1999, n.68) – mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio 2002;

Vista la delibera della Giunta regionale n.1872 del 31 ottobre 2000 ad oggetto "Promozione all'accesso delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L.68/99 e della L.14/00", esecutiva ai sensi di legge;

Visto in particolare l'allegato A) "Prime disposizioni applicative ai sensi della L.68/99 e della L.14/00", parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione n.1872/00;

Dato atto che le Province, in base a quanto stabilito dal punto 2. "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L.68/99" dell' allegato A) della sopra richiamata deliberazione n.1872/00, hanno:

- svolto l'istruttoria in merito all'ammissione alle agevolazioni di cui all'art.13 co.1 lett.a) e b) riconoscendo il diritto di accesso alle risorse richieste dai datori di lavoro limitatamente alle quote assegnate per il 2000 alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo Nazionale Disabili istituito dall'art.13, comma 4 della L.68/99;

- presentato alla Regione Emilia-Romagna gli esiti delle suddette istruttorie riportanti l'elenco dei datori di lavoro ammessi alle agevolazioni di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 13 della L. 68/1999 e l'importo totale delle stesse agevolazioni calcolato dalla data di avvio fino al termine previsto;

Dato atto che in base alle sopra citate istruttorie svolte dalle Province e dagli elenchi dei datori di lavoro ritenuti beneficiari, le agevolazioni ammissibili limitatamente alla suddetta quota assegnata per l'anno 2000 alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo Nazionale Disabili ammontano ad Euro 3.525.919,69 con la seguente articolazione per Provincia:

Province	Agevolazioni X oneri INPS	Agevolazioni X oneri INAIL	Agevolazioni x oneri ENPAIA	Agevolazioni x oneri INPDAP
Bologna	902.878,01	63.792,14	0	0
Forlì Cesena	319.816,35	20.530,89	0	437,18
Ferrara	421.345,47	20.680,11	0	0
Modena	152.742,53	9.628,22	0	0
Parma	337.046,98	21.486,93	0	
Piacenza	219.294,08	25.025,91	0	0
Ravenna	331.715,10	17.964,65	0	0
Reggio Emilia	345.221,60	14.162,20	132,43	0
Rimini	284.729,90	17.103,09	185,92	0
Totale	3.314.790,02	210.374,14	318,35	437,18

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.278 del 25 febbraio 2002 ad oggetto "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di G.R. 1872/00 – Approvazione Protocolli d'intesa con INPS e INAIL";

Dato atto della avvenuta sottoscrizione da parte dell'Assessore competente dei sopra citati Protocolli d'intesa con INPS e INAIL approvati con la richiamata deliberazione n.278/02, conservati agli atti dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro;

Visto in particolare il punto 3 del dispositivo della suddetta deliberazione n.278/02 che stabilisce che, ad avvenuta sottoscrizione dei suddetti Protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili provvede:

- con proprio atto ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 c.1, lett. a) e b) della L. 68/1999, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Province;
- all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore di INPS e di INAIL, come stabilito dai sopra citati Protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni approvate e maturate dai beneficiari;
- all'impegno e alla liquidazione a favore dell'INPS delle somme relative ai costi per il servizio, calcolate secondo quanto stabilito dal sopra citato Protocollo d'intesa in Euro 0,7522 più IVA al 20% per ogni codice di sgravio;

Ritenuto, per le ragioni sopra indicate, necessario secondo quanto disposto dal sopra citato punto 3 del dispositivo della deliberazione 272/02 provvedere:

- all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) e b) della L. 68/1999 relativamente alla quota per l'anno 2000 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, nei termini temporali definiti e per gli importi indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi Euro 3.525.919,69;
- di autorizzare i suddetti beneficiari alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali dovuti a INPS e INAIL nei limiti delle quote di agevolazioni calcolate dall'Agenzia Emilia Romagna Lavoro dalla data di avvio all'annualità 2002 dato atto che le suddette agevolazioni approvate hanno durata determinata dalla data di avvio alla data di fine così come indicato nel sopra citato allegato A), parte integrante e sostanziale, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissibilità verificati in sede d'istruttoria dalle Province;
- di impegnare e liquidare a favore di INPS, così come stabilito dal relativo Protocollo d'intesa, Euro 1.292.262,22 a copertura degli oneri derivanti dai benefici di fiscalizzazione sopra autorizzati;
- di impegnare a favore di INAIL, così come stabilito dal relativo Protocollo d'intesa, Euro 86.649,74 a copertura degli oneri derivanti dai benefici sopra autorizzati;

Dato atto che con successivi atti si provvederà:

- all'impegno e alla liquidazione a favore di INPS delle spese relative ai costi per il servizio, calcolate secondo quanto stabilito dal sopra citato Protocollo d'intesa in Euro 0,7522 più IVA al 20% per ogni codice di sgravio;
- alla liquidazione delle somme impegnate a favore di INAIL in sede di rimborso delle fiscalizzazioni realizzate a favore dei beneficiari, così come stabilito dal relativo Protocollo d'intesa;
- all'impegno e alla liquidazione ai beneficiari delle agevolazioni sopra approvate relativamente agli oneri previdenziali dovuti dagli stessi beneficiari all'INPDAP e all'ENPAIA rispettivamente per Euro 318,35 e 437,18;

Visto l'art.1 del DPR 3/6/1998, n.252;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;

Vista la L.R. 28/12/2001, n.50;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art.47, comma 2, della L.R.n.41/2001 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Ritenuto, inoltre, che sussistano tutte le condizioni previste dall'art.51, comma 3, della L.R.n.41/2001 per provvedere alla liquidazione della spesa;

Dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.2774/01 del parere favorevole:

- in merito alla regolarità tecnica espresso dal dr. Giuseppe Drei, Responsabile della posizione dirigenziale "Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro" dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro;
- di legittimità;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dr.ssa Amina Curti;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa esposte, l'elenco relativo ai datori di lavoro destinatari delle agevolazioni di cui alla L. 68/1999, art. 13, c. 1, lett. a) e b), sostenute dalla quota 2000

assegnata Regione Emilia-Romagna Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il loro relativo importo calcolato dalla data di avvio al termine previsto per complessive Euro 3.525.919,69 di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto;

- 2) di autorizzare i beneficiari di cui all'allegato A) alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali sopra approvati e dovuti dagli stessi beneficiari ad INPS e INAIL nei limiti delle quote calcolate dalla data di avvio dell'iniziativa al 2002 per un importo complessivo di Euro 1.378.911,96;
- 3) di dare atto, altresì, che con apposita comunicazione si procederà ad informare i beneficiari di cui al sopra citato allegato A) parte integrante del presente atto, dei termini e degli importi dei benefici concessi e delle modalità da utilizzare per usufruirne;
- 4) di impegnare Euro 1.292.262,22 registrata al n. 2215 d'impegno sul capitolo 76550 "Quota del fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Agevolazioni alle assunzioni (art.13, Legge 12 marzo 1999, n.68) – Mezzi Statali" U.P.B. 1.6.4.2.25286 del Bilancio per l'esercizio 2002 a favore di INPS a copertura degli oneri derivanti dai benefici di fiscalizzazione autorizzati al punto 2) della presente determinazione;
- 5) di liquidare ricorrendo le condizioni di cui all'art.51 comma 3, della L.R.n.40/2001 le somme impegnate a favore di INPS al precedente punto 3) del presente atto pari a Euro 1.292.262,22, così come stabilito dal punto 4) del Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione n.281/02 sottoscritta fra Regione Emilia-Romagna e Direzione Regionale INPS;
- 6) di impegnare quanto a Euro 86.649,74 registrata al n. 2216 d'impegno sul capitolo 76550 "Quota del fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Agevolazioni alle assunzioni (art.13, Legge 12 marzo 1999, n.68) – Mezzi Statali" U.P.B. 1.6.4.2.25286 del Bilancio per l'esercizio 2002 che mostra la necessaria disponibilità a favore di INAIL a copertura degli oneri derivanti dai benefici di fiscalizzazione autorizzati al punto 2) del presente atto;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme impegnate a favore di INAIL al precedente punto 6) del presente atto pari a Euro 86.649,74 si procederà con successivo atto in sede di rimborso, così come stabilito dal relativo Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione n.281/02 sottoscritta fra Regione Emilia-Romagna e Direzione regionale INAIL;
- 8) di dare atto che relativamente alle agevolazioni approvate al punto 1) per gli oneri dovuti dai beneficiari di cui all'allegato A), parte integrante della presente determinazione, ad INPS e INAIL per l'annualità 2003 e successive, si provvederà con successivi atti d'impegno e liquidazione delle relative quote a favore d'INPS e INAIL, come stabilito dai relativi Protocolli d'Intesa di cui alla deliberazione 281/02;
- 9) di dare atto, altresì, che all'impegno e alla liquidazione ai beneficiari indicati nell'allegato A), parte integrante e delle agevolazioni approvate al punto 1 della presente determinazione nei limiti delle quote calcolate dalla data di avvio all'annualità 2002 relative gli oneri INPDAP ed ENPAIA, pianificate rispettivamente in Euro 437,18 e Euro 318,35, si provvederà con successivi atti;
- 10) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. II
Direttore

Dr. Maurizio Pozzi

ALLEGATO A omissis

Orientamenti d'indirizzo applicativo ed interpretativo in materia di esoneri parziali, ai sensi dell'art. 5, co. 3, l. n. 68/1999, e del d.m. 7 luglio 2000, n. 237.

1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 4, co. 2, d.m. n. 237/2000, deve descrivere analiticamente posizioni organizzative e mansioni rispetto a cui l'esonero stesso dovrebbe operare.

2. Nel concedere l'autorizzazione, il servizio si attiene ai seguenti criteri.

L'esonero può giungere fino al 60%, elevabile all'80% esclusivamente per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza, in presenza del requisito di "pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si volge l'attività stessa", di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), d.m. n. 237/2000.

L'esonero può giungere fino al 50%, in presenza del requisito di "faticosità della prestazione lavorativa richiesta", di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.m. n. 237/2000. La "faticosità della prestazione" rilevante si connette alle modalità di organizzazione del lavoro ovvero a caratteristiche della singola mansione, con particolare riferimento a necessità di effettuare spostamenti (mobilità), sostenere sforzi fisici, infine sottoporsi a stress e tensioni mentali.

L'esonero può infine giungere fino al 40%, in connessione al requisito di "particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa", di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), d.m. n. 237/2000. Quest'ultimo costituisce criterio ulteriore e distinto, rispetto a quelli individuati alle lettere a) e b) del medesimo co. 1; per lo più emergente solo una volta effettuata la valutazione, da parte del servizio, delle caratteristiche dell'offerta di lavoro disabile. Soprattutto - anche se non esclusivamente - in relazione a quest'ultimo criterio, assumono pertanto rilievo i profili di valutazione della "assenza di mansioni compatibili" nonché di "difficoltà di effettuare l'inserimento mirato", precisati all'art. 3, co. 2, d.m. n. 237/2000.

Ove l'azienda faccia emergere l'esistenza di più requisiti, tra quelli indicati, può ottenere una percentuale di esonero cumulata, fino ai massimi previsti.

3. La durata massima dell'esonero è di norma fino a 36 mesi. Si applicano le disposizioni della delibera di Giunta regionale n. 1872 del 31 ottobre 2000, in materia di durata delle "convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art. 11 della l. n. 68/1999". Modificazioni di organico, tali da incidere sulla quota d'obbligo, ovvero di attività devono essere comunicate contestualmente alla presentazione del prospetto informativo; ove queste modificazioni introducano significative novità sui termini di concessione dell'esonero, occorre informarne prontamente il servizio.

4. I termini di adempimento degli uffici, come precisati dall'art. 5, co. 4, d.m. n. 237/2000, decorrono, quanto alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del decreto, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

5. In presenza di richiesta di rinnovo dell'esonero parziale, il datore di lavoro deve indicare solamente gli elementi innovativi, rispetto a quanto originariamente presentato, ovvero a dichiarare che nulla è mutato, in questa eventualità, rinviando, quanto ad altri profili, alla istanza originariamente presentata.

6. Laddove il datore di lavoro richieda al servizio pubblico la certificazione, ai sensi dell'art. 17, l. n. 68/1999 - ed in presenza di richiesta di autorizzazione all'esonero contestualmente presentata ovvero non ancora concessa - l'esonero è concesso per cinque mesi, in deroga alle previsioni di cui al punto 3. Allo scadere dei cinque mesi, ove l'esonero sia stato autorizzato, quest'ultimo è rinnovabile fino a giungere ai minimi e massimi ordinariamente previsti, secondo le previsioni del punto 3, dietro dichiarazione del datore che nulla è mutato rispetto alla prima istanza già formulata.

Ai sensi dell'art. 2, co. 4, d.m. n. 237/2000, il datore deve, nel caso indicato, versare contestualmente alla richiesta di certificazione la somma corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, per la durata di cinque mesi; ove invece il datore richiedente la certificazione già goda di esonero, dovrà versare contestualmente alla richiesta stessa la somma residua.

Note sulla risposta a quesiti concernenti la l. n. 68/1999, elaborata in occasione dell'incontro tra AERL e Province, avvenuto il giorno 11 dicembre 2001.

In occasione dell'incontro tra AERL e Province, tenutosi in data 11 dicembre 2001, sono stati anche esaminati alcuni problemi di interpretazione e gestione della l. n. 68/1999, gran parte dei quali sollevati dalle stesse Province.

Sinteticamente si dà conto delle problematiche avanzate nonché delle risposte convenute.

- A. Se l'assunzione di un prestatore disabile part-time, con orario di lavoro inferiore al 50%, sia valutabile come assunzione di unità, in uno specifico caso concernente un Consorzio di bonifica (nella specie l'orario di lavoro del prestatore è di 15 ore settimanali, quando il contratto collettivo applicato prevede un orario di 38 ore per il tempo pieno). Quesito presentato dalla provincia di Ferrara.**

La circolare ministeriale n. 41 del 26 giugno 2000 ha precisato che solo ove "**l'orario prestato dal lavoratore part-time sia superiore al 50% dell'orario ordinario**" questi possa essere computato come "unità". Da questo orientamento il gruppo di lavoro ha ritenuto di non potersi scostare, anche se nel dibattito si è avanzata l'ipotesi - su cui ritornare dopo adeguata riflessione - di introdurre in prospettiva eccezioni, in presenza di grave o gravissima disabilità del lavoratore assunto *part-time*.

- B. Quanto al computo di disabili assunti al di fuori del collocamento obbligatorio. Quesito presentato al Ministero del lavoro - e per conoscenza all'AERL - dalla Provincia di Piacenza.**

L'orientamento assunto dalla circolare n. 66/2001, quanto al computo di disabili assunti al di fuori del collocamento obbligatorio, solleva molteplici dubbi e perplessità, di cui si è fatta interprete la Provincia di Piacenza. Il Ministero ha risposto al quesito ridimensionando i problemi individuati e difendendo il disposto della circolare. Nella discussione invece la posizione critica di Piacenza è stata fatta propria dal gruppo di lavoro.

La Regione potrebbe decidere di scostarsi dal punto di vista della circolare. Tuttavia è emersa - ancora una volta, perché la questione non è certo nuova - una forte divaricazione tra chi ritiene opportuno consentire il computo delle persone disabili già assunte al di fuori del collocamento obbligatorio e chi manifesta decisa contrarietà. Ci si è soffermati sul problema sotto molteplici profili: in relazione alle assunzioni avvenute quando era operante la l. n. 482/1968 così come in vigenza della l. n. 68/1999 (od ancora che potrebbero avvenire in futuro); a proposito del pubblico impiego come del settore privato. **Non emergendo tuttavia un indirizzo unitario** su cui far convergere le distinte posizioni, si è rinviato l'ulteriore approfondimento ad altro momento; **nell'immediato si sono altresì invitate le Province a tenere fermo l'orientamento della circolare.**

- C. Se sia possibile assimilare i quadri direttivi ai dirigenti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, l. n. 68/1999. Quesito presentato dalla Provincia di Reggio Emilia.**

I quadri intermedi sono nel nostro ordinamento assimilati agli impiegati e non ai dirigenti; ciò vale pure in relazione all'art. 4, co. 1, l. n. 68/1999. **Va pertanto esclusa ogni assimilazione tra quadri direttivi e dirigenti.**

- D. Quanto al rilascio di provvedimenti di esonero, su richiesta di aziende con più unità produttive. Quesito presentato dalla Provincia di Reggio Emilia.**

Ai sensi degli articoli 4 e 5, d.m. n. 357/2000, la domanda di esonero va presentata "al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha sede legale"; mentre se sono interessate "più unità produttive dislocate in diverse Province", il servizio che ha ricevuto la domanda "provvede ... al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità operativa".

Ogni Provincia coinvolta, anche se diversa da quella in cui ha sede legale l'impresa che ha richiesto l'esonero, è pertanto **legittimata a concedere l'esonero stesso**: ciò dovrà decidere sulla base delle informazioni che il Servizio della Provincia ove ha sede legale l'impresa - avendo ricevuto l'istanza - ha trasmesso, come dovrebbe (l'art. 5, co. 1, parla di inoltro della domanda di esonero, la quale comprende, ex art. 4, co. 2, una serie di informazioni "per ciascuna unità produttiva"). In carenza di comunicazione dei necessari elementi conoscitivi (che dovranno essere comunque sollecitati), il Servizio della Provincia ove ha sede l'unità produttiva ben potrà (informalmente) richiederli all'impresa stessa.

Allo stesso modo il Servizio della Provincia che riceve la domanda (poiché ivi ha sede legale l'impresa) concederà l'esonero solamente quanto alle unità produttive della Provincia stessa, limitandosi per il resto all'inoltro di informazioni agli altri Servizi delle diverse Province interessate.

Non c'è riassuntivamente, stando alle disposizioni rilevanti, un provvedimento di esonero di rilievo nazionale (come invece accade per le compensazioni); esistono piuttosto diversi provvedimenti di esonero provinciali (con un onere di informazione a beneficio di tutti i Servizi coinvolti, ricadente sul Servizio della Provincia ove ha sede legale l'impresa richiedente).

E. Quanto all'obbligo di invio di prospetti informativi, concernente il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche statali. Quesito presentato dalla Provincia di Reggio Emilia.

L'obbligo in questione dovrebbe tuttora ricadere sul Ministero, datore di lavoro del personale di riferimento. Emerge un problema di adempimenti, riguardante in generale le Amministrazioni statali, che ha (oggi in particolare) delicatezza "politico-gestionale" più che giuridica: occorrerà pertanto tornare sulla questione, individuando un indirizzo comune.

F. Quanto alla disciplina applicabile agli enti promossi dalle associazioni sindacali. Quesito presentato dalla Provincia di Ravenna.

Si chiede se i Centri di Servizio Ascom (organizzati in Provincia di Ravenna mediante s.r.l. o in forma cooperativa) possano rientrare nella nozione di "enti ... promossi" da "organizzazioni sindacali", ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. a, l. n. 68/1999, nonché nella diversa nozione di "organizzazioni sindacali", ai sensi questa volta dell'art. 3, co. 3, l. n. 68/1999.

La risposta è positiva nel primo caso (applicabilità dell'art. 7) ma non nel secondo (inapplicabilità dell'art. 3), a differenza di quanto sostenuto nel parere formulato dall'Ascom nazionale e quindi dal Ministero del lavoro.

G. Quanto al computo di personale, nel caso questo, già appartenente alla vecchia impresa appaltatrice, sia assunto da parte di nuova impresa appaltatrice. Quesito presentato dalla Provincia di Forlì/Cesena.

Una circolare ministeriale sostiene che "nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell'impresa subentrante, il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili". Su tale conclusione si appuntano perplessità manifestate dalla Provincia, che vengono condivise dai partecipanti alla discussione. Si ritiene pertanto **opportuno non fare proprio l'indirizzo della circolare.**

H. Quanto alla interpretazione della disciplina concernente le agevolazioni per le assunzioni. Quesito presentato dalla Provincia di Bologna.

La regolamentazione in materia non richiede, come ipotizzato nel quesito, "che possano venire ammesse alle agevolazioni solo le assunzioni già effettuate dal datore di lavoro, sulla base di una convenzione precedentemente stipulata". Al fine di accedere alle agevolazioni, è infatti **sufficiente che il datore individui e definisca adeguatamente, nel programma presentato, caratteri e profili delle assunzioni, anche se ancora da effettuare.**

I. Quanto al computo di personale dipendente da un Comune svolgente compiti continuativi ed esclusivi di conducente di scuola-bus. Quesito presentato al Ministero del lavoro – ed inviato all'AERL per conoscenza – dalla Provincia di Forlì/Cesena.

Si condivide l'indirizzo espresso dalla Provincia nel quesito presentato al Ministero, ritenendosi possibile applicare nella specie descritta l'art. 5, co. 2, l. n. 68/1999.

L. Quanto al computo di personale dipendente da un Comune ma assegnato presso una Istituzione, chiamata a gestire "Casa protetta per anziani". Quesito presentato dal Comune di Crespellano.

Appare indubbio che la Istituzione (come già la IPAB, secondo esplicita indicazione del regolamento di attuazione della l. n. 68/1999: art. 3, co. 7, d.p.r. n. 333/2000) possa essere compresa tra le "organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione", ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 68/1999. Nella specie, tuttavia, il personale dell'Istituzione è integralmente composto da dipendenti comunali comandati: ed è proprio questi ultimi lavoratori che il Comune richiede di potere escludere dalla propria base di computo.

La breve discussione in materia aveva sottolineato i profili di analogia tra vicenda segnalata e fattispecie prevista dalla legge n. 68/1999, all'art. 3, co. 3. Ad una analisi più approfondita, tuttavia, la risposta positiva al quesito non pare accordarsi facilmente con la lettera dello stesso art. 3, co. 3. Infatti, per poter escludere i propri dipendenti dalla base di computo, nella specie dovrebbe essere il Comune, datore di lavoro del personale comandato, e non la Istituzione, a rientrare nel concetto di "organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione".

Ma quest'ultima conclusione non può sostenersi. Ove d'altra parte la si facesse propria, ne deriverebbe la possibilità di escludere dal computo sempre e comunque il proprio personale, se operante "nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione", comandato o meno che sia presso organismi terzi.

In conclusione **le Istituzioni possono ben rientrare tra le "organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione"** (e quindi individuare la "quota di riserva" secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 3). **Altrettanto non può però dirsi per il Comune:** e nella specie la quota di riserva si individua secondo le regole generali (e non con esclusivo "riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative").

Nel corso della discussione sono poi stati individuati ulteriori indirizzi comuni, che hanno preso spunto dalle precedenti problematiche affrontate.

M. Quanto al regime di computo previsto dall'art. 3, co. 3.

L'indicazione per cui, nei casi individuati dall'art. 3, "la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento **al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative**" si interpreta nel senso che solamente a questi prestatori occorre far riferimento, **per determinare le stesse modalità di individuazione dell'obbligo**, ai sensi dell'art. 3, co. 1. Esemplicando, una organizzazione sindacale con cento dipendenti ma, tra questi, solamente trentatré persone appartenenti "al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative", sarà tenuta ad avere un disabile in organico (ex art. 3, co. 1, lett. c) e non due (ex art. 3, co. 1, lett. a.: corrispondente al 7% di trentatré).

N. Quanto al rilievo del limite del 10% concernente i "lavoratori con handicap intellettuale e psichico", ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a).

Si ritiene che **il limite introdotto dall'art. 13** - e riferito ai "lavoratori con handicap intellettuale e psichico", i quali hanno diritto alla "fiscalizzazione totale" di cui alla lettera a), "indipendentemente dalla percentuale di invalidità, previa definizione da parte delle Regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nel limite del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue" - **non abbia valenza rigorosamente prescrittiva**, risolvendosi in un mero indirizzo incidente sull'ordine di preferenza nell'accesso alle risorse, piuttosto che sull'ammissibilità delle richieste presentate dalle imprese.

Le Province pertanto possono attribuire a beneficio dei "lavoratori con handicap intellettuale e psichico" - e riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67% - più del 10% delle risorse di spettanza, sempre che da ciò non derivi un completo sacrificio della richiesta di altre imprese aventi diritto.

O. Quanto alla disciplina delle compensazioni territoriali.

Nonostante indirizzi ed orientamenti diversi verbalmente assunti, a quel che pare, dal Ministero del lavoro - dai quali si desumerebbe un sostanziale superamento della necessità di ottenere un previo provvedimento formale di compensazione, per le imprese che ne fanno richiesta in sede nazionale - si ribadisce **la necessità di seguire la disciplina vigente**, prefigurata in particolare nella l.r. n. 14/2000, come interpretata alla luce della deliberazione di Giunta regionale dello stesso anno, nonché nella circolare del Ministero del lavoro n. 36 del 6 giugno 2000.

L'AERL risponde infine ad un quesito non discusso l'11 dicembre, poiché pervenuto successivamente.

P. Se il personale che svolge funzioni di "autista di autolettiga", dipendente di società privata (di mutuo soccorso) che opera nel settore dell'assistenza sanitaria, possa rientrare nella fattispecie di cui all'art. 5, co. 2. Quesito presentato dalla Provincia di Reggio Emilia.

Parrebbe difficile comprendere nel concetto di trasporto pubblico quello relativo all'accompagnamento in strutture ospedaliere di persone bisognose che ne fanno richiesta. Piuttosto potrebbe nella specie assumere rilievo - ma occorrerebbe avere più elementi di quelli, piuttosto scarni, forniti - l'art. 3, co. 3, l. n. 68/1999.

Osservazioni sul rilievo di comportamenti illeciti, da segnalare alla D.P.L., maturate nell'incontro tra Regione e Province, con partecipazione di esponenti della D.R.L., del 21 marzo 2002

Molto sinteticamente si sottolineano i seguenti profili.

Nel settore privato operano **entrambe le ipotesi sanzionatorie** di cui all'art. 15, co. 1 (mancato o ritardato invio del prospetto informativo) e co. 4 (mancata assunzione nei sessanta giorni successivi all'insorgenza dell'obbligo). Se pertanto i Servizi provinciali vengono a conoscenza di **casi di aziende** che non hanno in organico la quota d'obbligo di disabili e non hanno mai presentato il prospetto informativo (**inottemperanti ad entrambi gli obblighi**, anche da tempo) dovrebbero applicarsi entrambe le sanzioni.

Abbastanza frequente è pure il caso del datore privato che **presenta in ritardo il prospetto informativo**: ciò costituisce violazione dell'art. 15, co. 1, anche se la D.R.L. ha fatto capire di prendere in considerazione soprattutto (o solamente) ipotesi di ritardo significativo.

D'altra parte **il datore di lavoro**, nei sessanta giorni decorrenti dall'insorgenza dell'obbligo di assumere, **al fine di evitare la sanzione di cui all'art. 15, co. 4**, deve: **assumere** i lavoratori; **stipulare una convenzione** che consenta una dilazione dell'obbligo; **presentare richiesta numerica di assunzione** (anche per l'intera quota d'obbligo, se l'impresa rinuncia alla chiamata nominativa). All'esterno di una di queste ipotesi (sul rilievo giuridico dell'invio del prospetto informativo - questione più complessa - si veda invece subito dopo) la sanzione in oggetto sarà applicabile.

Si è invece appunto **discusso il rilievo dell'invio del prospetto informativo**, pure in momenti diversi da quelli che il datore è tenuto a rispettare, ai sensi dell'art. 9, co. 3 (secondo cui "la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro"): secondo una opinione **pure l'invio del prospetto** (in quanto rinuncia implicita alla richiesta nominativa, a favore della numerica) **costituisce modalità di assolvimento dell'obbligo**; secondo altro indirizzo, sostenuto da alcune Province, **solo in presenza di rinuncia esplicita alla assunzione nominativa** da parte del datore, l'invio del prospetto costituirebbe invece modalità di assolvimento dell'obbligo.

Facendo proprio il primo di questi indirizzi, in presenza di **ritardato invio del prospetto** spesso emergerebbe **pure violazione dell'art. 15, co. 4**. Secondo l'altro orientamento, **non c'è invece tendenziale connessione** tra accertamento di violazione del disposto di cui all'art. 15, co. 1, e del disposto di cui all'art. 15, co. 4.

Nel **settore pubblico** è invece **sanzionato solamente l'obbligo di cui all'art. 15, co. 4**, da accertare secondo quanto già precisato. In caso di **violazione delle norme sull'invio del prospetto** informativo (art. 15, co. 1) potrebbe tuttavia comunque emergere una **responsabilità dei funzionari**, ai sensi dell'art. 15, co. 3, comportante l'eventuale operatività di "sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego".

In ordine al mancato invio del prospetto da parte di datori di lavoro pubblici si potrà procedere al sollecito all'amministrazione eventualmente interessata indicando l'esigenza di un immediato adempimento.

A fronte del mancato invio del prospetto pur a seguito del sollecito si procederà alla segnalazione alla competente DPL.



Prot. 24395/AGL 18/07/2002

Ai Datori di Lavoro beneficiari
delle agevolazioni relative ai contributi
previdenziali ed assistenziali
per l'assunzione di lavoratori disabili

Oggetto: **Agevolazioni per l'assunzione di disabili**; modalità di fruizione delle facilitazioni previste dall'art. 13 co.1 lett. a) e b) della legge 68/99 (**Fondo 2000**)

Con la delibera della Giunta regionale n. 278 del 25 Febbraio 2002¹ relativa alle agevolazioni ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori disabili L. 68/99 art. 13 c. 1, lett. a) e b) si è stabilito che:

- **il rimborso ai datori di lavoro avviene, ordinariamente, mediante conguaglio periodico da parte degli enti previdenziali e assicurativi, INPS ed INAIL**, secondo quanto definito nella specifica convenzione con la Regione Emilia-Romagna;
- **l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni** di cui all'art.13 della L. 68/99 (Fondo 2000), sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Province **avviene mediante uno specifico provvedimento dirigenziale.**

A tale fine è stata adottata dallo scrivente **la determinazione dirigenziale n. 5769 del 20 giugno 2002**, che **approva** l'elenco dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L. 68/99, comprendente anche **la richiesta da Voi avanzata di fiscalizzazione (Fondo 2000)** dei contributi previdenziali ed assistenziali, per l'importo e nei termini di cui al **Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), unito alla presente comunicazione**, nel quale la determinazione è appunto pubblicata, e dove, per ogni fiscalizzazione, sono, nell'ordine, evidenziati:

- Ragione sociale, Partita IVA, indirizzo, località, CAP, Provincia dei datori di lavoro beneficiari,
- importo sgravio INPS, importo sgravio INAIL, importo totale sgravi INPS + INAIL concessi
- data di avvio e data di conclusione delle singole fiscalizzazioni

Gli importi indicati nell'**Allegato A** della determinazione citata, nelle colonne n. 7 (sgravio INPS), n. 8 (sgravio INAIL) e n. 9 (sgravi INPS+INAIL), corrispondono all'ammontare totale previsto, vale a dire all'**importo che potrà essere fiscalizzato per il periodo che va dalla data di avvio dell'iniziativa** (colonna 10, assunzione) **alla data di fine** (colonna 11).

Si precisa, inoltre, che l'allegato A è costruito prevedendo **una riga per ogni lavoratore o lavoratrice disabile la cui assunzione è accompagnata da sgravi.**

Per ragioni di riservatezza **il nominativo della persona disabile interessata non viene indicato** nella determinazione dirigenziale 20/06/2002, n. 5769, e, conseguentemente, non è pubblicato sul BUR.

Qualora al medesimo datore di lavoro siano stati concessi **sgravi relativi a più lavoratori/trici disabili**, nell'allegato A alla determina ricorrono, quindi, più righe (una per ogni persona), ma senza riportare il nominativo delle persone.

¹ "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di G.R. n.1872/00 - approvazione protocolli d'intesa con INPS e INAIL"

Solo in questo caso, e per i soli datori di lavoro interessati, alla presente comunicazione è unito l'**Allegato D** che precisa a quali lavoratori o lavoratrici corrispondono gli importi e le durate delle fiscalizzazioni concesse.

La fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assicurativi avverrà, quindi,

- A. **quanto alle quote INPS**, secondo le modalità disciplinate dalla Circolare INPS n. 203 del 19/11/2001, disponibile anche all'indirizzo:

http://www.inps.it/circolari/circolare_numero_203_del_19-11-2001.htm.

Si rinvia alle indicazioni di questa circolare per la puntuale erogazione degli sgravi relativi alle quote INPS.

- B. **quanto invece alle quote INAIL**, mediante rimborsi diretti da parte di tale Istituto, per le annualità 2000 e 2001 (a tale fine si fornisce, all'**Allegato C**, il modello di richiesta), e, relativamente alle annualità successive, con l'autoliquidazione ordinariamente prevista entro il 16 febbraio di ogni anno.

È molto importante, infine, che **ogni eventuale cessazione del rapporto di lavoro** instaurato con la persona disabile per la quale è stata ottenuta la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assicurativi in oggetto, qualora avvenga prima della data di fine prevista (colonna 11 dell'**Allegato A**), **ovvero ogni sua trasformazione** (per esempio: da tempo pieno a tempo parziale), **sia comunicata** dal Datore di Lavoro beneficiario, entro cinque giorni, **alla Direzione provinciale dell'INPS territorialmente competente**, oltre che al Centro per l'Impiego di riferimento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità (Agenzia Emilia-Romagna Lavoro).

Inoltre nell'**Allegato B** sono riportati i riferimenti delle sedi INPS e INAIL competenti e delle Provincie. **Sedi alle quali si rinvia per le richieste più puntuali.**

Maurizio Pozzi

Allegati:	A	Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, recante la Determinazione dirigenziale 20/06/2002, n. 5769, con l'elenco dei datori di lavoro beneficiari
	B	Riferimenti delle sedi INPS e INAIL competenti e delle Provincie
	C	Modello per il rimborso diretto da parte dell' INAIL delle quote 2000 e 2001
	D	Dettaglio degli importi e delle durate delle fiscalizzazioni (Solo per i datori di lavoro cui siano stati concessi sgravi relativi a più lavoratori/trici disabili)

Identificativi impresa			
Riga	1	Ragione sociale	
Riga	2	Partita iva	
Riga	3	Provincia	
Riga	4	Comune	
Riga	5	CAP	
Riga	6	Indirizzo	
Riga	7	Settore (classificazione Istat)	
Riga	8	Numero addetti	computabili totali
Richiesta di esonero			
Riga	10	data di presentazione (posta in arrivo Ente)	gg/mm/aaaa
Riga	11	numero unità di personale da esonerare	
Riga	12	data di scadenza dell'esonero richiesto	gg/mm/aaaa
Versamenti a fronte della eventuale certificazione di ottemperanza (L. 68/1999, art. 17)			
Riga	13	<i>data di richiesta della certificazione</i>	gg/mm/aaaa
Riga	14	<i>data di certificazione</i>	gg/mm/aaaa
Riga	15	<i>data di scadenza della certificazione</i>	gg/mm/aaaa
Riga	16	<i>data di versamento</i>	gg/mm/aaaa
Riga	17	<i>giorni per i quali occorre versare (giorni feriali da lunedì a venerdì nel periodo fra le date delle righe 10 e 15, tranne il giorno del patrono)</i>	
Riga	18	importo da versare per la certificazione (€ 12,91 x unità della riga 11 x giorni della riga 17)	€
Concessione esonero			
Riga	19	esito richiesta di concessione esonero	Sì / No
Riga	20	data di concessione	gg/mm/aaaa
Riga	21	data di rigetto	gg/mm/aaaa
Riga	22	data di scadenza dell'esonero concesso	gg/mm/aaaa
Riga	23	numero unità di personale esonerato	
Riga	24	giorni per i quali occorre versare: giorni feriali da lunedì a venerdì, tranne il giorno del patrono, nel periodo fra le date delle righe 10 e 26 (esonero concesso) o 21 (esonero rigettato)	
Riga	25	importo esonero poliennale	
Riga	26	termine entro il quale versare	30/12/aaaa
Riga	27	importo da versare come contributo esonerativo entro il termine della riga 26 (€ 12,91 x unità della riga 23 x giorni della riga 24, eventualmente detratti i giorni della riga 17)	€